



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

LA RAPPRESENTANZA FEMMINILE NEL LAZIO

PARITÀ DI GENERE IN POLITICA



Consulta Femminile Regionale per le Pari Opportunità
Regione Lazio

CONSULTA FEMMINILE REGIONALE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
REGIONE LAZIO



LA RAPPRESENTANZA FEMMINILE
NEL LAZIO:
PARITÀ DI GENERE IN POLITICA

Maria Grazia Rodomonte

Ricerca promossa dal gruppo di lavoro
RIFORMA DELLE NORMATIVE REGIONALI
E DEMOCRAZIA PARITARIA



CONSULTA FEMMINILE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEL LAZIO

Organismo paritario istituito con legge regionale n. 58 del 1976, rappresenta le istanze delle donne e ne è portavoce presso il Consiglio Regionale. Formula proposte e promuove iniziative per l'attuazione dei principi di parità, esprime pareri obbligatori sulla programmazione regionale e sugli atti deliberativi che hanno maggiore incidenza sulla condizione delle donne nella Regione Lazio.

L'attività della Consulta è finalizzata a promuovere la partecipazione delle donne nella politica, nella società, nelle professioni, a rimuovere gli stereotipi culturali e a proporre nuovi modelli di cultura, di linguaggio, di comportamento che valorizzino la specificità di genere e la presenza delle donne nei diversi ambiti della società civile.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente: Donatina Persichetti

Vice Presidenti: Federica De Pasquale

Patrizia Germini

GRUPPO DI LAVORO: "RIFORMA DELLE NORMATIVE REGIONALI E DEMOCRAZIA PARITARIA"

Coordinatrice: Benedetta Castelli (A.N.D.E)

Abbate Antonella (Azzurro Donna), Annibali Maria (Arcidonna Onlus), Arcidiacono Mirella (Il Tempo Ritrovato), Cipriani Franca (ALFA), Coesanti Elisa (YWCA UCDG), Oliva Rosa (DL La Margherita), Palazzesi Fiorella (C.N.D.I.), Seghetti Raffaela (SIUIFA), Tartarini Masellis Adriana (Soroptimist International d'Italia), Zappella Luisa (Eutropia Onlus), Anna Baghi (Rete Comunicazione Europa), Anna Pia Marcotullio (FILDIS), Piera Bruscolini (Consulta femminile Municipio XI), Emma Corbetta (Progetto Donne Cattoliche).

MARIA GRAZIA RODOMONTE, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, docente nella facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma "Sapienza", è autore del volume *I regolamenti regionali*, Giuffrè, Milano, 2006 e di vari saggi, tra i quali si ricordano: *In margine a un nuovo "no" della corte costituzionale a tentativi di "cooptazione" di dipendenti pubblici*, in "Quaderni Costituzionali", n. 2, 2003; *La potestà regolamentare dello Stato dopo la riforma del titolo V*, in B. Caravita (a cura di), *I processi di attuazione del federalismo in Italia*, Giuffrè, Milano, 2004; *Conseil constitutionnel, Corte costituzionale e norma parametro. Qualche spunto per una comparazione sul ruolo interpretativo del giudice costituzionale in Francia e in Italia*, in F. Lanchester e V. Lippolis (a cura di) *La V Repubblica francese nel dibattito e nella prassi*, Jovene, Napoli, 2009; *Referendum abrogativo per le riforme elettorali nell'era della democrazia mediatrice e bipolare*, in *federalismi.it*, 14/2009.

Indice

Premessa di Mario Abbruzzese	7
Prefazione di Donatina Persichetti	11
Democrazia paritaria in Italia: i partiti e le donne di Benedetta Castelli	13
Capitolo I: <i>Parità di accesso alle cariche elettive: nuove normative promozionali ed evoluzioni giurisprudenziali</i>	17
1. <i>Premessa</i>	17
2. <i>Le previsioni costituzionali e la giurisprudenza costituzionale in materia di parità di accesso alle cariche elettive</i>	20
3. <i>La sentenza n. 49 del 2003 e le modifiche costituzionali</i>	23
4. <i>Le novità legislative successive alla riforma costituzionale</i>	26
5. <i>Le leggi elettorali regionali e la rappresentanza di genere</i>	29
6. <i>Quali le soluzioni possibili per favorire la rappresentanza femminile? Uno sguardo al “modello campano”</i>	32
Capitolo II: <i>I risultati elettorali e la presenza delle donne nelle istituzioni rappresentative del Lazio</i>	39
1. <i>Premessa</i>	39
2. <i>Il Consiglio regionale del Lazio e le elezioni del 28 marzo 2010</i>	41
2.1. <i>La legislazione elettorale nelle Regioni a Statuto ordinario</i>	41
2.2. <i>Il sistema elettorale e il principio di “pari opportunità” tra uomo e donna</i>	43
2.3. <i>I risultati elettorali e le candidature nelle elezioni regionali del 2010. Il caso della Regione Lazio</i>	47
3. <i>Il Consiglio provinciale di Roma e le elezioni del 13 e 14 aprile 2008</i>	53
3.1. <i>Il sistema elettorale</i>	53
3.2. <i>I risultati elettorali e le candidature</i>	54

4. <i>Il Consiglio comunale di Roma e le elezioni del 13 e 14 aprile 2008</i>	59
4.1. <i>Il sistema elettorale</i>	59
4.2. <i>I risultati elettorali e le candidature</i>	60
5. <i>I municipi di Roma. Il I municipio e l'VIII municipio e le elezioni del 13 e 14 aprile 2008</i>	65
6. <i>I risultati elettorali nelle Province laziali: Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone</i>	72
7. <i>La presenza delle donne negli organi di governo nel territorio della Regione Lazio: la giunta regionale, le giunte provinciali, le giunte dei comuni capoluogo di provincia, le giunte dei municipi romani</i>	75
Capitolo III: <i>Gli Statuti dei partiti e la parità di accesso delle donne alle cariche elettive</i>	91
1. <i>Premessa</i>	91
2. <i>Lo Statuto del Partito Democratico</i>	93
3. <i>Lo Statuto del Partito della Libertà</i>	95
4. <i>Lo Statuto della Lega Nord</i>	98
5. <i>Lo Statuto dell'UDC</i>	99
6. <i>Lo Statuto di Rifondazione Comunista</i>	100
7. <i>Lo Statuto di Sinistra Ecologia e Libertà</i>	102
8. <i>Lo Statuto dell'IDV</i>	103
9. <i>Lo Statuto de la Destra</i>	105
Capitolo IV: <i>Le interviste</i>	109
1. <i>Finalità delle interviste e metodologia utilizzata</i>	109
2. <i>Il primo quesito</i>	111
3. <i>Il secondo quesito</i>	122
4. <i>Il terzo quesito</i>	126
Qualche riflessione conclusiva.....	131
Bibliografia.....	135
Allegati.....	139

Grafici e elaborazioni statistiche sono a cura di Aldo Lamberti.

I dati riportati sono tratti dall'Archivio storico delle elezioni del Ministero dell'interno (www.interno.it) e dal sito di Roma Capitale (www.elezioni.comune.roma.it).

PREMESSA

Mario Abbruzzese*

È stato per me di grande interesse leggere e studiare in anteprima i risultati di questa ricerca sulla rappresentanza politica femminile nel Lazio. Colgo l'occasione per ringraziare la presidente della Consulta Femminile del Lazio, Donatina Persichetti, e la dottoressa Maria Grazia Rodomonte, realizzatrice di questa preziosa ricerca, che sono certo potrà essere un valido strumento per le istituzioni. Voglio altresì estendere un plauso a tutti i componenti della Consulta che hanno svolto e continuano a svolgere un prezioso lavoro per garantire il massimo livello di democrazia partecipativa nella Regione Lazio.

I dati che emergono sottolineano come, nonostante gli sforzi posti in essere fino ad ora, le donne Italiane in generale sembrano scontrarsi con una barriera quando cercano di avvicinarsi alla politica attiva. Non si tratta di un problema dell'ultimo periodo, bensì di un retaggio storico culturale che ha sempre visto gli uomini come i legittimi protagonisti della gestione dello Stato Italiano. Non dimentichiamo infatti nella nostra riflessione che il suffragio universale è stato introdotto nel nostro paese solamente nel 1946 e che la prima nomina di una donna al governo si ebbe solo 60 anni orsono con la democristiana Angela Cingolati. Nonostante in alcuni paesi, considerati evoluti, le donne siano arrivate ad ottenere il diritto di voto anche più recentemente (fanalino di coda la Svizzera, che lo ha concesso nel 1971), le donne del nostro Paese vengono da secoli in cui la scolarizzazione, se pur scarsa, era riservata agli uomini e di conseguenza esclusivamente questi potevano

* Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

occuparsi delle faccende extradomestiche. Il regime fascista, con l'idea di proteggere la famiglia ed il focolare domestico, frenò anche la partecipazione femminile al mercato del lavoro, creando le basi di un problema di disoccupazione di genere che persiste tuttora.

Secondo i sondaggi più di un terzo delle donne italiane non si interessa affatto alla politica ed un altro terzo se ne interessa poco o la trova di difficile comprensione. Partendo da questi dati, ritengo che prima di tutto si dovrà intervenire avvicinando le donne e le ragazze a comprendere i meccanismi della politica attraverso dei percorsi formativi che sostengano la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento diretto.

In secondo luogo gli organi di governo a vari livelli, non solo a livello regionale, dovranno valutare la possibilità di compensare questo squilibrio partecipativo attraverso leggi elettorali equilibrate. Si tratta di una tematica attuale e delicata, su cui anche l'Unione Europea ci spinge a riflettere.

Negli anni sono stati portati avanti diversi progetti finalizzati ad aumentare la partecipazione femminile, a partire dalla previsione, nel 1993, di quote obbligate per le candidature femminili, che fu però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Personalmente sono più propenso a valutare il sistema elettorale di doppia preferenza, così come sviluppato dalla Regione Campania, in quanto non riserva dei seggi alle donne, quasi non fossero capaci di guadagnarli sul campo, bensì permette ai cittadini di scegliere di avere più donne, le più meritevoli, a rappresentarli in Consiglio Regionale.

A questo proposito ho trovato di grande interesse la proposta di legge presentata dal ministro Mara Carfagna, che prevede la possibilità di doppia preferenza per le elezioni comunali qualora i due candidati prescelti siano di sesso diverso.

All'elettore verrebbe data l'opportunità facoltativa di scegliere entrambi i generi, consentendo, in concreto, a molte donne di avvicinarsi alla politica.

Nessun paese al mondo è purtroppo riuscito a risolvere completamente la disparità tra i sessi, ma è ormai davanti agli occhi di tutti che le donne riescono a rappresentare quella pragmaticità tipica del mondo femminile così necessaria in politica. Ho potuto constatare, inoltre,

quanto le donne attualmente impegnate in cariche elettive, o più in generale nel mondo politico, sappiano dimostrare di avere competenze e concretezza, caratteristiche vincenti non solo per una mera realizzazione personale, ma per garantire quella azione riformatrice che risponde pienamente alla domanda della collettività.

Concordo con le conclusioni di questo studio riguardo l'irrinunciabilità del contributo che la rappresentazione dei due generi può fornire, nonché sulla necessità di intervenire sulle norme elettorali, non solo a livello regionale, ma anche a livello provinciale e comunale, in modo da garantire la possibilità di sperimentare l'attività politica in tutte le sue sfaccettature e di procedere secondo un *cursus honorum* lungimirante.

PREFAZIONE

Donatina Persichetti*

Il tema della partecipazione politica delle donne è innegabilmente di grande attualità: non solo nell'Unione Europea ma anche nel nostro Paese si moltiplicano infatti ricerche e sondaggi sulla rappresentanza di genere che evidenziano come il percorso per la piena affermazione di una parità uomo-donna nei luoghi della politica sia in costante evoluzione. La consapevolezza dell'importanza del tema, soprattutto in considerazione della distanza che separa l'Italia da molti altri Paesi Europei (quali, in primo luogo quelli scandinavi nei quali la partecipazione politica delle donne è una conquista ormai consolidata), ha fatto emergere l'esigenza di partecipare al dibattito in corso con uno studio che approfondisca il tema della rappresentanza femminile nel territorio laziale.

L'importanza di questo approfondimento risiede, a nostro avviso, in due ragioni principali. Per un verso, infatti, siamo convinte che sia possibile partire proprio dalla Regione quale luogo di sperimentazione di politiche di genere – e più specificamente di interventi promozionali per la rappresentanza femminile – per innescare, dal basso, processi, anche culturali, per il recupero del divario che in tema di rappresentanza di genere caratterizza il nostro Paese.

Inoltre, ci è sembrato fondamentale, nella fase di crisi che la rappresentanza politica attraversa nel nostro Paese, valutare a che punto è il cammino della rappresentanza di genere nella Regione Lazio, ben consapevoli del fondamentale apporto che le donne possono offrire e, ci auguriamo, potranno ancor di più offrire in futuro per realizzare una politica migliore, che sia in grado cioè di mettere al centro del dibattito la persona e i suoi bisogni.

L'analisi elaborata si divide in tre parti. Una prima parte è dedicata alla ricostruzione del dato normativo di riferimento. Una seconda par-

* Presidente della Consulta Femminile Regionale per le Pari Opportunità del Lazio.

te raggruppa, analizzandoli, i dati relativi ai risultati elettorali nei vari livelli territoriali di governo della Regione Lazio. Abbiamo inoltre ritenuto fondamentale ripercorrere le scelte compiute dai partiti e dalle istituzioni, individuando all'interno degli Statuti la presenza di eventuali regole di rappresentanza di genere in grado di condizionare anche le scelte delle candidature. Infatti, per l'esperienza maturata dalla Consulta femminile, che è stata anche protagonista con ricorsi giurisdizionali, non di rado le stesse amministrazioni che si sono dettate i criteri per la composizione degli organismi di governo favorendo il pluralismo di genere contravvengono poi alle loro stesse regole nominando solo uomini nelle Giunte e nelle Aziende pubbliche. A questo aspetto è dedicata la terza parte del lavoro. Inoltre, si è ritenuto altrettanto importante tentare di individuare le prassi effettive, anche al di là delle previsioni presenti negli Statuti, che caratterizzano le scelte dei candidati da parte dei diversi schieramenti politici. Proprio a tal fine si è dato spazio anche ad un certo numero di interviste mirate, a soggetti cioè che rivestono una posizione cruciale ai nostri fini (donne elette nel Lazio, rappresentanti sindacali e di partito ecc...).

Siamo ben consapevoli che con questo lavoro non si può certo esaurire il tema, assai vasto e complesso, della rappresentanza di genere.

Riteniamo tuttavia con questo studio sollecitare la riflessione sul lento cammino per il raggiungimento delle pari opportunità nel nostro Paese e contribuire alla presa di coscienza dei partiti che la presenza femminile nelle istituzioni è fondamentale per realizzare una democrazia compiuta e la modernità delle società.

La nostra azione vuole anche pungolare un nuovo protagonismo politico delle donne per affermare, con i diritti di cittadinanza, la competitività economica e lo sviluppo culturale dell'intera collettività.

Un particolare ringraziamento è rivolto al gruppo di lavoro "Riforme istituzionali" della Consulta femminile che ha voluto porre al centro del dibattito pubblico la "questione della rappresentanza di genere nelle istituzioni" e alla D.ssa Radomonte che ha curato la ricerca.

DEMOCRAZIA PARITARIA IN ITALIA: I PARTITI E LE DONNE

Benedetta Castelli*

In Italia la questione della democrazia paritaria non è più prevalentemente di natura giuridica, ma CULTURALE.

Nell'Occidente evoluto non si è ancora realizzato un generalizzato mutamento culturale della società.

La cultura della parità di genere e delle pari opportunità tra uomo e donna non ha ancora una accettazione sociale condivisa.

Inoltre, anche se in maniera differente tra i vari Paesi, non è ancora pienamente risolto il problema dell'organizzazione della leadership nell'ambito politico, economico e sociale.

È chiaro che quando si parla di luoghi decisionali non si tratta solo delle Assemblee Elettive, ma dei Sindacati, degli Ordini Professionali, delle Fondazioni Bancarie, della Banca d'Italia, della Dirigenza privata e pubblica etc etc.

Nei Paesi europei le donne oggi sono più scolarizzate, più qualificate dei maschi, molto inserite o comunque decise ad inserirsi, soprattutto per quanto riguarda le giovani, nel mercato del lavoro. Eppure, se non a macchia di leopardo (vedi i Paesi scandinavi), non vengono riconosciute a livelli decisionali, né per quanto riguarda il campo della rappresentanza politica, né per quanto riguarda il campo sociale ed economico: Segregazione Verticale Diffusa.

È necessario un nuovo ordine ed equilibrio nella ripartizione degli spazi deputati all'esercizio del potere e nella partecipazione delle don-

* Coordinatrice del gruppo di lavoro "Riforma delle normative regionali e democrazia paritaria".

ne nelle istituzioni, affinché il concetto di uguaglianza possa essere integrato ed inteso come sentimento di giustizia che riconosce diritti e doveri nella situazione di ineguaglianza.

Può una classe dirigente squilibrata al maschile (mainstreaming) interpretare e risolvere da sola la questione di conciliazione tra il lavoro, la genitorialità, la cura dei figli e degli anziani? Di un welfare ancora insufficiente e rigido? Di carriere femminili più lente e meno accessibili? Di persistenti gap tra titoli di studio e ruoli effettivi? Di differenziale retributivo con uomini a parità di ruolo? Di differenti aspettative di vita? Di povertà e di esclusione sociale? Della sessualità? Assolutamente no!

Solo laddove le donne sono riconosciute e promosse la qualità e la vita delle donne, finalmente ben rappresentate, migliora; ma anche la società nella sua globalità migliora la qualità del vivere insieme.

L'assenza femminile è uno spreco del capitale sociale, culturale, umano e soprattutto di competenze. Studi recenti dimostrano come un aumento dell'occupazione femminile potrebbe favorire l'aumento del pil del 13% nell'Eurozona, del 22% in Italia e produrrebbe nuovi posti di lavoro realizzando così maggiore benessere sociale.

Questa ricerca affronta il tema della parità di genere nei luoghi della decisione politica del territorio laziale. Al di fuori delle donne elette perché presenti nel listino del presidente, anche nell'ultima tornata elettorale nella Regione Lazio solo 5 donne hanno raggiunto un numero di preferenze che ha loro permesso di entrare nel consiglio regionale.

La ricerca nasce, quindi, dalla constatazione dell'esistenza di una forte sottorappresentanza istituzionale delle donne e ha come obiettivo generale quello di comprendere quali possono essere le cause di tale fenomeno.

Sappiamo che alle donne non manca talento e professionalità e che quindi possono competere alla pari con gli uomini.

Si vuole capire il perché, malgrado la presenza nelle liste, le donne non sono votate e quindi non elette e individuare i comportamenti che possano portare all'elezione effettiva di un maggior numero di donne.

Abbiamo bisogno di analizzare, soprattutto, le modalità di costruzione delle liste e la selezione dei candidati al fine di individuare i meccanismi che realmente portano all'elezione del/della candidato/a.

Quali le alleanze e le strategie di convergenza su di un candidato/a, fra i soggetti attivi sui territori e in grado di orientare il voto dell'elettorato di riferimento.

E, ancora prima della formazione delle liste, quale il percorso per arrivare alla decisione di investire politicamente su un soggetto femminile.

Abbiamo conquistato importanti avanzamenti nella scrittura delle norme, ora dobbiamo individuare il percorso per la loro effettiva attuazione.

CAPITOLO I

Parità di accesso alle cariche elettive: nuove normative promozionali ed evoluzioni giurisprudenziali

1. *Premessa*

Analizzare la presenza delle donne elette in diversi livelli territoriali di governo (Regione, Provincia, Comune, Municipi) all'interno del territorio del Lazio richiede di svolgere alcune considerazioni introduttive al fine di inquadrare correttamente il tema, anche sotto il profilo normativo, della parità di accesso delle donne alle cariche elettive.

In primo luogo, è necessario ricordare come la presenza femminile nei luoghi della rappresentanza politica¹ sia stata oggetto di una crescente attenzione nel nostro Paese, testimoniata in particolare dalle modifiche costituzionali e dalle previsioni contenute nelle leggi elettorali e negli Statuti regionali successivi alla modifica del titolo V, parte II della Costituzione. La nostra Costituzione, in tempi ancora piuttosto recenti, è stata sottoposta infatti a revisione con le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001. Tali riforme, come è noto, hanno apportato rilevanti modifiche all'assetto regionalista originariamente

¹ Sul tema della rappresentanza di genere vedi R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, Torino, 2003; L. CALIFANO (a cura di), *Donne, politica e processi decisionali*, Torino, 2004; G. BRUNELLI, *Donne e politica*, Bologna, 2006; M. D'AMICO, A. CONCARO, *Donne e istituzioni politiche. Analisi critica e materiali di approfondimento*, Torino, 2006; L. ACCORNERO, G. BELLA, S. DEL MEDICO (a cura di), *Donne, politica e istituzioni: approfondimenti sull'essere donna oggi nelle organizzazioni e nella realtà politica*, Milano, 2008.

previsto dai nostri Costituenti, attribuendo alle Regioni una più ampia autonomia, in particolare normativa, sia con la conferma di una potestà concorrente Stato-Regioni, sia con l'attribuzione di una potestà legislativa cd. residuale e di una potestà statutaria. In particolare, lo Statuto delle Regioni ordinarie rappresenta oggi lo strumento attraverso il quale ciascuna Regione è in grado di individuare i caratteri della propria forma di governo, sia pur entro i confini già segnati dal testo costituzionale².

In questo contesto riformatore si inserisce la previsione del c. 7 dell'art. 117 Cost. in base al quale proprio «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

È interessante evidenziare che tale previsione a livello regionale ha preceduto, sia pur di poco, un'analoga previsione riferita all'intera Repubblica, introdotta con revisione costituzionale nel 2003. Ci riferiamo alla modifica apportata all'art. 51 Cost. dalla legge costituzionale n. 1 del 2003 con la quale al 1° c. del suddetto art. – che, come è noto, dispone che «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge» – si è aggiunta la previsione in base alla quale «a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

Si potrebbe, dunque, ritenere che da qualche anno a questa parte si sia aperta la strada al riconoscimento della necessità di interventi norma-

² Fra i numerosi studi in tema vedi M. OLIVETTI, *Nuovi Statuti e forma di governo delle Regioni. Verso le Costituzioni regionali?*, Bologna, 2002; R. BIFULCO (a cura di), *Gli Statuti di seconda generazione*, Torino, 2006; V. SANNONER, *Le Carte statutarie dopo la riforma del titolo V della Costituzione*, Bari, 2006; M. CARLI, G. CARPANI, A. SINISCALCHI (a cura di), *I nuovi Statuti delle Regioni. Problemi e prospettive*, Bologna, 2006; P. CARETTI (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali*, Torino, 2006; A. DI COSIMO (a cura di), *Statuti atto II. Le Regioni e la nuova stagione statutaria*, Macerata, 2007; A. D'ATENA, *I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria*, Milano, 2008.

tivi, previsti quindi per tutti i livelli di governo e in particolare per quello regionale – coerentemente all'avvenuto riconoscimento di una più ampia autonomia – volti a rimuovere tutti gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito la parità di accesso delle donne alle cariche elettive. È indubbio infatti che

nel nostro Paese il problema della scarsa rappresentanza femminile risulta ormai da anni del tutto evidente. La presenza di donne nelle Assemblee elettive a tutti i livelli, nazionale, regionale, locale ed europeo, pone infatti, come è noto, l'Italia agli ultimi posti tra i Paesi dell'Europa allargata. Se si considera che nel nostro Paese la popolazione femminile rappresenta oltre la metà di quella nazionale (attestandosi al 52% circa), il numero delle donne in Parlamento, nei Consigli regionali e nei Consigli comunali e provinciali è ancora decisamente minoritario. Seppure le percentuali della presenza femminile nelle istituzioni sono lievemente in aumento, il quadro complessivo presenta una forte debolezza, registrandosi di fatto l'inapplicazione del principio del riequilibrio della rappresentanza di genere introdotto dall'art. 51 della Costituzione³.

È evidente peraltro, come la scarsa presenza delle donne nelle assemblee elettive sia il segnale di uno scollamento della politica dalla società civile nella quale le donne hanno assunto invece un ruolo sempre più rilevante. Tale distanza della politica dalla società denuncia una vera e propria patologia del sistema democratico, «un grave deficit di democrazia che nuoce alla cultura e all'economia» del nostro Paese, come affermato dalla Presidente della Consulta regionale femminile del Lazio Donatina Persichetti⁴.

³ Come affermato in un documento dell'Assemblea delle elette e delle amministratrici provinciali del 18 ottobre scorso, (UPI, Assemblea delle elette e delle amministratrici provinciali, *I numeri della rappresentanza femminile nelle province*, Catania, 18 ottobre 2010, p. 3) e come sottolineato anche dalla Conferenza delle Presidenti degli organismi regionali di parità in un convegno dal titolo *Una questione di democrazia, più donne per una politica che cambia*, tenuto a Roma il 10 dicembre del 2009.

⁴ Nel corso del convegno *Una questione di democrazia*, cit.

La parità di accesso alle cariche elettive rappresenta dunque un problema reale nel nostro Paese e le singole realtà regionali, in particolare quella del Lazio che qui si esamina, non fanno altro che riflettere le tendenze comunque in atto a livello nazionale. Volgendo tuttavia lo sguardo alle esperienze di altri Paesi europei non si può fare a meno di osservare che le modifiche positivamente intervenute in tema di parità di genere abbiano spesso richiesto molti decenni. Gli strumenti normativi da soli non sono infatti sufficienti ad indurre cambiamenti che, sotto molti profili, sono culturali e spesso anche pratici poiché molti sono gli ostacoli che concretamente impediscono alle donne di affacciarsi con le stesse possibilità degli uomini al mondo della politica. In ogni caso, non si può negare che, più in generale, a tutte le norme sulla parità di genere, come è stato a ragione osservato, «è affidato il compito (di indubbia difficoltà) di sollecitare nella realtà politica (regionale e locale), un cambiamento di ordine culturale i cui frutti potranno vedersi solo nei tempi – certamente non brevi – di una consolidata applicazione ed osservanza»⁵ delle norme recentemente introdotte.

In questa prospettiva, e pur tenendo conto dei tempi necessari ad aversi trasformazioni degne di nota, appare interessante esaminare a che punto si trovi la legislazione regionale in materia di parità di accesso alle cariche elettive, in particolare al fine di comprendere se le novità introdotte abbiano iniziato a tracciare un percorso che potrà effettivamente condurre in futuro a modifiche sostanziali, consentendo infine al nostro Paese di superare la distanza che sotto questo profilo lo separa da altri Paesi europei.

2. Le previsioni costituzionali e la giurisprudenza costituzionale in materia di parità di accesso alle cariche elettive

Il punto di partenza dell'analisi che in questa sede si intende svolgere non può evidentemente che essere rappresentato da una ricognizione

⁵ Così P. TORRETTA, *I diritti alle pari opportunità: uno sguardo alla legislazione regionale*, in *federalismi.it*, 3/2009, p. 8.

puntuale, in primo luogo, del dato costituzionale. A tale analisi deve accompagnarsi anche la descrizione dei precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale, già chiamata a pronunciarsi sul tema, tutti elementi questi, e cioè il dato costituzionale e la giurisprudenza costituzionale, all'interno dei quali il legislatore regionale si è mosso. In particolare appare corretto affermare che il punto di partenza sia proprio rappresentato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 422 del 1995.

Con questa decisione il giudice costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità della disposizione contenuta nell'art. 5, c. 2 della legge 25 marzo 1993 n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*) in base alla quale nelle liste per l'elezione dei Consigli nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti nessuno dei due sessi poteva essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Veniva inoltre dichiarata l'illegittimità, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, sia dell'identica previsione relativa alle liste di candidati di tutti gli altri comuni, sia delle misure che prevedevano «limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso... introdotte nelle leggi elettorali politiche, regionali o amministrative ivi comprese quelle contenute in leggi regionali» la cui illegittimità costituzionale doveva ritenersi – a detta della Corte

conseguenziale per la sostanziale identità dei contenuti normativi, non potendo certamente essere lasciati spazi di incostituzionalità (da cui discenderebbero incertezze e contenzioso diffuso) in materia quale quella elettorale, dove la certezza del diritto è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico⁶.

Si è trattato, come allora si disse, di una decisione con la quale la Corte aveva usato la “mano pesante” nei confronti delle cosiddette “quote elettorali”⁷. Le argomentazioni addotte dalla Corte a sostegno della

⁶ Punto n. 8 del *Considerato in diritto*.

⁷ Vedi U. DE SIERVO, *La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali*, in

dichiarazione di incostituzionalità si basavano in particolare sul combinato disposto degli artt. 51, c. 1 e 3 Cost. Con riferimento al primo parametro invocato il giudice costituzionale sosteneva il contrasto delle normative sottoposte al suo vaglio con il principio dell'accesso dei cittadini dell'uno o dell'altro sesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive "in condizioni di eguaglianza"; con riferimento al secondo parametro, quello relativo al principio di eguaglianza, si affermava il carattere oggettivamente discriminatorio delle misure promozionali delle candidature femminili che introducevano differenziazioni in ragione del sesso, «diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale a favore di altri, appartenenti a un gruppo che si ritiene svantaggiato»⁸. Per la Corte quindi

misure quali quella in esame non appaiono affatto coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi.

Il risultato sarebbe quindi quello di legittimare una tutela preferenziale in base al sesso, risultato che secondo la Corte sarebbe espressamente escluso dall'art. 51 Cost. e che finirebbe per «creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate»⁹. È evidente che da tali motivazioni della Corte emerge una interpretazione dell'art. 51 Cost., c. 1, come norma che ribadisce il principio dell'eguaglianza formale di cui all'art. 3, c. 1, nel settore dei diritti politici.¹⁰ In ogni caso, è pro-

Giur. Cost., 1995, p. 3268 ss. Per un commento alla sent. n. 422 del 1995 vedi inoltre G. BRUNELLI, *Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell'illegittimità consequenziale in due recenti pronunce costituzionali)*, ivi, p. 3272 ss.; S. BARTOLE, *Una dichiarazione di illegittimità consequenziale qualificata dalla speciale importanza della materia*, in *Le Regioni*, 1996, p. 313 ss.

⁸ Punto n. 6 del *Considerato in diritto*.

⁹ Punto n. 6 del *Considerato i diritto*.

¹⁰ M. CAIELLI, *La nuova legge elettorale della regione Campania: a sostegno della costituzionalità delle norme di promozione della democrazia paritaria*, in *federalismi.it*, 16/2009, p. 5.

prio dall'interpretazione dell'art. 51 Cost. offerta dalla Corte che nasce l'esigenza di operare una modifica di questo disposto costituzionale al fine di fornire al giudice costituzionale l'appiglio da cui muovere per avallare misure volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la parità di accesso alle cariche elettive.

3. *La sentenza n. 49 del 2003 e le modifiche costituzionali*

Tale modifica, come si è già evidenziato, è intervenuta nel 2003 successivamente però a quella che nel 2001 aveva già introdotto per le Regioni ordinarie la previsione di cui al comma 7 dell'art. 117 Cost. in base alla quale ad esse spetta, attraverso la propria legislazione, rimuovere gli ostacoli che impediscono «la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» nonché, successivamente alla l. cost. n. 2 del 2001, relativa all'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, che prevedeva che ogni Statuto speciale, con riferimento alla legge elettorale, aggiungesse la previsione che «al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali»¹¹. Tali

¹¹ Per un commento a quanto previsto dall'art. 117, c. 7 Cost. vedi tra gli altri: M. CARTABIA, *Il principio della parità tra uomini e donne nell'art. 117, 7° comma*, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), *Regioni ed enti locali nel titolo V*, Torino, 2001, p. 109 ss.; L. CARLASSARE, *L'integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni* in L. CARLASSARE, A. DI BLASI, M. GIAMPIERETTI (a cura di), *La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni*, Padova, 2002, p. 22 ss.; A. POGGI, *Parità dei sessi e rappresentanza politica negli ordinamenti regionali*, in *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, op. cit., p. 124 ss.; L. CASSETTI, *La parità tra donne e uomini nelle consultazioni elettorali: l'attuazione degli articoli 117, comma 7 e 51 della Costituzione* in B. CARAVITA (a cura di), *La legge quadro n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali*, Milano, 2005, p. 189 ss.; A. DEFFENU, sub. Art. 117, c. 7, R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2008; con riferimento infine alle Regioni ad autonomia speciale cfr. G. CHIARA, *La "pari opportunità" elettorale dei sessi nella riforma degli statuti regionali speciali*, in *Giur. Cost.*, 2001, p. 839 ss.

misure – già introdotte quindi dal 2001 – non apparivano sufficienti però a supportare eventuali misure positive forti e ciò induceva in effetti ad auspicare ancora la modifica dell'art. 51 Cost. che solo avrebbe potuto rappresentare «un ombrello costituzionale per le azioni positive elettorali»¹².

Tra le due modifiche costituzionali si inserisce una nuova decisione della Corte che rappresenta un indubbio *revirement* rispetto alla giurisprudenza precedente¹³ cui si è fatto cenno, facilitato sia dalle riforme costituzionali – quella dell'art. 51 Cost. all'epoca ancora *in itinere* – sia dal fatto che le misure rispetto alle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi non possono in effetti ascrivere a quelle cd. forti da alcuni auspiccate¹⁴. In questa occasione la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito all'impugnativa del Governo avente ad oggetto la legge n. 21

¹² Così infatti G. BRUNELLI, *Un “ombrello” costituzionale per le azioni positive elettorali*, in *Quad. Cost.*, 3/2002, p. 615 ss. Per altri commenti alla riforma dell'art. 51 Cost. intervenuta con legge cost. 30 maggio 2003, n. 1 vedi A. DEFFENU, *La revisione virtuale dell'art. 51 Cost.*, ivi, p. 617 ss.; A. POGGI, *Sulla riforma dell'art. 51 Cost.: le quote alla prova della democrazia pluralista*, ivi, p. 619 ss.; M. AINIS, *La riforma dell'art. 51 Cost. e i suoi riflessi nell'ordinamento*, in AA.VV., *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, op. cit., p. 25 ss.; E. ROSSI, *Legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (parità dei sessi)* in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2006, p. 443 ss.; M. MIDIRI, sub. Art. 51, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2008.

¹³ Per un commento alla decisione in oggetto (sent. n. 49 del 2003) cfr. L. CARLASSARE, *La parità di accesso delle donne alle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco*, in *Giur. Cost.*, 1/2003, p. 364 ss.; S. MABELLINI, *Equilibrio dei sessi e rappresentanza politica: un revirement della Corte*, in *Giur. Cost.*, 1/2003, p. 372 ss.; L. CALIFANO, *Corte e Parlamento in sintonia sulle “pari opportunità”*, in *Quad. Cost.*, 2/2003, p. 366; I. NICOTRA, *La legge della Valle D'Aosta sulla “parità” passa indenne l'esame della Corte*, ivi, p. 367; M. MONTALTI, *La rappresentanza dei sessi in politica diviene “rappresentanza protetta”: tra riforme e interpretazione costituzionale*, in *Le Regioni*, 2-3/2003, p. 491 ss.; G. BRUNELLI, *Un overruling in tema di norme elettorali antidiscriminatorie*, in *Le Regioni*, 5/2003, p. 902 ss.; A. DEFFENU, *Parità dei sessi in politica e controllo della Corte: un revirement circondato da limiti e precauzioni*, ivi, p. 918.

¹⁴ Cfr. I. SALZA, *Le regole sulla partecipazione delle donne in politica: dalle cosiddette “quote rosa” al rinnovato quadro costituzionale*, in *Rassegna parlamentare*, 1/2008, p. 81 ss.

del 2002 della Regione Valle d'Aosta, in particolare gli artt. 2, c. 2 e 7, c. 1 della legge che, congiuntamente, subordinavano la validità delle liste per l'elezione del Consiglio regionale alla presenza di candidati di entrambi i sessi. In altre parole, al fatto che condizione necessaria, e già da sola sufficiente, per aversi una lista valida fosse la presenza anche di una sola candidata (o, in teoria, di un solo candidato). È chiaro dunque, come la Corte non fosse chiamata certo a pronunciarsi su di una azione forte. In ogni caso nel giudizio della Corte emergono considerazioni importanti che rappresentano un sostanziale cambiamento rispetto al passato. Con la sent. n. 49 del 2003 il giudice costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di illegittimità costituzionale sottoposta al suo controllo, ancora la decisione in tal senso al mutato quadro costituzionale, in particolare cioè a un «quadro costituzionale di riferimento che si è evoluto rispetto a quello in vigore all'epoca»¹⁵ del precedente intervento giurisprudenziale (sent. n. 422 del 1995). Proprio tale mutato contesto costituzionale induce la Corte a ritenere doveroso l'intervento delle Regioni in vista dell'accesso delle donne alle cariche politiche, proprio con riferimento alla legislazione elettorale. Secondo la Corte, infatti, le norme contenute nella legge cost. n. 2 del 2001, cui si aggiunge «l'analogia, anche se non identica previsione» dell'art. 117, c. 7 Cost., «pongono esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alla consultazioni, riferendoli esplicitamente alla legislazione elettorale». Inoltre, le disposizioni impugnate non prevedono requisiti ulteriori di eleggibilità o di candidabilità dei singoli, ma si riferiscono solo alla fase prodromica al voto, quella cioè della predisposizione delle liste senza con questo condizionare in alcun modo il diritto di elettorato sotto il profilo attivo o passivo. È il voto infatti a decidere chi sarà eletto e tutti i cittadini risultano parimenti eleggibili nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, mentre la normativa impugnata si limita a rimuovere gli ostacoli che impediscono una più compiuta rappresentanza femminile. Secondo la Corte infatti, le «condizioni di parità» fra i sessi, che la norma costituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella mi-

¹⁵ Punto n. 4 del *Considerato in diritto*.

sura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi,

trattandosi infatti di un vincolo, quello sottoposto al controllo della Corte costituzionale, che non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in modo significativo, sulla realizzazione dell'obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della rappresentanza¹⁶.

Secondo l'impostazione prescelta quindi dalla Corte risultano senz'altro legittime tutte le previsioni che intervengono sulla predisposizione delle liste in maniera neutra e che non appaiono *result oriented*¹⁷.

4. *Le novità legislative successive alla riforma costituzionale*

Il primo intervento normativo successivo alle riforme costituzionali più sopra riferite è quello di cui alla legge n. 90 del 2004 recante “norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004”, con efficacia quindi transitoria, che prevedeva, nell'ambito del sistema proporzionale, l'inammissibilità di liste in cui non fosse presente alcun candidato di uno dei due sessi e, contestualmente, sanzioni pecuniarie relative alla riduzione dei rimborsi per le spese elettorali per le liste in cui più dei 2/3 dei candidati fossero del medesimo genere.

Per quel che riguarda gli interventi normativi relativi alla parità di accesso alle cariche elettive in ambito regionale, è necessario premettere che il quadro normativo di riferimento in materia elettorale risulta piuttosto complesso¹⁸. In primo luogo, infatti, se è vero che l'art. 123 Cost. ha stabilito che lo Statuto debba disciplinare la forma di gover-

¹⁶ Punto n. 4.1 del *Considerato in diritto*.

¹⁷ Cfr. F. PASTORE, S. RAGONE, *Voto di preferenza e rappresentanza di genere nella legislazione elettorale regionale*, in *Amministrazione in cammino*, 2009, p. 4.

¹⁸ Su legislazione elettorale e Regioni vedi B. CARAVITA, *Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale*, Torino, 2009, p. 244 ss.

no della Regione e che nella forma di governo potrebbe essere ricompresa anche la disciplina relativa ai sistemi elettorali, la Corte costituzionale ha tuttavia escluso in questo campo l'intervento dello Statuto. In particolare, nella sentenza n. 2 del 2004¹⁹ la Corte costituzionale ha infatti espressamente affermato che agli Statuti non è consentito disciplinare direttamente la materia elettorale «o addirittura contraddire la disposizione costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa»²⁰e cioè l'art. 122 Cost. che di fatto riserva alla legge regionale, nei limiti tuttavia dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, «il sistema di elezione e i casi di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali». La competenza regionale in materia di sistema di elezione può dunque essere inquadrata nell'ambito della legislazione concorrente, mentre l'interpretazione restrittiva della riserva di competenza alla legislazione regionale ha condotto ad interpretare ogni eventuale intervento degli Statuti in materia di sistemi elettorali e di parità di accesso come mere enunciazioni di principio.

La legge statale demandata a stabilire i principi fondamentali della materia è intervenuta inoltre piuttosto tardivamente rispetto alla revisione costituzionale. Si tratta infatti della legge n. 165 del 2004²¹ in base alla

¹⁹ Numerosi i commenti che hanno riguardato la sentenza n. 2 del 2004 che ha in particolare affrontato il cd. "caso Calabria", ovvero il tentativo presente nello Statuto calabrese di superare il limite imposto dal principio del *simul stabunt simul cadent* previsto dal testo costituzionale dopo le riforme, tentativo, come è noto, censurato dalla Corte nella decisione richiamata. Tra i commenti vedi M. VOLPI, *Quale autonomia statutaria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004?*, in *federalismi.it*, 4/2004; A. RUGGERI, *Autonomia statutaria e forma di governo regionale: i "paletti" della Consulta (e una riflessione finale)*, in *federalismi.it*, 6/2004; R. BIN, *Un passo avanti verso i nuovi Statuti regionali*, in *Le Regioni*, 4/2004 p. 909 ss.; L. CARLASSARE, *La sent. n. 2 del 2004 tra forma di governo e forma di stato*, *ivi*, p. 920 ss.

²⁰ Punto n. 8 del *Considerato in diritto*.

²¹ Vedi *ex plurimis* B. CARAVITA (a cura di), *La legge quadro n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali*, Milano, 2005; C. TARLI BARBIERI, *Il complesso mosaico delle fonti nel sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri regionali*, in P. CARETTI (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2005*, cit.; M. COSULICH, *Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali*, Padova, 2008.

quale, nel caso in cui la scelta della forma di governo da parte della Regione si orienti a favore dell'elezione diretta del Presidente, quest'ultima deve avvenire contestualmente all'elezione del Consiglio. Per le ipotesi in cui la scelta della forma di governo si orienti diversamente, la stessa legge stabilisce che le leggi regionali dispongono la fissazione di termini temporali tassativi, comunque non superiori a 90 giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina di altri componenti della Giunta. Inoltre, il legislatore regionale deve prevedere un sistema che agevoli la formazione di maggioranze stabili all'interno del Consiglio regionale e la rappresentanza delle minoranze. La stessa legge cost. n. 1 del 1999 ha provveduto poi a confermare provvisoriamente la legislazione elettorale vigente e cioè quella derivante dalla legge n. 108 del 1968 come modificata dalla l. n. 43 del 1995; provvisoriamente, in quanto si tratta di una disciplina cedevole, costretta dunque a ritrarsi quando la Regione si dota di uno Statuto e di una legge elettorale. *La legge n. 43 del 1995* ha in particolare previsto che i 4/5 dei seggi dei Consigli regionali siano assegnati con metodo proporzionale, sulla base di liste provinciali, e 1/5 con quello maggioritario, sulla base di liste regionali (i cd. listini) i cui capilista sono candidati alla Presidenza della Regione. Per la quota da distribuire con metodo proporzionale si ha una doppia soglia di sbarramento (il 3% dei voti nell'intera regione, soglia però aggirabile qualora il gruppo di liste provinciali sia collegato ad una lista regionale che ha superato il 5% dei voti) ed è previsto il voto disgiunto, a liste provinciali e regionali non connesse fra di loro. Il premio di maggioranza è variabile ed è indirizzato a garantire la maggioranza assoluta: alla lista regionale vincitrice che non ha ottenuto il 40% dei voti viene comunque garantito il 55% dei seggi; alla lista vincitrice che abbia invece ottenuto il 40% dei voti viene comunque garantito il 60% dei seggi²².

²² Le Regioni che ad oggi si sono dotate di una legge elettorale hanno per lo più modificato solo marginalmente questo sistema elettorale "misto", apportando solo pochi correttivi. Tra tutte solo la Toscana si è discostata in maniera più evidente dal sistema previsto dalla legge statale. Le leggi elettorali regionali fino ad oggi approvate sono: le leggi regionali della Toscana nn. 25, 70 e 74 del 2004 e la successiva l. r. n. 50 del 209 con la quale si è provveduto a modificare la precedente l.r. n. 25/2004; la l.r. Lazio n. 2 del 2005; la legge della Regione Puglia n. 2 del 2005; la legge della Regione Marche n. 27 del 2004 e

5. *Le leggi elettorali regionali e la rappresentanza di genere*

Esaminiamo a questo punto quanto le leggi elettorali regionali hanno previsto in materia di rappresentanza di genere al fine di dare attuazione alla previsione di cui al c. 7 dell'art. 117 Cost.. Si tratta in primo luogo di misure diverse soprattutto per intensità. La misura più blanda è quella che è stata prevista dalla Calabria e dalle Marche (in quest'ultimo caso limitatamente però alla tornata elettorale del 2005) poiché in entrambi i casi, prendendo spunto dalla legge della Regione Valle d'Aosta, le rispettive leggi elettorali si limitano a prevedere che le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi: si tratta evidentemente di quella «misura minima di non discriminazione» alla quale la Corte costituzionale si era riferita nella decisione n. 49 del 2003 che reputa quindi sufficiente la presenza anche di una sola donna nella lista e in qualsiasi posizione. Per quanto concerne sempre la Regione Marche l'art. 1 della legge reg. n. 5 del 2005 ha infatti rinviato la propria applicabilità al momento dell'entrata in vigore dello Statuto stabilendo quindi per le tornate elettorali successive al 2005 il limite massimo dei 2/3 dei candidati appartenenti allo stesso sesso a pena di inammissibilità delle liste. Anche la misura prevista dalla legge elettorale pugliese appare piuttosto blanda: si prevede infatti che in ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3. È prevista, in caso contrario, una sanzione economica consistente nel versamento alla Giunta regionale, in proporzione all'entità della violazione, delle somme ricevute a titolo di rimborso delle spese elettorali fino al massimo della metà dell'importo conseguito.

Soluzione analoga è disciplinata dalla legge elettorale della Regione Lazio (n. 2 del 2005)²³ che, tuttavia, prevede anche che la lista regionale sia composta in modo che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura a pena di inammissibilità della lista medesima. I seggi ven-

n. 5 del 2005; la legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002 e nn. 42 e 51 del 2004 e la successiva l. r. n. 35 del 2009 di interpretazione autentica della l. regionale n. 9 del 2005; la legge della Regione Calabria n. 1 del 2005; la legge della Regione Campania n. 4 del 2009.

²³ Per la quale si rinvia al successivo capitolo II.

gono attribuiti ai candidati secondo l'ordine della lista trattandosi di una lista bloccata che esclude quindi il voto di preferenza. Nella legge elettorale della Regione Abruzzo si prevede che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 70% nelle liste provinciali e regionali. La Toscana infine non prevede una lista regionale, ma candidati regionali che precedono nelle liste i candidati provinciali. Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali e da candidati circoscrizionali. Ogni lista non può contenere più di due terzi di candidati dello stesso genere e nelle candidature regionali, quando le liste indicano due candidati, ciascun genere deve essere rappresentato. Secondo quanto previsto dalla legge della Regione Sicilia n. 7 del 2005 i candidati di ogni lista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne. La Valle d'Aosta ha inoltre modificato con la legge n. 22 del 2007 la precedente legge elettorale prevedendo che «in ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20%, arrotondato all'unità superiore».

In tutti i casi, tranne la Toscana, le Regioni hanno dunque confermato la previsione di liste plurinominali con voto di preferenza nell'ambito di sistemi elettorali misti con base proporzionale e premio di maggioranza. Da questa seppur sommaria analisi delle leggi elettorali regionali e del riequilibrio tra i sessi nell'accesso alla rappresentanza politica in esse previsto si può quindi ricavare l'osservazione in base alla quale ci troviamo di fronte ad una legislazione piuttosto cauta nell'accoglimento delle occasioni offerte dalle previsioni costituzionali in tema di parità di accesso alle cariche elettive²⁴. La previsione di una quota di genere nelle liste elettorali adottata, come abbiamo visto, in un sistema elettorale su base proporzionale con liste plurinominali e voto di preferenza non sembra infatti in grado di promuovere effettivamente la parità di accesso di donne e uomini alla carica di consigliere regionale²⁵, come è stato confermato dalle

²⁴ In questo senso M. RAVERAIRA, "Preferenza di genere": azione positiva o norma antidiscriminatoria?, in *federalismi.it*, 3/2010.

²⁵ Così F. PASTORE, S. RAGONESE, *op. cit.*, p. 13.

elezioni regionali del 2005 e del 2010, i cui risultati sotto il profilo della rappresentanza femminile appaiono, in entrambi i casi, piuttosto deludenti.

Nelle elezioni regionali del 3-4 aprile 2005 si può registrare un lieve incremento della presenza femminile con due donne elette Presidenti di Regione (Maria Rita Lorenzetti in Umbria e Mercedes Bresso in Piemonte). In Calabria e nelle Marche, dove era prevista una misura minima di non discriminazione consistente nella sola necessaria presenza in lista di candidati di entrambi i sessi senza indicazioni di carattere numerico o percentuale, i risultati sono stati assai modesti con due sole donne elette nel Consiglio regionale calabrese (a fronte di una sola donna presente nel precedente Consiglio) e sei donne elette nel Consiglio regionale delle Marche. In Puglia, Regione in cui in nessuno dei due maggiori schieramenti si è rispettata la quota di donne candidate richiesta dalla nuova normativa, le donne elette sono state solo due su un totale di 70 consiglieri regionali. Nel Lazio si registrano invece, nel 2005, 11 consigliere elette, risultato questo che colloca il Lazio al secondo posto dopo la Toscana per numero di donne presenti nell'Assemblea elettiva. Il meccanismo del listino ha certamente dimostrato in questo caso la sua efficacia provenendo infatti 7 delle 11 elette del centrosinistra dal listino del Presidente Marrazzo. In Abruzzo sono state elette 7 candidate donne nel listino e 2 nel proporzionale. In Toscana ben 16 elette su un totale di 65 consiglieri. In Emilia Romagna le donne elette nel 2005 sono state solo 5 su 50. In Lombardia, infine, pur in assenza di previsioni normative in materia di pari opportunità, sono state elette in totale 12 donne, 4 in più della legislatura precedente²⁶.

Per quanto riguarda poi i risultati elettorali delle elezioni regionali del 2010 va innanzi tutto rilevato che il numero di donne Presidenti di Regione è rimasto inalterato (nel Lazio è stata eletta Presidente Renata Polverini e in Umbria Catuscia Marini). In Campania e in Piemonte si è riscontrata la presenza femminile più alta nei neo-eletti Consigli re-

²⁶ Per un'analisi più dettagliata si rinvia a G. BRUNELLI, *Pari opportunità elettorali e ruolo delle Regioni*, in *forum quaderni costituzionali*, 8/2005.

gionali, presenza che rimane in ogni caso bassa attestandosi al solo 23,3%. Meno bene che in passato è andata in Calabria dove non è stata eletta nessuna donna. Una sola donna risulta eletta in Basilicata. In Puglia, Veneto e Lombardia le donne elette sono meno del 10%. In molti casi inoltre, le donne sono state elette non grazie al sistema delle preferenze, ma perché presenti all'interno del "listino" collegato alla candidatura del Presidente²⁷.

6. *Quali le soluzioni possibili per favorire la rappresentanza femminile? Uno sguardo al "modello campano"*

Nella corretta valutazione dei risultati ottenuti nelle recenti elezioni regionali e degli eventuali correttivi che possono essere introdotti, atti a favorire la rappresentanza di genere, non deve dimenticarsi che la validità delle misure volte a consentire la parità di accesso alle cariche elettive non va considerata in assoluto, ma sempre in rapporto al sistema elettorale sul quale esse agiscono. È vero infatti che generalmente un sistema elettorale su base proporzionale, come quello prescelto nelle Regioni, viene considerato maggiormente *women friendly* – soprattutto se accompagnato da meccanismi atti a favorire la rappresentanza di genere – di quanto non sia un sistema maggioritario. Tuttavia la scelta di prevedere una quota minima di candidate nelle liste elettorali, soluzione adottata in alcune Regioni al fine di favorire la rappresentanza di genere, in un sistema elettorale su base proporzionale con liste plurinominali e voto di preferenza, non sembra in grado di promuovere la parità di accesso alla carica di consigliere regionale, come hanno dimostrato le ultime due tornate elettorali regionali. Come si è a ragione affermato infatti, la difficoltà che in circoscrizioni molto ampie – dove prevale un consenso legato a interessi e organizzazioni di categorie, gruppi e/o corporazioni – hanno

²⁷ Si rinvia ai grafici presentati al capitolo II nonché all'analisi a cura di M.R. CAGNATTO e C. OCCHIALINI, *Donne e politica nel Lazio (aggiornamento). La presenza delle donne negli organi elettivi della Regione Lazio, degli enti locali dopo le ultime elezioni del 28-29 aprile 2010*. Roma, 20 maggio 2010. Università di Roma 3 - Gender Interuniversity observatory.

le donne di competere alla pari con gli uomini è accentuata dalla presenza di un ceto politico maschile già affermato, con un consenso radicato e in grado di reperire risorse finanziarie anche ingenti per lo svolgimento delle campagne elettorali²⁸.

Secondo alcuni nell'ambito del sistema elettorale prescelto dalle Regioni un modo per favorire la presenza femminile sarebbe piuttosto quella di introdurre la cosiddetta "preferenza di genere", cioè un meccanismo normativo che favorisca la manifestazione di voti di preferenza in favore di candidati di sesso femminile prevedendo, in particolare, che l'elettore, per la lista di candidati già caratterizzata da un'equilibrata presenza di entrambi i sessi, possa esprimere due preferenze stabilendo che in tal caso il secondo voto vada ad un candidato di genere diverso dal primo. Questo è all'incirca quanto previsto dalla Regione Campania con la recente legge elettorale n. 4 del 2009. La legge campana resta improntata al sistema elettorale proporzionale, ma abolisce il cd. listino regionale prevedendo l'attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale: tali liste ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio se il Presidente consegue più del 45% dei voti validi mentre ne ottengono almeno il 55% se il Presidente consegue meno del 45 % dei voti validi. Per quel che riguarda la rappresentanza di genere prevede poi che «in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati»; inoltre, che

in occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e nei messaggi autogestiti devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Infine, la legge in oggetto prevede una misura del tutto nuova e cioè che l'elettore possa esprimere uno o due voti di preferenza e che in

²⁸ Così F. PASTORE, S. RAGONE, *op. cit.*, pp. 12-13.

questo caso una delle due preferenze espresse debba riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista.

La Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di costituzionalità della legge campana dinnanzi ad essa sollevata dal Governo con decisione n. 4 del 2010²⁹. In particolare, i principi costituzionali che secondo l'impugnativa del Governo si reputavano lesi dalla previsione della doppia preferenza sarebbero, oltre a quello di eguaglianza formale, quelli relativi al diritto all'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 48 e all'art. 51 della Costituzione. Sulla base di quanto si è osservato in precedenza sembra difficile concordare con la posizione del Governo, non potendo di fatto ascrivere una tale misura tra quelle forti, ma solo tra quelle che, senza incidere sul risultato, consentono tuttavia di favorire un eguale accesso delle donne alle cariche elettive intervenendo esclusivamente nella presentazione delle candidature. Con riguardo ai vantaggi che tale specifica previsione introduce è evidente che solo in tal modo si può evitare che l'incremento della presenza delle donne nel Consiglio regionale rimanga irrealizzato, cosa che, come si è visto, rischia di accadere se le uniche misure previste sono quelle dell'inserimento nelle liste di una certa percentuale di donne. Inoltre, con la preferenza così prevista, questa misura consente l'elezione di donne in grado di raccogliere un consenso diretto alla loro persona.

Per quel che riguarda poi la libertà di voto garantita dall'art. 48 della Costituzione questa non appare in alcun modo compromessa dalla legge campana poiché l'elettore può scegliere di esprimere soltanto un voto di lista oppure una preferenza del tutto svincolata dalla preferenza di genere, poiché il meccanismo suddetto scatta solo quando si opti per la doppia preferenza. Con riferimento infine alla presunta lesione del diritto all'elettorato passivo e al principio di eguaglianza deve essere rilevato che

²⁹ Per un commento alla sent. vedi: L. CALIFANO, *L'assenso "coerente" della Consulta alla preferenza di genere*, in *Quad. cost.*, 2/2010, p. 404 ss.; M. RAVERAIRA, *"Preferenza di genere": azione positiva o norma antidiscriminatoria?*, in *federalismi.it*, 3/2010; G. FERRI, *Le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e la "preferenza di genere" in Campania*, in *Le Regioni*, 4/2010, p. 902 ss.

la preferenza di genere non attribuisce alla donne candidate alcuna garanzia di risultato poiché l'elezione dei candidati della stessa lista è determinata dal numero di voti ottenuti: la necessaria «parità di chance fra liste e fra candidati della stessa lista» non può considerarsi compromessa, tanto più che è data possibilità all'elettore di limitarsi a una sola preferenza³⁰.

In effetti, a detta della Corte costituzionale, la previsione della legge elettorale campana che ha provveduto ad introdurre il meccanismo della doppia preferenza non può ritenersi incostituzionale posto che essa «non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare»³¹. Infatti, come osserva la Corte,

in applicazione della norma censurata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, il sorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile³².

Dunque, «la prospettazione di queste eventualità – tutte consentite in astratto dalla normativa censurata – dimostra che la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone»³³. Ciò comporta quindi che la nuova regola introdotta dalla legge elettorale campana possa considerarsi «una misura promozionale, ma non coattiva»³⁴. Sotto il profilo poi della libertà di voto di cui all'art. 48 la Corte costituzionale evidenzia come leggi che stabiliscono il numero di pre-

³⁰ Sul punto vedi il commento alla legge di M. CAIELLI, *La nuova legge elettorale della Regione Campania: a sostegno della costituzionalità delle norme di promozione della democrazia paritaria*, in *federalismi.it*, 16/2009.

³¹ Punto n. 3.3 del *Considerato in diritto*.

³² Punto n. 3.3 del *Considerato in diritto*.

³³ Punto n. 3.3 del *Considerato in diritto*.

³⁴ Punto n. 3.3 del *Considerato in diritto*.

ferenze esprimibili non sia certo lesivo della libertà di voto e parimenti non lo è «la condizione di genere cui l'elettore campano viene assoggettato, nell'ipotesi in cui decida di avvalersi di una seconda preferenza»³⁵. In definitiva quindi, a detta della Corte, i diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati:

il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice.

Secondo il giudice costituzionale, quindi

non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare³⁶.

Le elezioni che anche per la Regione Campania si sono svolte nel marzo 2010 hanno mostrato gli effetti benefici dell'introduzione della doppia preferenza, collocando infatti la Regione al primo posto quanto a numero di donne elette³⁷ nel Consiglio regionale, anche se si tratta, come si è già esaminato, di una presenza femminile ancora lontana dal realizzare quelle pari opportunità nella rappresentanza che la Costituzione ormai prevede. Anche se la soluzione offerta dalla legge campana non può, quindi, assicurare che si giunga ad un equilibrio dei generi nella politica, tuttavia, secondo la Corte costituzionale l'indirizzo da essa prescelto è sicuramente da legittimare e da promuovere.

³⁵ Punto n. 3.3 del *Considerato in diritto*.

³⁶ Punto n. 3.3 del *Considerato in diritto*.

³⁷ Vedi *infra*, cap. II, tab. 1.

re³⁸. Tutto quanto osservato conduce quindi a guardare con favore alla soluzione campana dell'introduzione della doppia preferenza che rappresenta, innegabilmente, un "modello" che, avendo dato buona prova di se, appare certo riproducibile anche in altre Regioni³⁹.

³⁸ Cfr. E. CATELANI, *Statuti regionali e tutela del principio delle pari opportunità: prime leggi regionali di attuazione*, in *federalismi.it*, 7/2010, p. 17.

³⁹ A tal proposito nella Regione Lazio si segnala la presentazione di due proposte di legge. Una prima proposta è quella (n. 100 del 5 novembre 2010) di iniziativa dei Consiglieri G. Rodano, A.M. Tedeschi, V. Maruccio, avente ad oggetto l'introduzione della doppia preferenza nella legge regionale n. 2 del 13 gennaio 2005. Nella relazione che accompagna il progetto si legge che "chi scrive questa legge ritiene che il listino non sia uno strumento sufficientemente utile ai fini di una equilibrata rappresentanza in un'istituzione come il Consiglio regionale e ritiene che per sostenere un ruolo attivo delle donne nelle istituzioni e in politica sia utile affiancarlo ad un provvedimento normativo simile a quello recentemente adottato dalla Regione Campania all'interno della L. R. 04/09 e sul quale la Corte costituzionale ha espresso parere positivo con sentenza n. 04/10, che prevede appunto la possibilità di esprimere sulla scheda elettorale una doppia preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una dovrà riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Uno strumento di questo genere potrebbe contribuire ad un miglior equilibrio di rappresentanza in un'assemblea elettiva così importante come il Consiglio regionale del Lazio". La seconda proposta (n. 123 del 9 dicembre 2010) – di iniziativa dei consiglieri B. Astorre, E. Montino, C. Moscardelli, C. Lucherini, M. Mei e M. Perilli recante "disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla l. r. 13 gennaio 2005, n. 2" – come si legge nella relazione – "confermando il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione vincente e garantendo rappresentanza consiliare a tutte le province del Lazio, intende favorire la piena espressione della volontà popolare attraverso l'abolizione del listino e quindi l'elezione diretta di tutti i settanta consiglieri regionali e la rappresentanza delle donne nelle istituzioni, attraverso l'espressione, sulla scheda elettorale, di un doppio voto di preferenza, vincolato all'alternanza di genere". Inoltre, con riferimento alla rappresentanza di genere, il c. 2 dell'art. 1 della proposta di legge prescrive la misura in cui i due sessi devono essere rappresentati che non deve essere superiore al cinquanta per cento pena l'inammissibilità della lista. "Si garantisce quindi la parità di accesso tra uomini e donne alla competizione elettorale, superando la misura dei due terzi prevista dalla precedente legge elettorale". Viene quindi introdotto il principio della doppia preferenza mutuandolo espressamente dalla legge elettorale della Regione Campania.

CAPITOLO II

I risultati elettorali e la presenza delle donne nelle istituzioni rappresentative del Lazio

1. *Premessa*

Come è ben noto, le ultime elezioni che hanno condotto alla scelta di un nuovo Presidente ed al rinnovo del Consiglio regionale nel Lazio si sono svolte, contestualmente alle elezioni in altre 12 Regioni Italiane⁴¹, il 28 e 29 marzo del 2010. In questa occasione due donne si sono contese il ruolo di Presidente della Regione: Renata Polverini⁴² – sostenuta da Pdl, Udc, La Destra, Lista civica Polverini, Udeur, Il popolo della Vita-La voce dei consumatori, Pensionati, Alleanza di centro-Pionati e Liberal-Sgarbi – ed Emma Bonino, sostenuta da Pd, Idv, Sinistra Ecologia Libertà di Vendola, Verdi, Partito Socialista, Federazione della sinistra, Lista Bonino-Pannella, Lista civica. Terza candidata Marzia Marzoli, sostenuta dalla Rete dei cittadini. In una partita che si è giocata quindi tutta al femminile, la vittoria è spettata a Renata Polverini.

Se la presenza di una donna al vertice della Regione rappresenta un dato indubbiamente rilevante, l'incidenza politica delle donne nel

⁴¹ Oltre al Lazio le elezioni del 28 e 29 marzo 2010 hanno riguardato: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Calabria, Piemonte, Liguria, Umbria, Campania e Basilicata.

⁴² Sulla cosiddetta “vicenda liste”, sulla vicenda cioè dell'esclusione della lista del Pdl nella circoscrizione di Roma sia consentito rinviare a M.G. RODOMONTE, A. STERPA, *Le elezioni nella Regione Lazio: un complesso mosaico di norme, giudizi e scelte politiche*, in *federalismi.it*, 6/2010.

Lazio, come nel resto delle Regioni italiane, appare tuttavia ancora assai scarsa.

Infatti, per un verso il Lazio si segnala per essere, assieme all'Umbria, dove è risultata eletta Catuscia Marini del Pd, una delle due sole Regioni che hanno eletto Presidenti donna rispetto ai ben 18 uomini Presidenti di Regione nel resto d'Italia. Per un altro verso, tuttavia, non può certo negarsi che la presenza scarsa di donne ai vertici delle Regioni italiane trovi corrispondenza anche nello scarso numero di donne elette nei Consigli regionali. Nel Consiglio regionale della Regione Lazio risultano elette infatti solo 12 consigliere donne. Esaminando poi quanto avviene negli altri livelli territoriali di governo sempre all'interno della Regione Lazio la presenza, se non spesso l'assenza, delle donne nelle assemblee elettive sembra essere una costante in grado di accomunare le amministrazioni locali anche al di là della rispettiva collocazione politica.

In definitiva, come si esaminerà nelle pagine che seguono, la presenza delle donne nella Regione e nelle amministrazioni locali è ancora molto esigua. La riflessione su quanto è stato fatto e su quanto ancora c'è da fare sulla strada della concreta attuazione del principio delle pari opportunità nella politica deve evidentemente partire dai dati. Dati sui quali è senza alcun dubbio opportuno riflettere per tentare di indicare la strada che possa condurre, in un futuro – si spera – non troppo lontano, a consentire che la rappresentanza istituzionale rifletta la realtà sociale nella quale le donne sono presenti e spesso attive protagoniste. Come ha affermato il Ministro per le pari opportunità Mara Carfagna si tratta indubbiamente di «affermare... una nuova cultura che prenda coscienza dei valori, dei talenti e dell'indispensabilità del contributo che le donne possono portare nei processi decisionali»⁴³; una nuova cultura che tuttavia sembra ancora stentare ad affermarsi soprattutto in politica e per un complesso di ragioni delle quali si tenterà di dare conto nel corso di queste pagine.

Il punto di partenza della riflessione è dunque rappresentato da un'analisi quantitativa della presenza femminile nelle assemblee eletti-

⁴³ Così il Ministro per le Pari opportunità nel corso del *question time* sulla presenza delle donne nelle istituzioni, Leg. 16°, Aula, Resoconto stenografico della seduta n. 370 del 29.04.2010.

ve del Lazio. La prima parte di questo studio non può dunque che prendere le mosse, per tutto quanto si è affermato, dall'analisi concreta della presenza delle donne in particolare nei Consigli regionali, provinciali, comunali e nei municipi romani, senza peraltro trascurare l'analisi della presenza delle donne anche all'interno degli organi di governo. L'analisi quantitativa riferita a ciascun livello territoriale di governo all'interno del Lazio è tuttavia preceduta da una breve analisi dei sistemi elettorali presenti in ciascun livello di amministrazione: l'analisi quantitativa appare infatti incompleta laddove non venga correttamente collegata al sistema elettorale prescelto, in considerazione del fatto che questo non appare influente, come si è già provveduto ad esaminare, rispetto all'attuazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive.

2. Il Consiglio regionale del Lazio e le elezioni del 28 marzo 2010

2.1. La legislazione elettorale nelle Regioni a Statuto ordinario

Con riferimento al sistema elettorale attualmente in vigore nelle Regioni a Statuto ordinario, è necessario ricordare che, secondo quanto previsto dall'art. 122 Cost., così come riformato nel 1999,

il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Per le Regioni a Statuto ordinario, quindi, la disciplina del sistema di elezione è riservata alla legge regionale nel quadro, però, dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

Come è noto, il legislatore nazionale è intervenuto con ritardo rispetto alla previsione costituzionale, avendo infatti provveduto ad adottare la legge cornice statale di cui all'art. 122 Cost. solo nel 2004. Si tratta della legge n. 165 che, in attuazione dell'art. 122 Cost., si limita in re-

altà a dettare solo alcuni scarni principi in materia di ineleggibilità (art. 2); in materia di incompatibilità (art. 3) e in materia di sistema di elezione (art. 4). In particolare, per quel che attiene più specificamente il sistema di elezione, la legge n. 165/2004 prevede, quali principi fondamentali, l'individuazione da parte delle Regioni di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio e che assicuri la rappresentanza delle minoranze; la contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nel caso in cui la Regione opti per l'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto; il divieto, infine, di mandato imperativo.

Nella fase – quindi, non breve – che è intercorsa tra l'approvazione della revisione costituzionale del 1999 e l'entrata in vigore della legge statale che avrebbe dovuto porre i principi fondamentali in materia elettorale, la stessa legge cost. n. 1 del 1999 all'art. 5, c. 1, ha provveduto inoltre a predisporre un regime transitorio in base al quale, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti e delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente della Giunta regionale avrebbe dovuto essere contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli e svolgersi con le medesime modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, cioè della legge n. 43 del 1995. Il risultato è stato così quello di "irrigidire"⁴⁴ tale normativa ed il sistema "misto" di elezione da essa introdotto. Si tratta infatti di un sistema caratterizzato da «un complesso (e confuso...) *mix* di proporzionale e maggioritario, con netta dominanza tuttavia del primo»⁴⁵ con i quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione eletti infatti sulla base di liste provinciali concorrenti e il quinto restante «eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti». La presentazione,

⁴⁴ Come sostenuto dalla Corte costituzionale nella sent. n. 196 del 2003 «in pratica ciò comporta che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo Statuto», essendo possibili solo interventi di dettaglio «per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dall'art. 5 della legge cost. n. 1/1999». Cfr. il commento alla sentenza di A. MORRONE, *Sistema elettorale e prorogatio degli organi regionali*, in *Le Regioni*, 6/2003, p. 1269 ss.

⁴⁵ Così T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, *Lineamenti di diritto regionale*, Milano, 2005, p. 31.

inoltre, della lista regionale deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della Regione. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali e può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista: è ammesso cioè il cosiddetto voto disgiunto. Secondo l'art. 5, c. 1 della legge cost. 1 del 1999 sono infine candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali, tra cui viene proclamato eletto quello che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale, come anche il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. Diversamente quindi da quanto originariamente previsto dalla legge n. 43 del 1995 che aveva introdotto la designazione popolare indiretta del Presidente della Giunta, poiché consentiva di indicare il candidato alla presidenza nella persona del capo della lista su cui confluivano i maggiori consensi, la legge cost. n. 1 del 1999 ha previsto per il regime transitorio l'elezione a suffragio universale, con voto diretto, personale, libero e segreto, del Presidente della Giunta, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, contestualità che assurge a principio fondamentale inderogabile da parte del legislatore regionale per tutti gli Statuti che optino per la forma di governo suggerita dal legislatore costituzionale (art. 4 della legge n. 165 del 2004).

2.2. Il sistema elettorale ed il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna

Come è stato a ragione evidenziato, oltre ai principi in materia elettorale previsti nella legge statale n. 165/2004, un principio fondamentale è «direttamente desumibile dal testo costituzionale»⁴⁶: dal combinato disposto dell'art. 117, c. 7 e dell'art. 51 Cost., dopo la novella costituzionale del 2003 (l. c. n. 1/2003), può infatti farsi di-

⁴⁶ P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *Diritto regionale*, Torino, 2009, p. 159.

scendere il principio, vincolante anche per il legislatore regionale, delle “pari opportunità” tra uomo e donna. Il c. 7 dell’art. 117 Cost. prevede infatti che «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive», mentre l’art. 51 Cost., successivamente alla modifica intervenuta nel 2003, prevede non solo, come già prima della revisione, che «tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», ma anche che «a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

Il principio di pari opportunità, desumibile dunque oggi dal dettato costituzionale, trova inoltre spazio anche in molti degli Statuti regionali adottati dopo la riforma del 2001⁴⁷.

In particolare, lo Statuto della Regione Lazio, approvato l’11 novembre 2004, all’art. 19, c. 2, dopo aver ricordato che

il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare,

stabilisce che

la legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.

Lo Statuto regionale si limita quindi, come è evidente, a ribadire un principio già chiaramente presente a livello costituzionale. D’altro canto, non è allo Statuto che spetta disciplinare la materia elettorale – come anche la Corte costituzionale ha provveduto ad affermare – ma alla legge regionale, pur essendo riconosciuta allo Statuto dall’art. 123 Cost. la determinazione della forma di governo all’interno della

⁴⁷ Cfr. cap. I.

quale ben potrebbe essere ricompresa la materia elettorale. La previsione tuttavia di cui all'art. 122 Cost. in base alla quale tale materia deve essere regolata con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, riduce gli spazi di intervento della fonte statutaria che, come ha sostenuto la Corte costituzionale, «in questo quadro è chiamata a svolgere un ruolo necessariamente ridotto, seppur significativo» (C. cost. n. 2/2004). In particolare, allo Statuto spetta scegliere se optare o meno a favore dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, secondo quanto in particolare previsto dall'art. 122 Cost. e, nel caso di rinuncia all'elezione diretta, stabilire le modalità di elezione del Presidente⁴⁸. La disciplina relativa al sistema di elezione del Consiglio o del Presidente, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono invece di competenza della legge elettorale regionale così come spetta altresì sempre al legislatore regionale, come chiaramente si evince dal già richiamato c. 7 dell'art. 117 Cost., promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale che ha provveduto a disciplinare il sistema elettorale nella Regione Lazio è la legge regionale n. 2 del 13 gennaio 2005 recante «disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale». Si tratta di una delle prime leggi regionali in materia elettorale⁴⁹ suc-

⁴⁸ Sempre allo Statuto spetta inoltre disciplinare tutti gli aspetti del funzionamento degli organi elettivi che non incidono direttamente sulla materia elettorale, quali la disciplina della *prorogatio* degli organi regionali e la disciplina dello scioglimento del Consiglio e delle dimissioni del Presidente ai sensi dell'art. 126 Cost.; la disciplina dei poteri degli organi della Regione a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali; le scelte in materia di forma di governo che condizionano la materia elettorale o che comunque incidono su di essa, quali la disciplina dell'indizione delle elezioni e l'individuazione del numero dei consiglieri regionali; alcune possibili scelte sul procedimento di approvazione delle leggi elettorali. Cfr. P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *op. cit.*, p. 159.

⁴⁹ Alcune leggi elettorali regionali sono state introdotte prima dell'approvazione della legge n. 165 del 2004 (Abruzzo, Lombardia e Toscana); la legge elettorale del Lazio assieme alla Calabria e alla Puglia sono state approvate nel 2005. Quella della Regione Campania, infine, nel 2009.

cessive alla riforma del titolo V che tuttavia, come in altri casi, si limita ad apportare alcuni scarni ritocchi al sistema elettorale previgente, senza introdurre sostanziali novità a quanto già previsto nella legge n. 43 del 1995 e ulteriormente richiamato dall'art. 5 della l. cost. n. 1 del 1999⁵⁰. Anche sotto il profilo della promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive i contenuti dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2005, pur introducendo delle misure certamente non ascrivibili a quelle «misure minime di non discriminazione», già richiamate dalla Corte costituzionale nella decisione n. 49 del 2003, in base alle quali è sufficiente che le liste elettorali comprendano candidati di entrambi i sessi, non possono certo ascriversi nemmeno a quelle misure più incisive che proprio la previsione costituzionale non sembrerebbe in realtà escludere. Secondo quanto stabilito infatti dal secondo comma dell'art. 3 in ogni gruppo di liste, sia quelle circoscrizionali che quelle regionali, cioè il cosiddetto “listino”, «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati». In «caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina». Per quel che riguarda le sanzioni nel caso in cui i movimenti ed i partiti politici presentatori di liste non abbiano rispettato la proporzione prevista all'art. 3, c. 2 «sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito». Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma. La legge regionale prevede inoltre al comma 3 dell'art. 3 che la lista regionale sia composta in modo che «entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura». Nel caso del “listino” i seggi vengono attribuiti ai candidati secondo l'ordine della lista, trattandosi di una lista bloccata che esclude quindi il voto di

⁵⁰ A. STERPA, *Un nuovo sistema elettorale per la Regione Lazio: ipotesi di lavoro*, in *federalismi.it*, 18/2008.

preferenza. Sono infine inammissibili le liste regionali che non prevedono la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.

2.3. I risultati elettorali e le candidature nelle elezioni regionali del 2010. Il caso della Regione Lazio

Le ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio e per l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione si sono svolte il 28 e 29 marzo del 2010.

Analizzando i risultati appare immediatamente evidente la scarsa presenza di donne elette. Su un totale di 73 consiglieri⁵¹ sono risultate elette solo 12 donne oltre alla Presidente della Regione Renata Polverini. Delle 12 consigliere, 7 sono state elette nel listino della Polverini. A queste si aggiungono le 5 donne elette con voto di preferenza nelle liste circoscrizionali: Olimpia Tarzia, eletta nella lista della Polverini nella circoscrizione di Roma e Provincia, che ha ottenuto il numero più alto di preferenze tra le donne elette nelle liste circoscrizionali (21.545 preferenze); Margherita Hack, eletta per «rifondazione comunista – sinistra europea – comunisti italiani» sempre nella circoscrizione di Roma e Provincia e Emma Bonino, che hanno entrambe rinunciato; Giulia Rodano eletta sempre nella circoscrizione di Roma e Provincia nelle fila dell'Idv; Anna Maria Tedeschi, sempre appartenente all'Idv, eletta a Frosinone. Non risultano consigliere donna elette nella lista del Pd nella quale risultano e-

⁵¹ I consiglieri della Regione Lazio sono però attualmente 70 a seguito delle decisioni del TAR Lazio n. 198 e n. 199 del 2010 con le quali il Tribunale amministrativo del Lazio, sez. II bis, ha annullato i verbali dell'Ufficio Centrale Regionale e degli Uffici Centrali Circoscrizionali nella parte in cui assegnavano tre ulteriori seggi e proclamavano eletti Enzo Di Stefano (Lista Polverini), Giancarlo Gabbianelli (Pdl) e Gianfranco Sciscione (Lista Polverini), contrariamente a quanto previsto dallo Statuto regionale che prevede un massimo di 70 consiglieri. Il Tar Lazio ha infatti deciso nel merito a favore della competenza esclusiva dello Statuto regionale nel definire il numero dei consiglieri, diversamente da quanto previsto dalla legge elettorale regionale. Il Consiglio di Stato nel dicembre 2010 ha infine respinto il ricorso proposto dai 3 consiglieri contro la decisione del TAR Lazio. In tema si rinvia a A. STERPA, *Il numero dei consiglieri regionali tra giudice amministrativo e Corte costituzionale*, in *Il Foro amministrativo*, 9/2010, p. 3052 ss.

letti invece 15 consiglieri uomini. Considerando le due donne elette che hanno rinunciato, le donne che attualmente siedono al Consiglio regionale sono in tutto 10.

Se dai risultati si passa ad osservare le candidature appare tuttavia evidente che la scarsa presenza di donne elette non può essere collegata ad una mancata applicazione delle previsioni in materia di parità di accesso alle cariche elettive contenute nella legge elettorale del Lazio e più sopra richiamate. Nei tre “listini” presentati, cioè nelle liste regionali con voto bloccato, le donne risultano infatti candidate in misura all’incirca pari rispetto agli uomini, così come previsto nella legge elettorale regionale (8 donne sono state candidate nella lista “Polverini Renata per il Lazio” nella quale risultano candidati 7 uomini; nella lista “Emma Bonino presidente” sono state candidate 7 donne e 8 uomini; nella lista “rete dei cittadini” sono presenti 6 donne e 5 uomini). Considerando inoltre – come si è già provveduto ad evidenziare – che la lista regionale è una lista bloccata e che i seggi vengono attribuiti secondo l’ordine della lista, non è indifferente la posizione che le candidate hanno all’interno della lista stessa. Nella lista regionale di Renata Polverini la candidata Presidente è seguita da altre 3 donne candidate alla carica di consigliere regionale (in ordine: Alessandra Mandarelli; Gina Cetrone; Isabella Rauti); nella lista “Emma Bonino Presidente” le candidature femminili e maschili si alternano.

Passando ad esaminare le liste circoscrizionali ricordiamo che, in questo caso, per quel che attiene la parità di accesso, secondo quanto previsto nella legislazione elettorale, vige la regola che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Nelle liste circoscrizionali le donne, quindi, non sono presenti in misura paritaria rispetto agli uomini come avviene nelle liste regionali pur se, in questo caso, la regola è quella della presenza di candidati di un sesso non superiore ai due terzi delle candidature. Tale riduzione della presenza di candidate di sesso femminile, conseguente alle previsioni contenute nella legge elettorale regionale e riferita alle liste provinciali, è evidente nelle liste provinciali di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo in misura pressoché indifferente nei due opposti schieramenti. Un discorso a parte merita la lista provinciale di Roma. In questo caso, infatti, si devono segnalare delle evidenti eccezioni a fa-

vore di una più ampia candidatura femminile. La lista di candidature del partito democratico presenta infatti nella circoscrizione di Roma un numero di candidate donne pari agli uomini (21 uomini e 20 donne). Nella lista “rifondazione comunista – sinistra europea – comunisti italiani” sono presenti 18 donne candidate consigliere e 23 uomini. Nella lista civica “cittadini/e per Bonino” le donne candidate sono in tutto 14 a fronte di 16 uomini candidati. Esaminando però i risultati elettorali quasi nessuna donna risulta eletta nelle tre liste che si sono segnalate. Nessuna donna, in particolare, è eletta tra le fila del partito democratico nella cui lista le donne sono quasi tutte collocate in fondo per numero di preferenze ottenute. Anche negli altri casi segnalati, a parte alcune rare eccezioni (come nel caso di Margherita Hack che risulta la prima delle elette avendo riportato il maggior numero di preferenze nella lista di rifondazione comunista - sinistra europea e comunisti italiani), le donne non solo non risultano elette, ma hanno sempre un numero di preferenze inferiori rispetto agli uomini.

Quanto osservato ci consente per un verso di fare una prima osservazione e cioè che la presenza di un certo numero di donne, per quanto esiguo, nel Consiglio regionale del Lazio è stata di fatto resa possibile proprio da una previsione legislativa che assicura una rappresentanza paritaria in liste bloccate, dove cioè non è presente il voto di preferenza.

L’osservazione dei risultati elettorali della Regione Lazio lascia invece aperto un altro interrogativo e cioè quello relativo alla ragione per cui le donne, pur essendo in molti casi candidate in misura pari agli uomini nelle liste provinciali, e quindi anche in misura superiore rispetto a quanto la legge elettorale prevede, ottengano comunque un numero di preferenze quasi sempre inferiore rispetto a candidati di sesso maschile dello stesso partito. Tale fenomeno – il numero più esiguo di preferenze espresse a favore di candidate donne rispetto agli uomini – è di fatto indifferente rispetto al numero di candidati e candidate presenti nelle liste. Infatti, anche nei casi in cui i singoli partiti presentino, come in alcune ipotesi nella lista provinciale di Roma, un numero di candidati di sesso maschile inferiore al limite dei due terzi prescritto per legge, ciò non avvantaggi comunque la possibilità per le donne di essere votate, come appare chiaramente

nel caso della lista del partito democratico presentata nella circoscrizione di Roma. Quanto osservato, in realtà, appare confermare ciò che è avvenuto nelle recenti elezioni regionali anche in altre Regioni dove la presenza di donne elette in ciascun Consiglio regionale è in alcuni casi risibile; in altri casi le donne sono del tutto assenti, come per la Calabria e la Basilicata. La Campania è la Regione che si segnala invece per il numero più elevato di consigliere elette nelle ultime elezioni anche grazie al meccanismo della doppia preferenza al quale abbiamo già fatto riferimento e che, senza dubbio, ha rappresentato un elemento che ha consentito di accrescere il numero di donne nel Consiglio rispetto alle passate elezioni. Ricordiamo inoltre che delle 93 donne elette su un totale di 707 consiglieri regionali nelle elezioni del marzo del 2010 ben 24 sono state elette nei listini dei candidati Presidenti.

Tabella 2.1.

Regione	Componenti Consiglio regionale	Donne elette in ciascun Consiglio regionale	%
Calabria	48	0	0
Basilicata	30	0	0
Puglia	78	4	5,1
Veneto	60	4	6,7
Lombardia	80	6	7,5
Liguria	40	6	15
Marche	43	7	16,3
Lazio	73*	12*	16,4
Umbria	30	5	16,7
Emilia-Romagna	50	10	20
Piemonte	60	13	21,7
Toscana	55	12	21,8
Campania	60	14	23,3
Totale	707	93	13,2

*Ricordiamo che attualmente i consiglieri sono in tutto 70 e tra questi le donne in tutto 10. Vedi nota n. 51.




Figura 2.1.




Figura 2.2.




Figura 2.3.




Figura 2.4.




Figura 2.5.

3. *Il Consiglio provinciale di Roma e le elezioni del 13 e 14 aprile 2008*

3.1. Il sistema elettorale

Per quel che riguarda il sistema di elezione per le province le leggi n. 81 del 1993 («elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale»), la successiva legge n. 265 del 1999 e il «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (l. n. 267 del 2000) hanno introdotto l'elezione popolare diretta del Presidente della Provincia. Il Presidente della Provincia viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale. L'elettore vota contemporaneamente per un candidato a Presidente della Provincia e per uno dei candidati al Consiglio provinciale. Per le elezioni provinciali non è ammesso il «voto disgiunto», cioè il voto per un Presidente della Provincia di una lista o di un gruppo di liste e per un candidato al Consiglio provinciale di un'altra lista o gruppo di liste. Viene eletto Presidente della Provincia chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta si procede a un secondo turno elettorale di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al Consiglio provinciale dichiarati al primo turno e possono anche dichiarare di collegarsi ad altri gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. La ripartizione dei seggi tra le liste avviene con metodo proporzionale, in particolare con metodo dell'Hondt. Al fine di assicurare però al Presidente eletto la disponibilità di una sicura maggioranza consiliare che realizzi l'indirizzo approvato dal corpo elettorale, è prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate al Presidente eletto. Nulla si prevede infine, a differenza di quanto avviene per le elezioni regionali, in materia di parità di accesso alle cariche elettive.

3.2. I risultati elettorali e le candidature

Le elezioni per la Provincia di Roma si sono svolte il 13 e 14 aprile del 2008 al primo turno e con successivo ballottaggio il 28 aprile tra i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che al primo turno avevano ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio della Provincia di Roma è composto da 45 consiglieri più il Presidente della Provincia⁵². Di questi sono solo 3 le donne elette che attualmente fanno parte del Consiglio (tutte appartenenti al Pd), tra cui la Presidente del Consiglio provinciale Giuseppina Maturani (PD). Le donne consigliere sono quindi solo il 7% circa dei consiglieri della Provincia di Roma, ancor meno quindi di quella percentuale, pur esigua, di donne presenti nel Consiglio regionale della Regione Lazio (14,2%)⁵³.

⁵² Il c. 2 dell'art. 37 del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede che “il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) Da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) Da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) Da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) Da 24 membri nelle altre province”.

È necessario ricordare che l'art. 2, c. 184 della legge n. 181 del 2009 ha previsto che “il numero dei consiglieri comunali e provinciali è ridotto del 20%. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia”. Successivamente, l'art. 1, c. 2 del D.L. n. 2 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 2010, ha disposto che le disposizioni di cui al comma 184, dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009 “si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”.

Per la Provincia di Roma e per le altre Province nell'esame comparato dei consiglieri uomini e donne si è tenuto conto del numero complessivo dei consiglieri escluso il Presidente.

⁵³ Ricordiamo invece che la percentuale di donne elette nel Consiglio regionale del Lazio è del 16,4% perché calcolata sulla base del fatto che le donne elette sono state in tutto 12 (ma le consigliere regionali sono attualmente 10

Esaminando le liste dei candidati nei due principali schieramenti (quelli che hanno sostenuto il candidato alla Presidenza Nicola Zingaretti e quelle che hanno sostenuto Alfredo Antoniozzi) è possibile fare alcune osservazioni.

In primo luogo, l'assenza di qualunque previsione normativa che favorisca la presenza delle donne nelle candidature ha avuto come conseguenza un numero piuttosto esiguo di candidate donne nelle elezioni per la Provincia di Roma del 2008. Infatti, su 405 candidati dei due principali schieramenti le donne presenti nelle diverse liste sono in tutto 82 rappresentando quindi il 20% circa del totale delle candidature. Questa percentuale si riduce dopo le elezioni dato che la percentuale di donne elette è pari solo al 7% circa dei consiglieri provinciali.

Se si raffronta questo risultato con quello ottenuto alle elezioni regionali si può ritenere che una percentuale di partenza più elevata di donne, cioè una presenza più cospicua di donne nelle liste, anche grazie a previsioni della legge elettorale che incentivano le candidature femminili (prevedendo ad es. che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, come nel caso delle liste circoscrizionali per le elezioni regionali), favorisce solo in parte la presenza di donne elette negli organi rappresentativi. Le donne presenti nel Consiglio regionale del Lazio provengono infatti per oltre la metà dalla lista regionale collegata al Presidente, lista che come è noto è bloccata e non prevede quindi il voto di preferenza come nel caso della lista circoscrizionale. Limitandoci quindi, per il momento, ad esaminare i meccanismi elettorali in grado di avvantaggiare la presenza delle donne alle cariche elettive sembra di poter affermare che la semplice previsione di una soglia minima di candidature femminili (oltre che, evidentemente, ad una soglia massima di candidature maschili) non sia da sola sufficiente, in presenza di un voto di preferenza, a garantire che le donne presenti nelle liste vengano votate. Nelle elezioni provinciali in cui le donne sono in partenza più svantaggiate, poiché non vi è alcuna previsione legislativa che preveda una quota minima di candidate di sesso femminile, le donne che sono state elette rappresentano infatti circa il 7% del totale. Nelle elezioni regionali, se si considera il numero di consiglieri al netto delle

poiché 2 consigliere elette hanno rinunciato) su un totale di 73 consiglieri inizialmente proclamati eletti.

donne elette grazie al listino (65), le donne elette con liste circoscrizionali e voto di preferenza rappresentano il 7,6% del totale (5 in tutto). Si può quindi arrivare ad affermare che la semplice previsione di una quota minima di candidature femminili nelle liste elettorali non sia da sola sufficiente, se non accompagnata da altri meccanismi, ad assicurare la presenza delle donne nelle assemblee rappresentative.

Tabelle 2.2. e 2.3.

Candidati nei due principali schieramenti alle elezioni provinciali di Roma	Donne candidate nei due principali schieramenti alle elezioni provinciali di Roma	%
405	82	20

Consiglieri della provincia di Roma	Donne elette nel consiglio della provincia di Roma	%
45	3	6,7




Figura 2.6.




Figura 2.7.

Tabelle 2.4. e 2.5. Donne candidate nei principali schieramenti

Liste per Nicola Zingaretti Presidente	Donne candidate in ciascuna lista
Partito Democratico	7
Sinistra Arcobaleno	10
Lista Civica per Zingaretti	15
Unione dei Consumatori	14
Bonino - Radicali	10
Italia dei Valori	7
Totale	63

Liste per Alfredo Antoniozzi Presidente	Donne candidate in ciascuna lista
Partito della Libertà	4
Lista Civica per Antoniozzi	12
Partito repubblicano	3
Totale	19




Figura 2.8.




Figura 2.9.

4. *Il Consiglio comunale di Roma. Le elezioni del 13 e 14 aprile 2008*

4.1. Il sistema elettorale

Il sistema elettorale per i Comuni oltre ad essere disciplinato dalle medesime fonti già ricordate per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, è in tutto simile, per i comuni con oltre 15.000 abitanti, al sistema elettorale previsto per la Provincia. Anche in questo caso il Sindaco è eletto infatti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. Il candidato a Sindaco deve essere collegato ad una o più liste di candidati a consigliere comunale. La scheda per l'elezione a Sindaco e per il Consiglio è unica. È ammesso in questo caso voto disgiunto in quanto l'elettore può votare per un candidato alla carica di Sindaco anche non collegato alla lista prescelta. È proclamato eletto Sindaco al primo turno il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza dei voti validi si procede ad un secondo turno elettorale. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno; i candidati hanno tuttavia facoltà di dichiarare anche il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato con liste o gruppi di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. Per quanto attiene l'elezione del consiglio comunale le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. Nel caso del comune di Roma, trattandosi di comune con popolazione superiore ad un milione di abitanti, il Consiglio è composto dal Sindaco e da 60 membri⁵⁴. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candi-

⁵⁴ Sulla riduzione del numero dei consiglieri comunali vedi nota n. 52.

dato della lista da lui votata. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. La ripartizione dei seggi tra liste avviene con formula proporzionale, utilizzando il metodo d'Hondt. Al fine tuttavia di assicurare al Sindaco l'appoggio di una sicura maggioranza consigliare per poter realizzare l'indirizzo prescelto dagli elettori, si prevede l'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate al candidato eletto Sindaco. In particolare:

- a) qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito nella ripartizione proporzionale dei seggi almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi;
- b) qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito nella ripartizione proporzionale dei seggi almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate secondo la ripartizione proporzionale.

4.2. I risultati elettorali e le candidature

Anche le elezioni nel Consiglio comunale della città di Roma si sono svolte il 13 e 14 aprile del 2008. Esaminando le liste dei due principali schieramenti (quelle che hanno sostenuto la candidatura a Sindaco di Gianni Alemanno e quelle che hanno sostenuto la candidatura di Francesco Rutelli) che sono state presentate per l'elezione dei consiglieri comunali può evidenziarsi che su un totale di 804 candidati alla carica di consigliere le donne candidate complessivamente sono 230, a

fronte quindi di 574 uomini. In termini percentuali si tratta quindi del 28,6% di donne candidate alla carica di consigliere comunale, una percentuale dunque più elevata rispetto a quella presentata per le elezioni provinciali. Questa percentuale è destinata a ridursi notevolmente se si guarda però ai risultati elettorali e, quindi, al numero di donne elette nel consiglio comunale di Roma. Su un totale di 60 consiglieri (cui si aggiungono i 4 consiglieri del “gruppo aggiunto” formato da rappresentati stranieri)⁵⁵ le donne sono in tutto 3 a fronte di 57 consiglieri uomini. Dal 28,6% di candidate arriviamo quindi al 5% di donne elette alla carica di consigliere.

Sembra quindi che anche in questo caso si possa confermare quanto già evidenziato a proposito dell’elezione dei consiglieri della Provincia e della Regione e cioè che un numero più elevato di candidate donne non è da solo condizione sufficiente per avere un più elevato numero di donne elette. Qualunque previsione legislativa che si limiti quindi a prevedere la presenza di un numero minimo di donne candidate alle elezioni non sarebbe in grado di assicurare la presenza delle donne nelle assemblee elettive.

Tabelle 2.6. e 2.7.

Candidati alle elezioni comunali di Roma nei due principali schieramenti	Donne candidate alle elezioni comunali di Roma nei due principali schieramenti	%
804	230	28,6

Consiglieri comunali - Comune di Roma 2008	Donne elette nel consiglio comunale di Roma	%
60	3	5

⁵⁵ Secondo l’art. 20 dello Statuto del Comune di Roma “i consiglieri aggiunti sono eletti, in rappresentanza degli stranieri di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), in numero di quattro, salvo risultino dello stesso sesso; in tal caso è proclamato eletto anche il candidato dell’altro sesso che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Le elezioni sono disciplinate da apposito regolamento”. I consiglieri aggiunti fanno parte inoltre del Consiglio con diritto di parola sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno ma senza diritto di voto.




Figura 2.10.




Figura 2.11.

Tabelle 2.8. e 2.9.

Liste per Gianni Alemanno Sindaco	Donne candidate in ciascuna lista
Partito delle Libertà	3
Lista Civica per Alemanno	21
Partito repubblicano	13
Movimento per l'Autonomia	15
La voce dei consumatori	12
Popolo per la vita	5
Totale	69

Liste per Francesco Rutelli Sindaco	Donne candidate in ciascuna lista
Partito Democratico	22
Sinistra Arcobaleno	29
Lista Civica per Rutelli	21
Unione Democratica per i Consumatori	28
Bonino - Radicali	20
Italia dei Valori	9
Moderati al centro per Rutelli	15
Under 30 per Rutelli	17
Totale	161




Figura 2.12.




Figura 2.13.

Tabella 2.10.

Gruppi Consiliari	Numero di consiglieri	Donne appartenenti al gruppo
PDL	34	1
Lista Civica Alemanno Sindaco	1	0
Amore per Roma	2	0
Moderati per Roma	1	0
PD	16	1
Sinistra Arcobaleno	1	0
Lista Civica per Rutelli	1	0
La Destra Storace	2	0
Gruppo Misto	1	1
UDC	1	0
Gruppo Aggiunto (*)	4	1

*Sui consiglieri del gruppo aggiunto si rimanda a nota n. 54.




Figura 2.14.

5. I municipi di Roma. Il I municipio e l'VIII municipio e le elezioni del 13 e 14 aprile 2008

Il 13 ed il 14 aprile del 2008 si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo dei Consigli municipali e l'elezione a suffragio universale e diretto dei Presidenti di ciascuno dei 19 municipi in cui è suddiviso il territorio del comune di Roma. I municipi sono espressione del decentramento amministrativo che trova spazio oggi sia nella Costituzione, a partire dall'art. 5 Cost. e, dopo la riforma del titolo V, nell'art. 118 Cost., sia nel testo unico degli enti locali n. 267/2000 che in particolare all'art. 17, c. 5 stabilisce che «nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale».

In particolare, nel caso del comune di Roma, il capo IV dello Statuto provvede a disciplinare il decentramento territoriale e di funzioni del comune. La volontà di procedere verso l'istituzione della

Città metropolitana⁵⁶ all'interno della quale il decentramento per municipi rappresenta un percorso obbligato, ha condotto a numerose modifiche dello Statuto, tra cui la trasformazione delle originarie circoscrizioni in municipi. L'art. 26 dello Statuto prevede infatti che le circoscrizioni quali organismi di governo del territorio, di gestione ed esercizio delle competenze ad esse attribuite, di consultazione e di partecipazione, sono costituite in Municipi che rappresentano le rispettive comunità curandone e promuovendone gli interessi e lo sviluppo, nel rispetto dell'unità del comune di Roma. Il Consiglio, che ai sensi dell'art. 27, c. 2 dello Statuto è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dei Municipi, è composto dal Presidente del Municipio e da un numero di Consiglieri pari a quello previsto per i Consigli comunali dei Comuni aventi uguale popolazione. I Presidenti e i consiglieri dei Municipi vengono inoltre eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge rispettivamente per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali. Il Consiglio del Municipio è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio con le modalità già descritte per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale.

Per quel che attiene i risultati delle elezioni del 13 e 14 aprile 2008, con le quali si è provveduto anche al rinnovo dei consigli municipali e all'elezione dei Presidenti di ciascuno dei 19 municipi romani, va in primo luogo esaminato il numero di Presidenti donne e uomini dei municipi. Come si evince dalla tabella di seguito riportata le donne elette Presidente di Municipio sono in tutto 3 a fronte quindi di 16 colleghi uomini. Le tre donne elette appartengono una al Pdl, Sara De Angelis, Presidente del Municipio II, e le altre due a schieramenti di centro sinistra e cioè Susana Ana Maria Fantino eletta Presidente del IX Municipio e Antonella De Giusti, Presidente del Municipio XVII.

⁵⁶ Sul tema di Roma Capitale si rinvia a B. CARAVITA (a cura di), *Roma capitale. Gli effetti della riforma sul sistema delle autonomie territoriali del Lazio*, Roma, 2010.

Tabella 2.11.

Municipio	Presidente
I	Orlando Corsetti PD
II	Sara De Angelis PDL
III	Dario Marcucci PD
IV	Cristiano Bonelli PDL
V	Ivano Caradonna PD
VI	Giammarco Palmieri PD
VII	Roberto Mastrantonio PD
VIII	Massimiliano Lorenzotti PDL
IX	Susana Ana Maria Fantino PD
X	Sandro Medici PD
XI	Andrea Catarci PD
XII	Pasquale Calzetta PDL
XIII	Giacomo Vizzoni PDL
XV	Gianni Paris PD
XVI	Fabio Bellini PD
XVII	Antonella De Giusti PD*
XVIII	Daniele Giannini PDL
XIX	Alfredo Miglioni PDL
XX	Gianni Giacomini PDL

*attualmente confluita nell'API




Figura 2.15.

Per quanto riguarda il numero di consigliere donna elette in ciascun municipio, sulla base dei dati riportati nella successiva tabella, sembra confermarsi lo stesso andamento che abbiamo avuto modo di riscontrare negli altri livelli territoriali di governo. Le donne elette consigliere sono infatti in tutto 75 su un totale di 456 consiglieri (esclusi i consiglieri aggiunti) nei 19 municipi. Gli uomini presenti nei Consigli municipali sono quindi 381 con una percentuale di donne presenti nei Consigli municipali pari al 19,7%.

Tabella 2.12.

Municipi	PD	PDL	UDC	Sinistra e Libertà	Sinistra Arcobaleno	Lista civica per Rutelli	Gruppo misto	Totale
I	6	0	1	0	0	0	2	9
II	1	2	0	0	0	0	0	3
III	3	2	0	0	0	1	0	6
IV	1	3	0	1	0	0	0	5
V	3	0	0	0	0	0	1	4
VI	1	1	0	0	0	0	0	2
VII	3	1	0	0	0	0	1	5
VIII	0	3	0	0	0	0	0	3
IX	1	1	0	0	0	0	0	2
X	3	1	0	0	1	0	0	5
XI	2	2	0	1	0	0	0	5
XII	0	0	1	0	1	0	0	2
XIII	1	1	0	0	0	0	0	2
XV	2	2	0	0	0	0	0	4
XVI	3	2	0	0	0	0	0	5
XVII	3	0	0	0	0	1	0	4
XVIII	2	2	0	0	0	0	0	4
XIX	1	1	0	0	0	0	0	2
XX	1	2	0	0	0	0	0	3
Totale	37	26	2	2	2	2	4	75




Figura 2.16.

Con riferimento ai municipi abbiamo inoltre scelto di analizzare più approfonditamente, confrontando i dati relativi alle candidature con quelli relativi ai risultati elettorali, due dei diciannove municipi romani. La scelta è in particolare ricaduta sul primo e sull'ottavo municipio in ragione del fatto che all'interno del territorio della capitale rappresentano realtà opposte sotto molti profili: il primo municipio raccoglie quartieri del centro storico mentre l'ottavo è un municipio periferico, rappresentando quindi ciascuno realtà territoriali, sociali e culturali molto distanti; inoltre nel municipio I è presente una maggioranza di centro-sinistra mentre nel municipio VIII una maggioranza di centro-destra.

Analizzando in primo luogo quanto avvenuto nel primo municipio è risultato eletto Presidente al primo turno Orlando Corsetti del Pd. I candidati alla presidenza erano 7 uomini e 2 donne. Per quanto riguarda i candidati consiglieri, questi erano in tutto 355 di cui 128 donne e 227 uomini suddivisi per ciascuna lista secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella 2.13.

Liste elezioni 2008 - Municipio I	Totale candidati	Uomini	Donne
IDV	19	13	6
Avanti Lazio	19	10	9
Lista Grillo parlante no euro	18	10	8
Forza Roma	17	13	4
Amici Beppe Grillo	20	12	8
La Destra Fiamma Tricolore	20	14	6
UDC	24	16	8
Rosa Bianca per Baccini	19	17	2
Movimento nazionale del delfino	17	7	10
La sinistra L'arcobaleno	23	9	14
Under 30 per Rutelli	17	8	9
Civica per Rutelli	23	14	9
PD	24	10	14
Lista Bonino Radicali	20	17	3
Unione democratica dei Consumatori	17	9	8
Partito Socialista	17	11	6
PDL	24	22	2
Movimento per l'autonomia	17	12	5
Totale	355	224	131




Figura 2.17.

Nell'ottavo municipio è risultato eletto Presidente al ballottaggio Massimiliano Lorenzotti (Pdl, vincitore su F. Scorzoni). I candidati alla presidenza erano 8 uomini e una sola donna (Angela Turchini del Movimento nazionale del delfino). Su un totale inoltre di 378 candidati al consiglio municipale, 263 erano i candidati uomini e 115 le donne ripartiti in ciascuna lista secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella 2.14.

Liste elezioni 2008 - Municipio VIII	Totale candidati	Uomini	Donne
Movimento per l'autonomia	17	13	4
PDL	24	19	5
Movimento nazionale del delfino	17	13	4
Sinistra critica	22	11	11
Lista Grillo parlante no euro	17	9	8
Forza Roma	20	19	1
Avanti Lazio	17	11	6
Movimento sicurezza	18	16	2
Amici Beppe Grillo	20	13	7
La Sinistra L'arcobaleno	24	14	10
PD	24	17	7
Under 30 per Rutelli	16	8	8
IDV	22	18	4
Lista civica per Rutelli	24	17	7
Lista Bonino Radicali	19	9	10
Unione democratica dei consumatori	18	11	7
UDC	23	19	4
Partito Socialista	17	15	2
Rosa bianca per Baccini	19	11	8
Totale	378	263	115




Figura 2.18.

Tabella 2.15.

Totale candidati al Municipio I di Roma	Totale Donne candidate	% Donne candidate
355	131	36,9

Tabella 2.16.

Totale candidati al Municipio VIII di Roma	Totale Donne candidate	% Donne candidate
378	115	30,4

Come si evince dalle tabelle, le donne candidate alle elezioni per il consiglio del I municipio nel 2008 hanno rappresentato il 37% circa del totale dei candidati, per il consiglio dell'VIII municipio il 30% circa dei candidati. Si tratta in entrambi i casi di percentuali in linea con quelle delle candidature femminili al Consiglio comunale pari al 28,6% o comunque di poco superiori.

Per quel che riguarda i risultati elettorali e la presenza delle donne all'interno dei rispettivi consigli municipali⁵⁷ nel primo municipio le donne consigliere elette sono in tutto 9 (6 nella lista del Pd; 2 appartenenti al gruppo misto; 1 dell'Udc). Nell'ottavo municipio sono state elette solo 3 donne consigliere (Pdl). Nel primo caso abbiamo una

⁵⁷ Il Consiglio municipale è composto da 25 consiglieri compreso il Presidente e da un consigliere aggiunto in rappresentanza degli stranieri residenti o aventi domicilio nel territorio del Municipio.

percentuale di presenza femminile pari al 37,5%; nel secondo caso la presenza delle donne scende in maniera determinante rappresentando queste solo il 12,5% del Consiglio municipale, quindi meno della metà della percentuale delle donne inizialmente candidate.

6. I risultati elettorali nelle Province laziali: Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone

Avere un quadro completo della realtà della presenza femminile nelle istituzioni rappresentative del Lazio comporta, evidentemente, anche un'analisi di quanto avviene non solo nella capitale ma anche nel resto del territorio laziale. Le province laziali rappresentano peraltro una realtà con caratteristiche peculiari che valgono a differenziarle dalla Capitale. Nella Provincia di Roma si concentra infatti la maggior parte della popolazione e della ricchezza prodotta da un'economia che nella Regione è prevalentemente incentrata nel settore del terziario. Sempre nella Provincia di Roma si segnala il tasso di occupazione più elevato con uno scarto piuttosto consistente rispetto al resto delle Province laziali. Roma e la sua Provincia è dunque il centro attorno al quale gravita l'economia della Regione.⁵⁸

In questo contesto è interessante rilevare che la presenza femminile nei Consigli provinciali e nei Consigli comunali dei Comuni capoluogo di Provincia che si è provveduto ad esaminare, risulta ancora più esigua di quanto non sia per la Provincia e per il Comune di Roma.

Partendo dalle Province, nella Provincia di Latina, governata da una maggioranza di centrodestra, i 30 consiglieri più il Presidente della Provincia, eletti il 6 e 7 giugno del 2009, sono tutti uomini⁵⁹.

⁵⁸ Va tuttavia rilevato che, secondo dati dell'Istat (cfr. *Occupazione e valore aggiunto nelle province, anno 2007*, documento disponibile anche al sito www.istat.it), nel 2007 si segnala la maggior crescita di valore aggiunto a Viterbo, Latina e Frosinone tra le Province del centro Italia. Tale crescita è attribuibile per Viterbo e per Rieti all'andamento molto positivo dell'industria e dei servizi; per Latina lo sviluppo è invece più variegato con un andamento negativo per l'agricoltura, relativamente positivo per l'industria e positivo per i servizi. Sulle Province laziali vedi inoltre il *Rapporto Upi Lazio 2009 sullo stato delle Province del Lazio, in collaborazione con Eures*, in www.upilazio.it.

⁵⁹ Sul numero di consiglieri in ciascuna provincia si rinvia a nota n. 52.

Nella Provincia di Rieti, con uno schieramento guidato dal Pd, nel Consiglio composto da 24 consiglieri, più il Presidente della Provincia, sono presenti 3 donne: Maria Rita Cenciotti e Monica De Cesaris appartenenti allo schieramento di maggioranza (PD); Lidia Nobili del PDL (eletta anche consigliera della Regione Lazio) elette il 7 giugno del 2009.

Anche in Provincia di Viterbo, con una maggioranza di centro-destra, si segnala l'assenza di donne nel Consiglio Provinciale, composto di 24 consiglieri più il Presidente della Provincia, eletti il 28 marzo del 2010.

In Provincia di Frosinone, dove è presente una coalizione guidata dal Pdl, su 30 Consiglieri provinciali – oltre al Presidente della Provincia – eletti anch'essi nel 2009, si segnalano 4 consigliere di cui una appartenente al Pdl (Annalisa D'Aguanno, anche consigliera regionale); inoltre, Sara Giansanti (Rialzati Ciociaria); Maria Teresa Graziani (Rifondazione Comunista); Laura Materiale (Ps con Schietroma).

Tabella 2.17.

Provincia	Numero di Consiglieri	Donne	Uomini	% Donne
Latina	30	0	30	0
Rieti	24	3	21	12,5
Viterbo	24	0	24	0
Frosinone	30	4	26	13
Totale	108	7	101	6,5




Figura 2.19.

Per quanto riguarda inoltre la composizione dei Consigli dei comuni capoluogo di Provincia⁶⁰, a Latina, attualmente commissariata⁶¹, la maggioranza di centro destra uscita dalle elezioni del 27 maggio del 2007 segnala la presenza di due donne, Marilena Sovrani, all'epoca appartenente all'ex formazione politica di An e Patrizia Fanti dell'Udc su un totale di 40 consiglieri.

Nel Consiglio comunale di Rieti a seguito delle elezioni che si sono svolte il 27 maggio del 2007 tra i 40 consiglieri comunali è presente una sola donna, Antonella Giannantoni appartenente al Pdl.

Nel Consiglio comunale di Viterbo su 40 consiglieri appartenenti prevalentemente alla maggioranza di centro destra le donne elette il 13 aprile del 2008 sono in tutto 4 (Maria Antonietta Russo, appartenente allo schieramento Viterbo Vola, Piera Aloiso Coscarelli, Lisetta Ciambella e Linda Natalini appartenenti al Pd).

A Frosinone, nel Consiglio comunale le donne elette il 27 maggio del 2007 sono in tutto 4 e cioè 3 donne elette nello schieramento dello Sdi (Maria Grazia Baldanzi, Daniela Testa e Gerarda Morelli) e una appartenente a Forza Italia (Ombretta Ceccarelli) su un totale di 40 consiglieri. Del Consiglio comunale nell'ottobre 2010 è entrata a far

⁶⁰ Secondo quanto previsto dal c. 1 dell'art. 37, d.lgs. n. 267 del 2000, "Il Consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni.

Sulla riduzione del numero dei consiglieri comunali si rinvia alla nota n. 55.

⁶¹ Nell'aprile 2010 si sono infatti dimessi 22 consiglieri con il successivo scioglimento del Consiglio e le dimissioni del Sindaco Vincenzo Zaccheo. La tensione già presente nella maggioranza di centrodestra tra esponenti di Forza Italia e di An che hanno mantenuto in Consiglio comunale due gruppi distinti è stata infatti acuita dallo scandalo che ha visto coinvolto il Sindaco. Le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Latina si terranno il 15 e 16 maggio 2011, in una tornata elettorale che coinvolgerà un totale di 111 comuni del Lazio.

parte un'altra donna al posto di Giuseppe Langella, divenuto assessore. Si tratta di Cristiana Priorini, prima dei non eletti del Pd.

Tabella 2.18.

Comuni	Numero Consiglieri	Donne	Uomini	% Donne
Latina	40	2	38	5
Rieti	40	1	39	2,5
Viterbo	40	4	36	10
Frosinone	40	4	36	10
Totale	160	11	149	6,9




Figura 2.20.

7. La presenza delle donne negli organi di governo nel territorio della Regione Lazio: la giunta regionale, le giunte provinciali, le giunte dei comuni capoluogo di provincia, le giunte dei municipi romani

Dopo aver quindi provveduto ad esaminare la composizione delle assemblee elettive della Regione, delle Province nonché di tutti i Comuni capoluogo di Provincia del Lazio al fine di poter quantificare, per ciascuno di essi, la presenza femminile negli organi consiliari, appare a

questo punto di sicuro interesse anche un'analisi comparata della presenza femminile all'interno delle Giunte, con riferimento agli stessi ambiti territoriali in precedenza esaminati.

È interessante rilevare che, per quanto riguarda alcune Giunte provinciali e comunali anche al di fuori della Regione Lazio, non sono peraltro mancati interventi del giudice amministrativo nel senso dell'accoglimento di ricorsi avverso i provvedimenti di nomina di assessori tutti di sesso maschile. Questo è quanto avvenuto ad esempio – a voler ricordare alcuni dei casi più noti – per la Giunta della Provincia di Taranto e per quella del comune di Benevento. Nel primo caso il Tar Puglia⁶² ha ritenuto infatti che l'art. 48 dello Statuto in base al quale

il presidente nomina i componenti della giunta, tra cui il vicepresidente, secondo le modalità previste per legge e nel rispetto del principio delle pari opportunità, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 81 del 25.3.1993 (elezione diretta del sindaco), in modo da assicurare la presenza di entrambi i sessi,

«sia evidentemente caratterizzato da natura precettiva e non programmatica». Da ciò conseguirebbe che il Presidente della Provincia è tenuto ad assicurare la presenza di entrambi i sessi all'interno della Giunta «non essendo assolutamente sufficiente un semplice “sforzo” teso a raggiungere un simile risultato». La previsione statutaria di cui all'art. 48 sarebbe dunque tale da porre un obbligo “di risultato”, e non di mera “diligenza”, in capo al Presidente della Provincia. L'argomento della precettività delle previsioni contenute negli Statuti appare anche in altre occasioni dirimente al fine di accogliere o meno i ricorsi proposti contro Giunte in cui non sono presenti donne, con l'evidente conseguenza, tuttavia, di respingere il ricorso laddove il giudice ritenga di essere in presenza di norme solamente programmatiche e non prescrittive⁶³. Va tuttavia rilevato che non sono mancate letture

⁶² Ordinanza n. 740 del 23 settembre 2009 del TAR Puglia-Lecce, relativa alla composizione della Giunta della Provincia di Taranto.

⁶³ Tra i casi di accoglimento del ricorso ricordiamo sempre in Puglia l'ordinanza n. 474, TAR Puglia, Bari, sez. III, del 12 settembre 2008 e la successiva sentenza n. 2913/2008, TAR Puglia, Bari, sez. III del 18 dicembre 2008,

del quadro normativo di riferimento che sembrano spingersi anche al di là del limite della natura precettiva o meno delle previsioni statutarie, individuando infatti la precettività del principio di promozione

successivamente confermata dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 1837 del 7 aprile 2009) riguardanti la composizione della Giunta del Comune di Molfetta; la sentenza n. 2443 del TAR Puglia, Bari relativa alla composizione della Giunta del comune di Toritto in provincia di Bari; all'ordinanza n. 792 del 21 ottobre 2009 del TAR Puglia, Lecce, sez. I, relativa alla composizione della Giunta di Maruggio in provincia di Taranto. Anche in una successiva sentenza del Tar Sicilia, sez. I, n. 08690 del 19 luglio 2010, con la quale si è provveduto all'annullamento del provvedimento di nomina degli assessori nel Comune di Favara, si fa riferimento al valore precettivo "in punto di disciplina della composizione della Giunta comunale quanto alla presenza di una quota minima di entrambi i sessi" dell'art. 45 dello Statuto in base al quale all'interno della Giunta deve essere assicurata la presenza di donne in misura non inferiore al 20%. Non sono, inoltre, mancate decisioni che hanno riguardato alcuni comuni laziali, in cui il giudice amministrativo fa riferimento all'argomento della natura prescrittiva o programmatica delle previsioni statutarie. In particolare, l'ordinanza n. 494 del 2009 del TAR Lazio, Latina, sez. I, ha accolto l'istanza cautelare delle ricorrenti Alessandra Tibaldi, assessore al lavoro, politiche giovanili, pari opportunità della Regione Lazio, di Alida Castelli, consigliera effettiva di parità della Regione Lazio e di Donatina Persichetti, Presidente della Consulta femminile regionale del Lazio, per l'annullamento, previa sospensione, dei decreti di nomina del sindaco, del vicesindaco e dei componenti della Giunta del Comune di San Giorgio a Liri in considerazione del fatto che "il ricorso appare assistito dal prescritto *fumus boni juris* con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 dello Statuto ("nella Giunta, nelle commissioni consiliari e nelle Consulte nessuno dei due sessi può essere rappresentato, di norma, in misura superiore ai tre quarti dei componenti, assicurando comunque la presenza di entrambi i sessi") ed al suo argomentato rapporto con il successivo articolo 37". Gli stessi soggetti ricorrenti non hanno visto invece accolta la richiesta di annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei decreti di nomina degli assessori delle Giunte dei comuni di Isola Liri e di Piedimonte San Germano avendo in entrambi i casi il TAR Lazio (rispettivamente nell'ordinanza n. 304 e n. 296 dell'8 luglio 2010) rilevato l'assenza del prescritto *fumus boni juris* in assenza di specifiche previsioni statutarie. Ricordiamo infine la recente sentenza del TAR lombardo, n. 354 del 4 febbraio 2011, con la quale il giudice amministrativo ha respinto il ricorso presentato contro la composizione della Giunta della Regione Lombardia nella quale è presente una sola donna in ragione della natura non precettiva di alcune disposizioni dello Statuto.

delle pari opportunità direttamente nell'art. 51 della Costituzione, principio infatti ritenuto immediatamente applicativo e vincolante. Questa appare in particolare l'interpretazione offerta dal Tar Campania, Napoli, sez. I, nella sent. n. 12668 del 7 giugno 2010 relativa alla richiesta di annullamento del decreto di nomina da parte del sindaco del comune di Benevento di un dodicesimo componente della Giunta di sesso maschile. In questa sentenza il giudice amministrativo provvede ad una puntuale ricostruzione delle fonti normative a partire dalle quali la scelta discrezionale del Sindaco in ordine ai componenti della Giunta dovrebbe considerarsi condizionata dal limite esterno, rappresentato dalla necessità di assicurare ad appartenenti di entrambi i sessi l'accesso a cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza, di cui all'art. 51 Cost. La norma posta dall'art. 51 della Costituzione avrebbe infatti immediata applicabilità e, ferma restando «la diretta applicazione del principio» che si porrebbe come «parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali rispetto alle quali si pone come limite conformativo», il giudice ritiene che l'attuazione del principio debba aver luogo attraverso «l'interposizione di fonti primarie o di altro livello».

Tale interposizione si è quindi realizzata attraverso la previsione di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 198 del 2006⁶⁴ nonché nelle previsioni contenute negli Statuti comunali e provinciali che rappresentano il «nodo di raccordo tra livello costituzionale e fonte subordinata». Gli Statuti, ai sensi dell'art. 6, c. 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267

⁶⁴ Si tratta del “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” adottato in forza della delega attribuita al Governo dall'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 con il quale si è provveduto al riordino delle norme vigenti in materia di pari opportunità. L'art. 1, *Divieto di discriminazione tra uomo e donna*, qui richiamato (con il quale si recepisce quanto già previsto dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, articolo 1) prevede che “le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”.

stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esse dipendenti.

La libertà statutaria appare così doversi conformare entro i confini naturali del principio posto dal testo costituzionale e cioè non oltre la rimozione degli ostacoli all'eguaglianza sostanziale in modo da porre uomini e donne nelle medesime condizioni di accesso agli uffici collegiali e alle cariche pubbliche. Dunque, la norma costituzionale e le conseguenti norme statali non impongono all'autonomia statutaria l'obbligo di prevedere riserve in favore del sesso che si ritiene discriminato. Coerente con il quadro normativo così descritto è quindi l'art. 6 bis dello Statuto del Comune di Benevento che prevede che il Sindaco anche nella Giunta deve favorire la presenza di ambo i sessi, nonché dell'art. 26 nel quale si stabilisce che «il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni». Tale attività di promozione deve ritenersi consistente, a detta del giudice amministrativo, nel sostegno da parte dell'organo competente «del massimo impegno esigibile per assicurare ad appartenenti di entrambi i sessi l'accesso a cariche pubbliche per le quali non operano meccanismi vincolanti di tipo tecnico-meritocratico». Quanto al potere del Sindaco di scelta dei componenti della Giunta si tratta di un potere ampiamente discrezionale, come riconosciuto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. 267 del 2000, che, tuttavia, incontra il limite esterno della promozione del principio di pari opportunità. In definitiva, quindi, pur trattandosi di una scelta di natura politica, la cui opportunità non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice, la libertà di scelta dei componenti l'organo di governo deve recedere rispetto agli obiettivi di promozione del principio di pari opportunità. È chiaro che peraltro il Sindaco potrà eventualmente motivare le ragioni della mancata applicazione del principio di cui all'art. 51 della Costituzione, ma, afferma il Tribunale amministrativo, «deve trattarsi di una condizione di assoluta impossibilità di attuazione del principio».

È indubbio, dunque, che il quadro normativo di riferimento non sia stato fino ad oggi oggetto di letture univoche e scontate. Proprio tale contesto interpretativo ancora in evoluzione non può però condurre ad escludere, in futuro, possibili ricadute a favore della maggior presenza di donne nelle Giunte laddove in particolare il giudice amministrativo, senza negare la natura politica della scelta dei componenti la Giunta, riconosca tuttavia l'immediata applicabilità del limite della promozione della parità di accesso alle cariche elettive previsto dall'art. 51 Cost. e per le Regioni dell'art. 117, c. 7, Cost.

In questa prospettiva appare quindi di sicuro interesse sia l'esame della composizione delle Giunte delle Province e dei Comuni capoluogo di Provincia del Lazio e dei Municipi romani⁶⁵, nonché della Regione; sia di quanto eventualmente previsto dagli Statuti della Regione e degli altri livelli territoriali di governo oggetto di indagine in merito all'applicazione del principio di parità di accesso anche con riferimento alla composizione delle Giunte.

⁶⁵ Con riferimento alla composizione delle Giunte ricordiamo che ai sensi dell'art. 47, c.1, del d. lgs. n. 267/2000 "La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità". Successivamente però l'art. 2, c. 185, della l. n. 191 del 2009 ha previsto che "Il numero massimo di assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo di assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento pari all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia». Successivamente, l'art. 1, c. 2, del D.L. n. 2 del 2010 ha disposto che le previsioni di cui all'art. 2, c. 185, della legge n. 191 del 2009 "si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo".

Nella prospettiva rilevata può quindi evidenziarsi che, in primo luogo per quanto riguarda la Regione, secondo quanto previsto dallo Statuto all'art. 45, nella composizione della Giunta, della quale fanno parte oltre al Presidente un numero di componenti non superiore a 16, «deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici».

Con riferimento alle Province, gli Statuti che prevedono la presenza di entrambi i sessi nella composizione delle Giunte sono: lo Statuto della Provincia di Roma, lo Statuto della Provincia di Frosinone e quello della Provincia di Latina. In particolare, ai sensi dell'art. 31, c. 2 dello Statuto della Provincia di Roma

gli Assessori sono nominati dal Presidente, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando almeno un terzo delle nomine a ciascuno dei due sessi.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto della Provincia di Frosinone, «la Provincia assume il criterio della rappresentanza di sesso ed il principio delle pari opportunità tra uomo e donna nella composizione e nell'individuazione delle Commissioni, degli Organi e del proprio assetto organizzativo»; nello Statuto della Provincia di Latina, infine, si prevede all'art. 4 bis, intitolato, «presenza di entrambi i sessi negli organismi della Provincia», che

nella composizione della giunta, delle commissioni consiliari, delle commissioni tecnico-consultive e degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni, partecipati, controllati o dipendenti dalla Provincia, deve essere promossa, ove possibile, la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

Per quanto riguarda la composizione delle Giunte comunali in questo caso sono solo gli Statuti del Comune di Roma e quello del Comune di Latina a prevedere una composizione degli organi di governo rispettosa del principio di pari rappresentanza di genere.

Secondo quanto previsto infatti dall'art. 5, c. 3, dello Statuto del comune di Roma

nel nominare i componenti della Giunta Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

L'art. 28 dello Statuto di Latina prevede inoltre che «nella composizione dei membri della Giunta – ove possibile – è assicurata la pari opportunità tra uomo e donna ed è promossa la presenza di entrambi i sessi a cura del Sindaco, che li nomina». Nello Statuto del Comune di Roma nulla si dice invece in merito alla rappresentanza di genere nelle Giunte dei Municipi per le quali si prevede esclusivamente, all'art. 27, c. 14 dello Statuto che «la Giunta è l'organo esecutivo del Municipio, collabora con il Presidente nell'attuazione dei compiti generali del Consiglio Municipale. È composta dal Presidente del Municipio che la presiede e da quattro Assessori, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente».

In materia di presenza femminile nelle Giunte nulla prevedono quindi lo Statuto provinciale di Rieti e Viterbo e gli Statuti comunali di Frosinone, Rieti e Viterbo.

Per quanto riguarda la composizione dell'attuale Giunta Regionale gli assessori sono in tutto 16 e le donne presenti sono 5, tra cui la stessa Renata Polverini assessore *ad interim* alla salute. Le proporzioni tra assessori di sesso maschile e quelle di sesso femminile sono dunque entro i confini delle previsioni di cui all'art. 45 dello Statuto regionale.

Per quanto riguarda la composizione delle Giunte provinciali, come si evince dalla tabella e dai grafici di seguito riportati, se si esclude la Provincia di Roma, nella quale si è in presenza di una composizione pressoché paritaria della Giunta (41,7% di assessori donne), in tutti gli altri casi le Giunte sono tutte al maschile, tranne che nel caso di Latina con un unico assessore donna. Nella Giunta della Provincia di Frosino-

ne, nonostante le previsioni statutarie, sono assenti assessori di sesso femminile.

Tabella 2.19.

Provincia	Collocazione politica del Presidente	Numero di Assessori	Donne	Uomini	% Donne
Roma	PD	12	5	7	41,7
Rieti	PD	8	0	8	0
Viterbo	PDL	8	0	8	0
Latina	PDL	10	1	9	10
Frosinone	PDL	10	0	10	0
Totale		48	6	42	12,5




Figura 2.21. Giunte provinciali




Figura 2.22. Giunte provinciali

Non va certo meglio per quanto riguarda il principio di pari rappresentanza nel caso delle Giunte comunali. Come si evince dalla tabella e dai grafici sottostanti, anche nel caso del Comune di Roma sono solo 2 le donne presenti in Giunta⁶⁶, a fronte di 10 assessori uomini. L'unico altro comune nella cui Giunta si segnala la presenza di una donna è il comune di Frosinone con un solo assessore di sesso femminile.

⁶⁶ Nel corso del mese di gennaio è tuttavia intervenuto l'azzeramento della precedente Giunta da parte del Sindaco Alemanno e la nomina di una nuova Giunta che ha visto la conferma di 7 dei precedenti assessori e l'ingresso di 5 nuovi assessori. L'attuale Giunta, composta sempre da 12 assessori, vede ridurre però la presenza femminile a un solo assessore donna. Solo Sveva Belviso viene infatti confermata mentre Laura Marsilio resta fuori dall'attuale Giunta. Tale ulteriore riduzione della presenza femminile nella Giunta ha rappresentato l'occasione per il ricorso alla sez. II del TAR Lazio da parte dei verdi che il 26 gennaio hanno presentato ricorso contro l'ordinanza del Sindaco Gianni Alemanno con la quale è stata nominata la nuova Giunta chiedendo che ne venga dichiarata l'illegittimità per mancato rispetto del principio di pari opportunità di cui all'art. 51 Cost., recepito peraltro all'art. 5, c. 3 dello Statuto del Comune di Roma.

Tabella 2.20.

Comune	Collocazione politica del Sindaco	Numero di Assessori	Donne	Uomini	% Donne
Roma	PDL	12	2	10	16,7
Rieti	PDL	11	0	11	0
Viterbo	PDL	8	0	8	0
Frosinone	PDL	11	1	10	9,1
Latina	Commissariata				
Totale		42	3	39	7,1




Figura 2.23. Giunte comunali




Figura 2.24. Giunte comunali

Nei 19 Municipi romani su un totale di 76 assessori le donne sono solo 13 e gli uomini 63. Avendo anche a disposizione i dati relativi all'appartenenza politica dei Presidenti si può ricavare qualche indicazione in merito alle scelte operate quanto alla presenza o meno di donne nelle Giunte da parte dei Presidenti di centro sinistra e da quelli di centro destra. Su 11 municipi di centro sinistra (I, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XV, XVI, XVII) su un totale di 44 assessori le donne sono in tutto 9. Nei restanti 8 municipi governati dal centro destra (II, IV, VIII, XII, XIII, XVIII, XIX, XX) su un totale di 32 assessori le donne sono in tutto 3. Nel primo caso quindi le donne rappresentano il 20% del totale degli assessori. Nel secondo caso poco più del 9%.

Tabella 2.21.

Municipi	Collocazione politica del Presidente	Numero di Assessori	Donne	Uomini
I	PD	4	1	3
II	PDL	4	2	2
III	PD	4	2	2
IV	PDL	4	0	4
V	PD	4	1	3
VI	PD	4	0	4
VII	PD	4	0	4
VIII	PDL	4	0	4
IX	PD	4	1	3
X	PD	4	1	3
XI	PD	4	1	3
XII	PDL	4	1	3
XIII	PDL	4	0	4
XV	PD	4	0	4
XVI	PD	4	2	2
XVII	PD	4	1	3
XVIII	PDL	4	0	4
XIX	PDL	4	0	4
XX	PDL	4	0	4
Totale		76	13	63




Figura 2.25.

Tabella 2.22.

Municipi	Collocazione politica del Presidente	Numero di Assessori	Donne	Uomini
I	PD	4	1	3
III	PD	4	2	2
V	PD	4	1	3
VI	PD	4	0	4
VII	PD	4	0	4
IX	PD	4	1	3
X	PD	4	1	3
XI	PD	4	1	3
XV	PD	4	0	4
XVI	PD	4	2	2
XVII	PD	4	1	3
Totale		44	10	34




Figura 2.26.

Tabella 2.23.

Municipi	Collocazione politica del Presidente	Numero di Assessori	Donne	Uomini
II	PDL	4	2	2
IV	PDL	4	0	4
VIII	PDL	4	0	4
XII	PDL	4	1	3
XIII	PDL	4	0	4
XVIII	PDL	4	0	4
XIX	PDL	4	0	4
XX	PDL	4	0	4
Totale		32	3	29




Figura 2.27.

In definitiva, sembra dunque di poter affermare che negli organi di governo, nel contesto regionale del Lazio che si è qui esaminato, la presenza delle donne risulti ancor più ridotta di quanto non avvenga nelle assemblee rappresentative degli stessi livelli territoriali. È indubbio che in questo caso la composizione della Giunta dipenda da un atto politico ampiamente discrezionale, tale dovendosi ritenere la scelta compiuta dal Presidente di Regione, di Provincia, dal Sindaco o dal Presidente di un Municipio in ordine alla composizione di una Giunta. Tale ampia discrezionalità deve comunque potersi quanto meno conciliare con il rispetto di un principio, che discende immediatamente dal testo costituzionale, di promozione della parità di genere, principio che trova inoltre accoglienza e specificazione non solo in fonti di rango primario, come il Codice della pari opportunità e il testo unico degli enti locali, ma anche – pur non mancando i casi, qui ricordati, in cui il principio non viene affatto richiamato – negli Statuti provinciali e comunali. L'assenza anche di un solo assessore di sesso femminile nell'organo di governo si tradurrebbe inoltre in mancato rispetto del principio di promozione della rappresentanza di genere in assenza di motivazione della scelta compiuta che troverebbe giustificazione però solo a fronte di "impossibilità assoluta" di attuazione del principio stesso. Alla luce di queste considerazioni non si può allora escludere in futuro che una lettura maggiormente coerente del quadro normativo di riferimento da parte del giudice amministrativo, rispetto alla natura vincolante del principio posto dall'art. 51 Cost., possa condurre ad auspicabili modifiche rispetto all'attuale situazione delle Giunte nelle quali deve sovente registrarsi anche la totale assenza di donne.

CAPITOLO III

Gli Statuti dei partiti e la parità di accesso delle donne alle cariche elettive

1. *Premessa*

Al fine di comprendere le ragioni della rilevata scarsa presenza, o spesso assenza, delle donne all'interno degli organi rappresentativi nella nostra Regione, appare fondamentale, a questo punto della ricerca, porre attenzione, per quanto ciò è possibile, a quanto avviene all'interno dei partiti politici. Si è affermato infatti che il punto di partenza di una ricerca che abbia quale obiettivo analizzare la presenza delle donne negli organi rappresentativi all'interno della nostra Regione non può che essere, evidentemente, un'analisi quantitativa; inoltre, che i dati che da tale analisi si ricavano devono essere letti anche alla luce, o meglio ancora, avere quale premessa, il sistema elettorale che conduce alla scelta dei rappresentanti in seno ai Consigli regionali, provinciali, comunali e municipali. Sul nesso tra rappresentanza paritaria e sistema elettorale si è già detto nell'introduzione e su questo specifico aspetto si tornerà in seguito nel tentativo di individuare alcune possibili soluzioni, nell'ambito dei meccanismi elettorali, alla presenza scarsa di donne negli organi rappresentativi. È tuttavia evidente che in un contesto così descritto non può essere trascurato il ruolo che i partiti svolgono nella fase che precede il voto, quella fase, fondamentale per una democrazia, che è rappresentata dalla selezione delle candidature. Siano essi oggi partiti "leggeri", "partiti d'opinione" o "partiti di programma" è indubbio infatti che anche dopo la "grande slavina"⁶⁷ che li ha travolti nel 1993 i partiti politici rimangono

⁶⁷ Così L. CAFAGNA, *La grande slavina*, Venezia, 1993.

nel nostro Paese i “canali” fondamentali di selezione delle candidature e che tale funzione sia con ogni probabilità la funzione principale svolta dai partiti nella loro qualità di “organizzatori della democrazia”, di canali di trasmissione della volontà popolare all’interno delle istituzioni rappresentative⁶⁸.

Insomma, non può certo negarsi che la crisi che ha attraversato il sistema partitico dagli anni '90 in poi, crisi per molti versi non ancora superata, non abbia tuttavia messo in discussione il fatto che «...i partiti sono ormai ritenuti elementi fondanti del costituzionalismo liberal-democratico, uno degli strumenti per l’esercizio della sovranità popolare» e che «nel nostro Paese...i partiti sono...in forza dell’art. 49 della nostra Costituzione “soggetti di diritto costituzionale”»⁶⁹. Tale fondamentale posizione, che trova appunto riconoscimento nell’art. 49 Cost. e nell’affermazione in base alla quale i partiti contribuiscono “con metodo democratico” alla determinazione della politica nazionale, non si è tradotto tuttavia in una previsione espressa all’interno del testo costituzionale di metodo democratico nella vita interna dei partiti. Per molte ragioni, che non possono essere esaminate in questa sede, non trovò infatti accoglienza in Assemblea Costituente la volontà espressa da alcuni di riferire il metodo democratico anche all’organizzazione interna dei partiti. Tale carenza ha in effetti rappresentato un elemento in qualche modo incoerente rispetto alla funzione che essi sono chiamati a svolgere, quella cioè di assicurare il collegamento stabile con gli elettori. La mancanza di trasparenza e l’assenza spesso di un collegamento reale con la base elettorale nella fase della scelta delle candidature incrina dunque proprio la funzione demo-

⁶⁸ Sui partiti politici vedi, oltre alla classica voce di P. RIDOLA, *Partiti politici*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, P. GRILLI DI CORTONA, P. PASQUINO (a cura di), *Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee*, Bologna, 2008; V. LIPPOLIS, *I partiti politici nell’esperienza repubblicana*, in *Rass. Parl.*, 2003; E. ROSSI, *I partiti politici*, Roma-Bari, 2007; sull’evoluzione del ruolo dei partiti vedi A. CHIAPPETTI, *La Costituzione vivente italiana*, Torino, 2011, pp. 37-58; sulla democrazia interna ai partiti vedi infine C. PINELLI, *Discipline e controlli sulla democrazia interna dei partiti*, Padova, 1984.

⁶⁹ Cfr. Disegno di legge d’iniziativa delle senatrici Chiaromonte e Carlone, “Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento”, Atti parlamentari, Senato della Repubblica, n. 313.

cratica dei partiti, tanto da aver condotto molti ad additare nella tendenza dei partiti a divenire strutture oligarchiche, piuttosto che ad essere cerniere tra elettori ed eletti, il nodo problematico che più in generale accomuna tutti i moderni partiti di massa.

Come è evidente, non è dato in questa sede addentrarsi ulteriormente sul tema, indubbiamente centrale, della democrazia interna ai partiti, ma appare tuttavia fondamentale ai fini della nostra ricerca tentare di comprendere quanto democratica sia la selezione delle candidature da parte dei singoli partiti e se questa selezione abbia quale riferimento effettivo il principio di pari rappresentanza di genere. A tal fine gli unici dati concreti a nostra disposizione sono rappresentati dagli Statuti dei partiti e da quanto da essi previsto con riferimento alla selezione delle candidature nonché al riconoscimento e all'affermazione effettiva del principio di pari opportunità sia all'interno del partito, cioè negli organi decisionali, sia appunto nella fase di scelta dei candidati. Tale analisi verrà condotta tenendo presente che un'attenta lettura delle previsioni statutarie non può comunque essere in grado di disvelare compiutamente e completamente le prassi reali, i meccanismi effettivi di scelta all'interno dei partiti, meccanismi effettivi ai quali ci si augura di potersi quanto meno avvicinare attraverso la terza parte di questa ricerca, quella dedicata alle interviste. L'analisi degli Statuti dei partiti consente tuttavia, quantomeno, di comprendere quanto sia forte e presente all'interno del partito la consapevolezza del fatto che l'introduzione di un "metodo democratico" nella scelta delle candidature e, in questo contesto, l'attuazione di un principio di pari rappresentanza, costituiscano un nodo cruciale anche rispetto alla necessità di ricostruire il collegamento tra partiti e società, anche nella limitata prospettiva della ricerca di un consenso.

2. Lo Statuto del partito democratico

Il riconoscimento del principio di pari opportunità è spesso uno dei tratti comuni degli Statuti dei principali partiti. Infatti, pur se con forme e intensità diverse, non manca quasi in ogni Statuto un riferimento alla volontà di promuovere la parità tra uomini e donne nella politica.

L'obiettivo della parità di genere è in effetti un intento ampiamente dichiarato e più volte ribadito in particolare nello Statuto del partito democratico. Il c. 1 dell'art. 1, relativo ai principi della democrazia interna, riconosce il principio delle pari opportunità come principio su cui è fondato il Partito democratico «secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione». Lo Statuto inoltre, non si limita a richiamare il principio delle pari opportunità come principio informatore dell'azione del partito, ma esprime l'intento di renderlo effettivo impegnando il partito, secondo quanto previsto al c. 3 dell'art. 1, «a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne»; assicurando, inoltre, «a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia». Il partito, inoltre, «favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne». Infine, «il partito democratico assicura risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica».

La parità nella politica sembra essere assicurata dunque a tutti i livelli, sia all'interno del partito che nelle candidature per le assemblee elettive, assicurando peraltro le necessarie risorse finanziarie al fine di rendere possibile la partecipazione attiva delle donne alla politica. L'attenzione al principio di pari opportunità sembra inoltre inserirsi nel più ampio contesto del rispetto del pluralismo come parte essenziale della vita democratica che al c. 6 dell'art. 1 porta il partito democratico a riconoscere «pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica».

La scelta così operata a favore della concreta attuazione del principio di parità sembra trovare successiva attuazione negli articoli che attengono l'organizzazione interna del partito. A tal proposito va peraltro evidenziato come tale organizzazione sia caratterizzata dalla volontà di rendere partecipi alle scelte che attengono la definizione dell'indirizzo politico sia gli iscritti al partito, sia gli elettori, cioè coloro che, anche non essendo iscritti al partito, «dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori» (art. 2, c. 2), assicurando dunque una reale democrazia interna. Gli e-

lettori possono infatti partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta dei Segretari e dell'Assemblea al livello nazionale e regionale e partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali. Stando quindi alle previsioni dello Statuto il partito democratico sembra essere organizzato attraverso una articolazione che vede nei circoli le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito, e attraverso articolazioni presenti ad ogni livello territoriale, fino all'Assemblea nazionale e al Segretario nazionale.

Per quanto in particolare riguarda il principio di pari opportunità con riferimento all'elezione del Segretario nazionale si prevede che le candidature vengano presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea Nazionale e che nella composizione di tali liste siano «rispettate la pari rappresentanza e l'alternanza di genere». Tale principio trova inoltre conferma anche in caso di elezione degli organismi dirigenti regionali e locali. Il c. 11 dell'art. 15 dello Statuto (principi inderogabili per gli Statuti regionali) prevede infatti che i regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali debbano in ogni caso tutelare «la pari rappresentanza di genere...».

Per quanto riguarda infine la scelta delle candidature per le cariche istituzionali, solo «i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione» (art. 18, c. 1). Per quanto riguarda la selezione delle candidature per le assemblee elettive, ai sensi dell'art. 19 c. 1 dello Statuto, questa «avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica». In ogni caso

la scelta degli specifici metodi di consultazione per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della Conferenza dei segretari regionali.

Dal che si evince, indirettamente, che, con riferimento alla selezione delle candidature per gli altri livelli di governo (regionale, provinciale e

comunale) non si prevede l'approvazione di un apposito Regolamento. Solo per il Regolamento previsto obbligatoriamente per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo si prevede che, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive ci si debba attenere, tra gli altri principi enucleati, anche al principio della «democrazia paritaria tra donne e uomini».

L'attenzione alle pari opportunità che già trova quindi ampio spazio nello Statuto è presente anche nel Codice etico del PD (Approvato dall'Assemblea Costituente il 16 febbraio 2008) in cui si afferma al c. 3 dell'art. 2 ("Principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi") che

le donne e gli uomini del Partito Democratico assicurano l'uguaglianza di genere, nel segno del rispetto e della piena partecipazione politica delle donne. Adottano tempi, modalità e stile della loro attività politica che tengano conto delle responsabilità lavorative, professionali, familiari delle persone. Assumono la democrazia paritaria come criterio di comportamento nel partito, negli organismi collegiali e in quelli monocratici, come elemento di valutazione delle decisioni prese e delle attività svolte. Per questo, gli organi nazionali del Partito Democratico sono tenuti a verificare costantemente il rispetto delle previsioni statutarie in ordine alla parità di genere e a quanto sopra previsto.

In definitiva, si può certo affermare che l'attenzione ed il riconoscimento al principio della parità di genere nel Partito democratico non sia certo assente. Tale principio riceve al contrario ampio riconoscimento e pur non prevedendosi che la selezione delle candidature al livello regionale, provinciale e comunale avvenga sulla base di un espresso Regolamento, è evidente che il principio di pari opportunità dovrebbe essere, in ogni ipotesi, il principio informatore di ogni scelta operata dal Partito, dunque anche, evidentemente, delle scelte che attingono le candidature nei diversi livelli di governo, come peraltro espressamente si afferma nell'art. 1 dello Statuto.

3. *Lo Statuto del Partito delle libertà*

Anche nello Statuto del Popolo delle libertà non manca un espresso riferimento al principio di pari opportunità. Tale principio viene infatti richiamato all'art. 1 del titolo I relativo a "finalità e partecipazione". In particolare il capoverso dell'art. 1 prevede che il Popolo delle libertà «garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica».

Tuttavia, in questo caso, è assente, a differenza di quanto avviene nello Statuto del PD e delle numerose dichiarazioni di intenti in esso presenti, qualunque ulteriore richiamo al principio in oggetto. Di tale principio in effetti, non si fa alcuna menzione sia con riferimento all'organizzazione interna del partito, sia con riferimento alla scelta delle candidature. Inoltre, per quel che riguarda la scelta delle candidature non si prevede in nessun caso il sistema delle primarie e per i vari livelli di governo tale scelta viene esclusivamente demandata al Presidente nazionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, e formalizzata dai vari Coordinatori (art. 25).

Con riferimento al principio di pari opportunità appare inoltre utile richiamare anche quanto previsto nella "Carta dei valori" del Pdl, adottata il 26 marzo del 2009, nella quale non è certo secondaria l'attenzione manifestata nei confronti del principio di pari opportunità, come è evidente nell'affermazione in base alla quale sono necessarie

forti azioni positive per assicurare l'effettiva parità tra uomo e donna, per accrescere l'accesso delle donne all'istruzione, al lavoro e ai posti di più alta responsabilità nel mondo pubblico e privato. Una maggiore eguaglianza effettiva tra uomo e donna renderà il nostro Paese non solo più giusto ma anche più prospero.

Con riferimento quindi allo Statuto del PDL possono essere fatte almeno due distinte, seppur connesse, considerazioni. In primo luogo non può negarsi che nello Statuto sia presente un richiamo al principio di pari opportunità. Tale principio tuttavia non viene ulteriormente declinato in regole procedurali relative alla selezione interna degli organi dirigenziali del partito, né con riferimento alla fase relativa alla

selezione delle candidature. Inoltre – e questa è l'altra osservazione che può essere fatta analizzando lo Statuto – appare evidente, nelle scelte che attengono l'organizzazione interna e la scelta dei candidati alle elezioni, il ruolo centrale rivestito dal Presidente. Tale centralità può, almeno in parte, anche spiegare l'assenza di regole procedurali che diano applicazione al principio di pari opportunità. Il Partito è in particolare organizzato secondo organi e strutture regionali, provinciali e comunali oltre che in numerosi altri organi e strutture nazionali. Il Congresso nazionale in particolare è quello che definisce la linea politica del PDL. Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed è convocato dal Presidente nazionale. Ne fanno parte i delegati eletti nei Congressi provinciali e di Grande Città e membri del Consiglio Nazionale. Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale. Vi è inoltre un comitato di coordinamento composto da 3 membri nominati dal Presidente Nazionale, una Direzione nazionale presieduta dal Presidente Nazionale e vari altri organi. Negli altri livelli territoriali di governo esistono inoltre coordinatori regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Alla estrema articolazione e complessità della struttura del partito, quindi, pur nell'assenza di un forte radicamento territoriale, si affianca la centralità decisionale del Presidente nazionale.

4. *Lo Statuto della Lega Nord*

Pur non essendo la Lega Nord un partito presente con propri rappresentanti eletti nel territorio del Lazio si è ritenuto tuttavia utile affrontare il tema del riconoscimento eventuale del principio di pari opportunità anche con riferimento a quanto previsto dallo Statuto della Lega Nord, in considerazione del fatto che si tratta di uno dei principali partiti oggi presenti nel nostro Paese.

Con riferimento alle finalità del partito va in primo luogo osservato che, diversamente da altri partiti che si propongono finalità generiche riconducibili alla volontà di affermare valori prevalenti negli Stati liberali e contemporanei, la Lega Nord si pone quale finalità espressa quella di conseguire «il riconoscimento della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubbli-

ca federale indipendente e sovrana» (art. 1). La Federazione, che si definisce movimento e di cui sono soci coloro che vi si iscrivono, si compone di sezioni nazionali, presenti cioè in ciascuna “Nazione”, intendendosi per Nazione, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, «le comunità etnico-geografiche identificate nell’art. 2 e cioè Alto Adige - Sudtirolo; Emilia; Friuli - Venezia Giulia; Liguria; Lombardia; Marche; Toscana; Trentino; Umbria; Valle D’Aosta - Vallée D’Aoste; Veneto». Principali organi della Federazione sono il Congresso federale, che stabilisce la linea politica e programmatica; il Consiglio federale che determina l’azione generale del movimento; il Segretario Federale che rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord. Per l’elezione dei componenti di ciascun organo nulla si dice in merito all’eventuale applicazione di un principio di pari rappresentanza che non viene richiamato neanche con riferimento alla scelta dei candidati alle elezioni. In merito a quest’ultimo profilo va peraltro rilevato il fatto che un richiamo alla scelta delle candidature è solo quello di cui all’art. 27 per quel che attiene le elezioni amministrative. Per queste si prevede che «ciascun Consiglio Nazionale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste di candidati alle elezioni amministrative». Nulla tuttavia viene detto sia relativamente alle modalità di nomina della Commissione elettorale sia alle modalità con le quali dovrà essere preparata la lista di candidati.

5. *Lo Statuto dell’UDC*

Per quanto riguarda l’UDC manca in questo caso un espresso riferimento al principio di pari opportunità sia nello Statuto che nel Manifesto del Partito. Va tuttavia rilevato che per quanto attiene l’organizzazione interna, cui è ampiamente dedicato lo Statuto, l’art. 57, nello stabilire la composizione del Consiglio Nazionale, che ai sensi del successivo art. 58 è l’organo deliberativo del partito, prevede che di questo facciano parte anche 25 donne elette con metodo proporzionale dal Consiglio Nazionale e 15 donne, con solo voto consultivo, rappresentative di diverse Regioni. Con riferimento all’organizzazione interna, similmente a quanto avviene per il PD, lo Statuto sembra as-

sicurare la democrazia interna al partito attraverso l'elezione democratica di tutti gli organi del partito e la partecipazione dei soci dell'Unione democratica di centro che ai sensi dell'art. 2 «contribuiscono alla determinazione della linea politica» e concorrono «alla elezione degli organi statutarî». Nulla infine si prevede con riferimento alla scelta delle candidature. Per quanto attiene tuttavia le recenti elezioni regionali qualche indicazione può essere tratta dal documento del 21-22 novembre 2009 relativo agli Stati generali del Centro del Lazio che rappresenta una «bozza programmatica per le elezioni regionali del Lazio 2010». In questa non manca in effetti un chiaro riferimento all'esigenza di affermare le pari opportunità promuovendo

... la parità tra i generi nella partecipazione alla vita politico-sociale ed ai livelli decisionali. Per realizzare l'impegno statutario alla "piena parità tra donne e uomini" si devono incoraggiare con maggior forza la cittadinanza attiva e la partecipazione delle donne alla vita politica.

6. *Lo Statuto di Rifondazione Comunista*

Lo Statuto di Rifondazione Comunista - Sinistra europea, approvato dal Congresso il 28 luglio del 2008, dà ampio spazio al tema della pari rappresentanza, come appare evidente già a partire dal Preambolo dello Statuto nel quale si afferma infatti che

i comunisti... perseguono il superamento del capitalismo e del patriarcato come condizione per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dell'identità e dell'orientamento sessuali.

La particolare attenzione alla partecipazione delle donne alla vita del partito è espressamente affermata poi nell'art. 4, c. 2 dello Statuto nel quale si fa riferimento al fatto che «i tempi della vita interna di partito

e della sua iniziativa debbono tenere conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo particolare, delle donne, dei lavoratori e delle persone anziane». Tale particolare attenzione all'esigenza di garantire la presenza delle donne nel partito nel rispetto della loro disponibilità, sembra inoltre iscriversi nel contesto del rilievo dato al libero dibattito e alla pluralità delle posizioni che rappresentano, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, «l'essenza della vita democratica del partito». Proprio con riferimento alla vita interna del partito lo Statuto riconosce infatti l'importanza di orientarla in direzione della libertà e della democrazia (art. 4, c. 1) e dedica inoltre ampio spazio alla definizione dell'organizzazione del partito che si articola a partire dai circoli, che rappresentano «l'istanza fondamentale» (art. 14) del partito; inoltre in federazioni, costituite di norma su base provinciale, e in comitati regionali. In questo ricco contesto organizzativo si segnala quanto previsto dall'art. 24 in base al quale il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea è la

sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.

L'art. 28 dello Statuto prevede poi che le donne comuniste «si riuniscano ogni anno in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere». Nell'ambito del congresso, che lo Statuto definisce come «massimo organo deliberativo» (art. 30), si prevede in particolare che «le delegazioni dei circoli ai congressi federali e quelle delle federazioni ai congressi nazionali e regionali devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, di donne e di uomini, salvo che la presenza di genere sul totale degli iscritti lo renda impossibile». Ciò coerentemente con l'affermazione secondo la quale «il Partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo del percorso della rifondazione». La regola della pari rappresentanza vale inoltre per le conferenze di partito. I comitati politici eletti dai congressi devono infine rispettare la parità, nelle loro composizioni,

tra la presenza di donne e quella di uomini. Analoga regola vale per la formazione dei comitati direttivi di circolo e federazione, per la direzione nazionale, per le segreterie.

La parità di genere sembra dunque rappresentare un vero e proprio principio ispiratore dell'organizzazione interna del partito, nel riconoscimento dell'esigenza di garantire la partecipazione democratica agli iscritti all'interno delle articolazioni, radicate sul territorio, del partito stesso. Il principio di pari rappresentanza non sembra inoltre trascurato anche con riferimento alla selezione delle candidature. Le candidature in particolare, vengono discusse nei circoli e nei comitati politici mentre la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente. Secondo quanto inoltre previsto dall'art. 67 dello Statuto «la definizione delle candidature relative a ogni livello della rappresentanza istituzionale deve rifarsi all'obiettivo di eleggere donne e uomini in termini il più possibile paritari».

7. Lo Statuto di Sinistra ecologia e libertà

Dichiarazioni di principio relativamente alla parità dei generi è presente anche nello Statuto di Sinistra Ecologia e Libertà. In particolare all'art. 1, c. 2 si afferma che «SEL, ispirandosi ai principi della Costituzione, è impegnata a rimuovere ogni ostacolo alla piena partecipazione delle donne nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive...». Inoltre al c. 3 dello stesso articolo si afferma che

SEL rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'identità e orientamento di genere, l'orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza ai popoli riconosciuti dall'ONU.

Lo Statuto della Sel è tuttavia in fase di definizione poiché come si prevede all'art. 4 bis «l'Assemblea nazionale entro 3 mesi dal Congres-

so dovrà istruire la discussione, con la consultazione delle strutture territoriali, per le proposte di integrazione e modifica del presente statuto». Si tratta quindi di uno Statuto ancora in via di definizione e probabilmente per questa ragione ancora estremamente scarno. Anche nel caso della Sel i circoli sono l'organizzazione di base. È prevista inoltre una Federazione che coordina le attività dei circoli e varie altre strutture organizzative: Presidente nazionale, Assemblea Nazionale e assemblee regionali, Coordinamento nazionale ecc... Al di là delle dichiarazioni di principio relative alla parità dei generi nulla si prevede relativamente all'applicazione concreta del principio stesso nella vita interna del partito né con riferimento alla selezione delle candidature che non è, più in generale, oggetto di specifiche previsioni all'interno dello Statuto se non con riferimento a quanto previsto in merito alla ricandidabilità (art. 11).

8. *Lo Statuto dell'IDV*

Per quanto attiene alla “libera Associazione politica e culturale denominata «ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO»” (art. 1 dello Statuto), secondo quanto previsto all'art. 3 dello Statuto si tratta di un «partito politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, di elaborazione, di confronto democratico, un po' Movimento e un po' partito organizzato, al riparo dalle pastoie tanto del modello di partito ideologico, quanto di quello di mero comitato elettorale». In particolare va rilevato, ai fini della presente indagine, che anche in questo caso non è assente un espresso riferimento al principio di parità di genere. L'art. 3 relativo infatti alle finalità del partito, fa riferimento alla volontà di integrare valori tradizionali quali i «valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia» con «i valori nuovi del nostro tempo» tra i quali vi è quello delle pari opportunità. Al successivo art. 14 si afferma inoltre che «nella scelta delle candidature e nella formazione delle liste deve essere assicurato, laddove possibile, il coinvolgimento degli aderenti nel rispetto dell'equilibrio dell'equa rappresentanza fra i sessi con almeno il 30% di ciascun genere». Quello di assicurare la pari rappresentanza sembrerebbe essere quindi

il principio fondamentale anche se questo principio sembra doversi contemperare con un'altra fondamentale esigenza, poiché «si deve inoltre tenere conto del radicamento territoriale dei candidati», come recita ancora l'art. 14.

Qualche osservazione merita la struttura organizzativa del partito che sembra in effetti potersi collocare tra quei partiti che presentano un'articolazione più fluida e aperta, similmente a quanto avviene per il PDL. In particolare, per quel che attiene l'organizzazione di base del partito, si fa fatica a comprendere il legame con la restante struttura di vertice alla quale vengono demandati, in particolare al Presidente Nazionale, tutti i compiti decisionali. L'elemento base del partito – che, come sopra evidenziato, si definisce «un po' movimento un po' partito organizzato» – è rappresentata dai Circoli che, secondo quanto previsto dall'art. 6, «sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del Partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese» e che operano «in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e civile» e determinano «autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali, regionali e territoriali del Partito». Ai sensi dell'art. 7 gli organi e le strutture nazionali del partito sono: l'Assemblea Nazionale (o Congresso); l'Esecutivo Nazionale; il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; l'Assemblea Nazionale degli Eletti; il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici; il Tesoriere Nazionale ed il Collegio dei Revisori Contabili; Il Collegio Nazionale di Garanzia. L'Esecutivo nazionale, in particolare, individua ed approva la designazione dei candidati per le elezioni politiche nazionali ed europee e ratifica quelle per le altre elezioni. Funzioni fondamentali svolge inoltre il Presidente nazionale al quale – oltre a tutte le fondamentali attribuzioni previste dall'art. 10 (rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi; attua il programma politico ed elettorale del partito e ne coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali; convoca e presiede l'Esecutivo, dirige l'attività politica ed organizzativa ecc...) – «spettano le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del partito». Infine, fino a sua rinuncia, spettano al Presidente, secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 16, anche un'altra serie di numerosi e rilevanti funzioni (ad es. la modifica e l'integrazione

dello Statuto) tra cui anche quella di «definizione delle candidature alle elezioni politiche europee e nazionali».

Con riferimento quindi all'organizzazione interna del partito e sulla base dell'analisi delle disposizioni statutarie, che lasciano aperti molti interrogativi relativamente alle modalità di costituzione di organi del partito con compiti fondamentali, non può negarsi che l'IDV presenti una duplice veste e cioè per un verso una strutturazione fluida e aperta al confronto, per quel che riguarda la base; una strutturazione verticistica e accentrata, per quel che attiene le fondamentali decisioni del partito. Tra queste decisioni dovrebbero quindi annoverarsi anche quelle relative alla scelta delle candidature rispetto alle quali può farsi riferimento solo a scarse indicazioni presenti nello Statuto e rispetto alle quali, ancora una volta, sembrano avere un ruolo fondamentale gli organi di vertice del partito il quale, in effetti, secondo l'art. 3 «può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali» ma può farlo solo «previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta – che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Presidente (ovvero da suoi delegati)».

9. *Lo Statuto de la Destra*

Secondo quanto previsto all'art. 1 dello Statuto della Destra tra i principi fondamentali del Movimento politico, ascrivibili a «quelli della tradizione culturale e storica del popolo italiano», figura, in fondo ad una lista ben nutrita di principi, anche quello della «pari opportunità tra i sessi». L'organizzazione interna del Movimento, che presenta una struttura gerarchica e particolarmente articolata, non manca di prendere in considerazione il concreto rispetto di questo principio. Il Movimento è in effetti organizzato, secondo quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto, a livello nazionale in organi di direzione politica ed amministrativa e a livello locale in organi costituiti su base regionale, provinciale e comunale «dotati di ampia autonomia organizzativa». Sono organi nazionali: il Congresso nazionale, il Comitato centrale, il Presidente nazionale, il Segretario nazionale, l'Esecutivo politico nazionale, l'Ufficio politico e il

Comitato etico. Sono organi territoriali: il Segretario regionale, l'esecutivo ed il coordinamento regionale, il Segretario provinciale e la Direzione provinciale, il Segretario comunale ed il direttivo comunale. L'articolazione organizzativa di base del movimento è però la sezione comunale diretta e rappresentata da un Segretario comunale eletto dall'Assemblea degli iscritti alla sezione. A partire da questo livello organizzativo, si provvede alla scelta del Segretario comunale, provinciale e regionale si provvede attraverso elezione da parte degli iscritti al Movimento. All'elezione del Segretario nazionale provvede invece il Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti. Presso ogni federazione provinciale è inoltre istituita una direzione «composta almeno da dieci componenti con una rappresentanza di genere di norma pari almeno al 30%» e lo stesso avviene per gli esecutivi istituiti presso ogni Regione. Ogni tre anni viene inoltre convocato un Congresso nazionale e tra i delegati di diritto al Congresso figurano anche (art. 11) i «componenti dell'Ufficio Nazionale del Dipartimento Nazionale Donne e le coordinatrici regionali nel numero massimo di 50». Anche il Comitato centrale, le cui numerose competenze sono elencate all'art. 12 dello Statuto, è composto, oltre che dai membri dell'Esecutivo nazionale, anche da 400 componenti eletti dal Congresso nazionale in liste collegate al candidato segretario nazionale «con una rappresentanza di genere pari di norma al 30%». La rappresentanza femminile è assicurata anche all'interno dell'esecutivo politico Nazionale di cui fa parte, infatti, anche la responsabile del dipartimento nazionale Donne. Quest'ultima è nominata dal Segretario del Movimento d'intesa con il Presidente e a sua volta nomina le responsabili dei coordinamenti regionali e provinciali su proposta dei Segretari Regionali e Provinciali del Movimento.

Sembra dunque di poter affermare che l'organizzazione interna del partito, basata su una complessa strutturazione a base elettiva, non manchi di tener conto dell'esigenza della rappresentanza di genere. Per quel che attiene invece la selezione delle candidature non vi è alcun riferimento all'esigenza di applicazione del principio della pari opportunità. Le candidature, secondo quanto previsto dallo Statuto, sono frutto esclusivamente, per quanto riguarda le elezioni comunali e provinciali, della proposta del Segretario comunale e del Direttivo comunale, proposta supportata da una raccolta di firme (sulla cui enti-

tà nulla si dice) e sottoposte alla ratifica della Direzione Provinciale. La Federazione provinciale cura la compilazione delle liste alle elezioni provinciali tenendo conto delle proposte delle articolazioni territoriali, ratifica le liste per le elezioni comunali e propone alla segreteria regionale la lista circoscrizionale provinciale per le elezioni regionali. È la struttura gerarchicamente superiore, cioè il Coordinamento regionale, ad approvare le liste circoscrizionali per le elezioni regionali, oltre a proporre all'esecutivo politico i collegamenti e le candidature per la carica di Presidente della Regione. Sempre il Coordinamento regionale provvede poi a ratificare le liste per le elezioni dei comuni capoluogo di provincia ed i relativi collegamenti e candidature per la carica di Sindaco. Infine, il Comitato centrale approva, su proposta del Segretario Nazionale, d'intesa con il Presidente, le liste per le elezioni politiche, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Segreterie regionali e dalle Federazioni Provinciali. Al vertice di questa struttura piramidale e gerarchica il Segretario Nazionale predispone, d'intesa con il Presidente, le liste per le elezioni europee e propone, d'intesa con il Presidente, le liste per le elezioni politiche al Comitato centrale per la ratifica. È evidente quindi come la scelta delle candidature venga tutta definita all'interno degli apparati di partito. Una scelta, per così dire, oligarchica, pur se "temperata" dalla strutturazione a base democratica, secondo quanto previsto dallo Statuto, degli apparati stessi.

CAPITOLO IV

Le interviste

1. *Finalità delle interviste e metodologia utilizzata*

L'analisi sin qui condotta ha dunque consentito di “fotografare” la realtà della rappresentanza di genere nella Regione Lazio, individuando, sulla base dei dati a nostra disposizione, le eventuali differenze riscontrate in relazione ad essa tra quanto avviene nella capitale, con riferimento ai Consigli comunale e provinciale di Roma, e quanto avviene nel resto della Regione nei restanti comuni capoluogo di Provincia, in particolare nei consigli comunali e provinciali. Pur con alcune differenze meritevoli di essere segnalate tra Roma ed il resto del Lazio sembra possibile poter parlare, in generale, di una presenza scarsa delle donne tanto nelle assemblee elettive che negli esecutivi nei diversi livelli territoriali di governo all'interno della Regione Lazio. L'analisi della normativa statutaria ed elettorale regionale dopo le riforme costituzionali del 2001 e del 2003 consente tuttavia di segnalare la presenza di una particolare attenzione oggi nei confronti del principio di pari opportunità che non manca infatti di essere costantemente affermato e che rappresenta indubbiamente un principio costituzionale e statutario in grado di orientare la legislazione elettorale. La medesima attenzione al principio di pari rappresentanza sembra altresì presente negli Statuti dei principali partiti politici che abbiamo provveduto ad esaminare al capitolo precedente. Tale attenzione appare tuttavia in contrasto con la realtà esaminata e cioè quella della più volte rilevata scarsa presenza di donne nelle assemblee rappresentative del Lazio. Se ciò sembra in parte doversi addebitare alle carenze già evidenziate, relative alle previsioni sulla preferenza di genere nelle leggi elettorali, può ipo-

tizzarsi che le prassi relative in particolare alle scelte operate in merito alle candidature non sempre corrispondano all'effettiva volontà di dare applicazione al principio di pari rappresentanza.

A tal fine si è dunque ritenuto utile procedere ad una serie di interviste, mirate a far emergere le prassi effettive, anche al di là di quanto previsto negli Statuti dei partiti, relative alla scelta delle candidature, e rivolte inoltre ad individuare le ragioni sociali, economiche e storiche del fenomeno della scarsa rappresentanza di genere.

Si è quindi ritenuto utile contattare in primo luogo tutte le donne presenti nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale e nel Consiglio comunale di Roma, i Presidenti del Consiglio regionale, del Consiglio Provinciale e del Consiglio comunale di Roma, le tre Presidenti dei Municipi romani presieduti da donne e alcune consigliere municipali; il Presidente di una provincia della Regione laziale e di un comune capoluogo di Provincia. Si è inoltre provveduto ad intervistare alcune donne che in base all'esperienza maturata nella vita politica e/o sociale e lavorativa abbiamo ritenuto particolarmente idonee a fornire risposte e chiavi interpretative in grado di chiarire le problematiche emerse in relazione all'effettiva attuazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive (rappresentanti sindacali e di categoria ecc.).

I soggetti che si è tentato di contattare, spesso non senza qualche difficoltà, sono stati in tutto 56. Le interviste effettivamente ottenute sono in tutto 20. Il numero di interviste ottenute, di gran lunga inferiore rispetto alle persone contattate, rappresenta esso stesso un dato di cui tener conto, anche se non di univoca lettura. Per un verso, infatti, le difficoltà ad ottenere risposte sono legate anche alla difficoltà ad avere un contatto diretto con il soggetto da intervistare. La difficoltà quindi di poter avere un canale facile ed immediato di contatto con rappresentanti democraticamente eletti è indice della distanza che troppo spesso separa la politica dal cittadino e che appare tanto più grave se a porre questa distanza sono proprio le istituzioni rappresentative dei livelli territoriali più vicini al cittadino stesso. In secondo luogo, la mancanza di risposta può essere dovuta anche all'assenza, da parte delle donne elette, di una particolare attenzione e sensibilità nei confronti del tema oggetto del presente studio. Non escludiamo infine che una parte di mancate risposte sia da mettere in relazione con i tempi piuttosto stretti entro cui si è svolta la ricerca e l'agenda fitta di impegni degli intervistati/e.

Alle intervistate e agli intervistati sono stati sottoposti tre distinti quesiti. Il primo riguarda l'individuazione in generale delle ragioni connesse alla scarsa rappresentanza di genere nei diversi livelli territoriali di governo all'interno della Regione Lazio. Il secondo quesito ha avuto lo scopo di far emergere la realtà della selezione delle candidature negli eventuali partiti di appartenenza. Con il terzo, infine, si è chiesto agli intervistati di individuare, se necessario, le eventuali possibili "leve" in grado di superare la situazione di stallo nella rappresentanza di genere.

2. Il primo quesito

Nel Lazio, come in molte altre Regioni, il numero di donne elette alle ultime elezioni regionali, provinciali e comunali è risultato estremamente esiguo. Quali sono, a suo avviso, le ragioni di tale risultato? In particolare, lo scarso risultato ottenuto dalle donne è da addebitarsi al sistema elettorale oppure ad altri fattori?

Come si è già provveduto ad evidenziare abbiamo sottoposto questo primo quesito, riferendolo in particolare agli esiti delle recenti elezioni regionali, in primo luogo alle donne elette nel Consiglio regionale del Lazio. Ci hanno risposto **Chiara Colosimo**, eletta nella lista regionale di Renata Polverini, attualmente Vicepresidente della Commissione Scuola, Diritto allo studio, formazione professionale università e membro della Commissione cultura, spettacolo e sport e della Commissione sviluppo economico, ricerca e innovazione, turismo; **Annalisa D'Aguanno** eletta nella lista regionale di Renata Polverini dopo essere stata eletta nel 2009 anche nel Consiglio provinciale di Frosinone e attualmente vice presidente alla Regione Lazio della Commissione lavoro, pari opportunità, politiche giovanili e politiche sociali, membro inoltre della Commissione affari comunitari e della Commissione Mobilità; **Alessandra Mandarelli** eletta sempre nel listino della Presidente Renata Polverini e Presidente della Commissione sanità e membro della Commissione cultura, spettacolo e sport; il Presidente del Consiglio regionale del Lazio **Mario Abbruzzese**, del PDL, già eletto nel 2009 consigliere della Provincia di Frosinone.

In particolare, secondo l'onorevole **Chiara Colosimo** il dato su cui soffermarsi è il fatto che i risultati nel Lazio hanno premiato una donna, Renata Polverini, che è stata scelta per le sue capacità e il suo percorso politico, e non solo in quanto donna. Il sistema elettorale fornisce sicuramente un accesso garantito alle donne, ma l'onorevole Colosimo auspica che la presenza femminile aumenti all'interno dei partiti, delle associazioni e dei laboratori culturali, per evitare che vengano candidate donne solo perché si è obbligati da una legge, augurandosi che «invece vengano scelte per il loro saper vivere quotidianamente la politica».

Per **Annalisa D'Aguanno**, le ragioni di un risultato che poco ha premiato le donne nel Consiglio regionale del Lazio sono molteplici. In parte bisogna riconoscere che il sistema elettorale riserva una parte esigua alle quote rosa. Inoltre per una donna è certamente difficile farsi spazio in politica perché è anche madre e moglie. A detta dell'onorevole D'Aguanno ci vuole quindi per una donna tenacia, determinazione e la voglia di mettersi in discussione. Se è indubbio che la doppia preferenza recentemente prevista nella Regione Campania sia sicuramente d'ausilio al fine di ottenere un risultato a favore delle donne è altrettanto importante agire dal basso. In particolare sarebbe opportuno partire dal Comune e dalla Provincia: se i capilista e i referenti di partito scegliessero di candidare più donne sicuramente si potrebbe migliorare il sistema.

Anche per la consigliera **Alessandra Mandarelli** le motivazioni sono più d'una e in particolare di natura più che altro sociale e culturale poiché è indubbio che la nostra società è impostata su tempi e ritmi consoni agli uomini, anziché alle donne, le quali sono chiamate ad un continuo adattamento a stili lavorativi che non appartengono loro e se è sicuramente in atto un processo di cambiamento a tutela delle pari opportunità è, tuttavia, innegabile che tale percorso sia lento e faticoso. Una donna impegnata in politica è chiamata continuamente a conciliare i doveri istituzionali con la vita familiare, a volte con evidenti difficoltà. Anche per Alessandra Mandarelli, tuttavia, certi steccati sessisti o la difesa a tutti i costi delle "quote rosa" andrebbero superati con i criteri della meritocrazia e dell'impegno, purché vengano garan-

tite, effettivamente e praticamente, le pari opportunità: «molto più semplicemente – afferma la Mandarelli – esistono uomini, così come donne capaci di lavorare con impegno e dedizione, assicurando adeguati risultati in tutti i settori».

Secondo **Mario Abbruzzese**, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, lo scarso risultato ottenuto dalle donne nelle competizioni elettorali non va addebitato al sistema di voto ma è la logica conseguenza di un problema socio-culturale presente anche nel nostro Paese. Secondo il Presidente Abbruzzese infatti la politica non è che lo specchio della nostra società per cui, se non esiste una reale uguaglianza fra i sessi, sia nel mondo del lavoro che negli altri settori, intesa come pari opportunità di accesso a ruoli direttivi e di responsabilità, è del tutto evidente che anche nei partiti e nei movimenti politici ci troviamo di fronte ad una predominanza maschile: «cito, per comprendere meglio il fenomeno, una recente inchiesta pubblicata dal “Wall Street Journal”, da cui è emerso che in Italia solo il 4% dei membri dei Consigli di amministrazione appartengono all’universo femminile, ponendo il nostro Paese fra gli ultimi in Europa, a grande distanza dalla Norvegia che è in testa con il 41% di donne *top manager*. Cercare di ridurre questo divario attraverso le cosiddette “quote rosa” nelle liste elettorali è una soluzione che può funzionare nel breve periodo e non risolve il problema alla radice. Questo vuol dire dichiarare la propria resa incondizionata di fronte al tentativo di risolvere, anche in politica, la questione pari opportunità». Secondo Abbruzzese quindi, occorre un cambio di mentalità all’interno dei partiti e dei movimenti politici per porre le condizioni affinché le donne non solo possano partecipare di più, ma anche per dare loro maggiore spazio nelle cariche di responsabilità e di rappresentanza: «la democrazia vuol dire anche questo: dare a tutti strumenti e opportunità per far emergere le proprie idee, dopo di che saranno i cittadini a decidere».

Anche **Giuseppina Maturani**, del PD, Presidente del Consiglio della Provincia di Roma, non manca di evidenziare che le ragioni della purtroppo ancora scarsa presenza delle donne nelle istituzioni rappresentative sono molteplici. Ovviamente, i sistemi elettorali, tutti diversi, hanno un’influenza sulla più o meno scarsa rappresentanza femminile ma per quanto riguarda il sistema elettorale provinciale attualmente

presente la Presidente Maturani ritiene che si tratti di un sistema che riesce a coniugare l'opportunità di candidature di tante donne con l'opportunità di scegliere di avere nel tempo un rapporto con i candidati che hanno una capacità di rappresentanza e di contatto con quel territorio, rendendo possibile controllarne l'attività all'interno delle istituzioni. Il sistema elettorale per le Province è quindi un sistema ottimale rispetto all'esigenza di assicurare una rappresentanza che sia espressione diretta del territorio e rispetto alla continuità di rappresentanza consentendo di controllare l'attività degli eletti.

Anche per **Flavia Leuci**, consigliera PD della provincia di Roma e Presidente del Comitato Pari opportunità della Provincia di Roma, ci sono sicuramente altre ragioni rispetto a quelle riferibili al sistema elettorale. In particolare l'onorevole Leuci evidenzia come si possa fare qualche investimento in più sulle donne soprattutto in Provincia dal momento che infatti, proprio per la Provincia, il collegio elettorale è uninominale e si conoscono già i collegi sicuri e quelli meno sicuri. È interessante rilevare in particolare che la consigliera evidenzia in questo caso il fatto che le donne non sono state messe in collegi sicuri. Le scelte delle candidature non sono state fatte con le primarie, previste nello Statuto del PD per altre candidature (sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione) ma le scelte sono state fatte dall'alto pur rispettando altri criteri: la territorialità, l'esperienza ecc...ma nulla si è fatto per le donne in Provincia dove sarebbe più facile essere elette.

Abbiamo fatto la stessa domanda alle consigliere del Comune di Roma e al Presidente dell'Assemblea capitolina⁷⁰ **Marco Pomarici** eletto

⁷⁰ Il passaggio dal Consiglio Comunale all'Assemblea Capitolina è stato disciplinato dalla l. n. 42 del 5 maggio 2009, art. 24, c. 4 in base al quale "l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio Comunale, che assume la denominazione di Assemblea Capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea Capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'or-

nelle fila del PDL. In particolare secondo quest'ultimo per le elezioni amministrative il sistema elettorale prevede le preferenze e probabilmente le candidate donne, pur molto preparate, pagano forse uno scotto alla maggiore esperienza degli uomini che, proprio per tale ragione, sono più avvezzi al difficile compito di raccogliere il consenso del territorio.

Di diverso avviso invece la Consigliera **Anna Marcon**, consigliera PD del II municipio, Presidente della Commissione Trasparenza e membro della Commissione scuola, cultura, sport e asili nido, secondo la quale la ragione principale della scarsa presenza delle donne nelle istituzioni rappresentative del Lazio va proprio ricercata nella legge elettorale. Secondo Anna Marcon se la legge elettorale non impone che venga eletto un certo numero di donne, ciò non avverrà mai. Le "quote rosa" sono quindi un passaggio obbligato. D'altro canto che la donna faccia politica è necessario per la società: la donna ha un approccio, un modo di vedere le cose completamente diverso dall'uomo e questo rende necessario che uomini e donne "governino" insieme. La legge elettorale deve quindi porre un vero e proprio obbligo di presenza di un certo numero di donne.

Contrario invece al sistema delle quote rosa è **Gianni Turina**, PDL, Presidente del Consiglio comunale di Rieti e nel 2004 consigliere della Regione Lazio con la carica di Vicepresidente della Commissione politiche familiari e pari opportunità, secondo il quale l'attuale risultato elettorale che vede a Rieti una sola donna eletta non dipende dal sistema elettorale. Il sistema delle "quota rosa" per il Presidente Turina è un meccanismo che favorisce le pari opportunità ma che crea anche una sorta di "riserva indiana". D'altro canto Turina evidenzia come vi sia una discreta rappresentanza di donne in molti dei comuni del reatino dove sono state elette sindaci donne. Lo stesso consiglio comunale che ha preceduto quello attuale vantava una discreta presenza

dinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale." Inoltre, dal d.lgs. n. 156 del 2010 recante attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.

femminile (*n.d.r.* tre donne) e molte donne che hanno avuto precedenti incarichi in Consiglio o in Giunta sono ora presenti a livello regionale. C'è stata dunque una crescita delle donne anche se la presenza di una sola donna nell'attuale consiglio comunale non rende giustizia. Sotto questo profilo è sicuramente mancato un ricambio. D'altro canto per **Antonella Giannantoni**, appartenente allo schieramento del Pdl, unica donna eletta nel Consiglio comunale di Rieti e membro della Commissione Bilancio, Programmazione, Affari generali e personale, il fattore determinante di questo risultato è che la politica è sempre stata per gli uomini: le donne sono sempre messe un po' a latere. Afferma la Giannantoni: «personalmente vengo da precedenti esperienze e alle ultime elezioni ho anche aumentato i miei consensi, ma sono sempre rimasta dietro le quinte e ho sempre dovuto combattere con tanti uomini, tanto agguerriti. Gli uomini hanno forse paura delle donne in politica perché sotto molti profili le donne sono certamente meno "gestibili"».

La stessa domanda, relativa cioè alle ragioni della scarsa presenza di donne elette nelle istituzioni politiche del Lazio, è stata poi rivolta a donne appartenenti al mondo dei sindacati.

Secondo **Claudia Bella** – responsabile coordinamento donne e pari opportunità della CGIL Lazio – le motivazioni della scarsa rappresentanza femminile nelle istituzioni del Lazio sono molto complesse. Le donne sono spesso escluse o marginalizzate nello spazio pubblico in generale, compresa la politica dove predominano meccanismi maschili. Il meccanismo elettorale ha il suo peso, ma c'è comunque una questione culturale più ampia. Serve rafforzare la rete delle donne e investire sulle donne aiutandole a conciliare lavoro, politica e famiglia. L'impegno politico in particolare rischia di diventare il triplo ruolo, dopo famiglia e lavoro, rendendo quindi molto difficile per le donne essere presenti nel modo della politica. Secondo la Bella si tratta di una questione urgente su cui lavorare perché l'assenza delle donne condiziona la politica che è attualmente una politica al maschile e che si gioverebbe invece della maggior presenza delle donne, avvicinando la politica ai cittadini.

Per **Elisabetta Falcone**, Responsabile coordinamento donne e pari opportunità della CISL, giocano vari fattori nella scarsa rappresentanza delle donne nelle assemblee rappresentative del Lazio. Vi è in primo luogo un fattore di carattere culturale poiché è indubbio che, secondo la Falcone, nel nostro Paese non si sia raggiunta un'effettiva parità uomo-donna anche in altri ambiti della nostra società. Inoltre il sistema elettorale non è un sistema che favorisce le donne. Sono i partiti che decidono e quindi è più facile che emerga un uomo piuttosto che una donna. Inoltre c'è un problema che sta alla base della piramide perché anche i giovani politici sono tutti uomini. È fondamentale quindi innescare un cambiamento culturale partendo dalle scuole e dalle università nelle quali manca una formazione alla base che dia spazio al principio di pari opportunità.

Anche **Rossella Giangrazi**, responsabile coordinamento donne e pari opportunità della UIL per il Lazio, le ragioni sono più di una. Vi è in primo luogo quella che può definirsi abitudine all'esercizio del potere che è, da sempre, prerogativa maschile e, afferma la Giangrazi, «come sappiamo, chi ne dispone non lo cede. Gli stessi partiti tendono a “proteggere” (mi si passi il termine) chi fa parte dell'apparato perché risponde meglio alle aspettative. È ovviamente una visione non solo discriminatoria ma fortemente miope e poco lungimirante». L'altra ragione va riferita all'impegno delle donne che – afferma Rossella Giangrazi – «è forte, sono presenti, si spendono senza riserve ma non sono sostenute. Per raggiungere un risultato modesto (quando lo raggiungono!) fanno una fatica almeno tripla. La conseguenza negativa è che, in alcuni casi, demordono o diventano invisibili». Inoltre gli elettori e le elettrici difficilmente scelgono una donna, poiché preferiscono delegare la loro rappresentanza ad un uomo dal quale si sentono più garantiti/e: «è un fatto culturale o, per dirla tutta, sotto culturale». Infine il sistema elettorale: «nelle elezioni regionali abbiamo la preferenza. Nonostante questo il numero delle donne è esiguo e, credo, sia riconducibile anche ai motivi sopra detti».

Costanza Di Lella, responsabile regionale delle pari opportunità per l'UGL Lazio, osserva come nelle ultime elezioni regionali siano state candidate solo donne a ricoprire il ruolo di Presidente ma, nonostante

ciò, «l'universo femminile non sembra raccogliere consensi tra gli elettori al momento di esprimere la propria preferenza». Secondo la Di Lella, quindi, la risposta alla domanda non può prescindere da una riflessione sull'essere donna nell'immaginario collettivo: «se, infatti, continuiamo a concepire il ruolo femminile e maschile secondo degli stereotipi è chiaro che l'uomo trasmette l'idea di essere portato a rivestire responsabilità pubbliche e la donna, invece, appare destinata a quelle private». Partendo da questo presupposto, la Di Lella ritiene che eventuali accorgimenti da adottare sul sistema elettorale da soli non possano bastare «se non si continua il lavoro incessante sulla società, iniziando dal promuovere la condivisione della genitorialità e dei compiti di cura ed il superamento delle disparità che ancora permangono, anche nel mondo del lavoro».

Abbiamo rivolto questa stessa domanda anche a **Antonella Cantaro** Responsabile pari opportunità del PD Lazio fino all'estate del 2010 e membro della Consulta femminile per le pari opportunità del Lazio e a **Federica De Pasquale** rappresentante delle donne del PDL nella Consulta femminile del Lazio. Per la prima i motivi della scarsa presenza femminile nelle istituzioni laziali sono sostanzialmente tre: in primo luogo il sistema elettorale non garantisce la parità. Il vincolo della presenza di almeno un terzo delle candidate nelle liste, secondo la direttiva europea non è sufficiente. Non c'è nell'attuale legge elettorale regionale la doppia preferenza che potrebbe aiutare molto. In secondo luogo c'è una ragione tutta politica interna al PD. «Nel 2005 – afferma la Cantaro – abbiamo avuto 3 elette con la preferenza oltre alle elette nel listino. C'era la lista dell'Ulivo all'interno della quale noi del DS eravamo molto strutturate ed abbiamo avuto la forza di porre i nostri valori e di farli rispettare. Oggi la crisi del PD ha quale conseguenza che anziché fare dei passi avanti nell'affermazione del principio di pari opportunità si è determinato un arroccamento delle singole componenti interne al partito: in questo contesto diventa molto più difficile far passare i valori comuni. C'è in sostanza una frammentazione che rende più difficile affermare valori trasversali. C'è poi una responsabilità del Segretario regionale Alessandro Mazzoli del quale abbiamo chiesto ed ottenuto le dimissioni. Il terzo motivo, ben noto, è il problema più generale della parità nella società».

Per **Federica De Pasquale** il problema non è il sistema elettorale ma molto più probabilmente il vero motivo è che le donne che vengono candidate non hanno le stesse possibilità economiche dei candidati uomini ed ancor meno riescono ad avere gli spazi sui mezzi di comunicazione. Inoltre poche donne votano le donne.

Abbiamo ritenuto interessante intervistare anche una donna non candidata alle ultime elezioni regionali. Si tratta di **Luisa Laurelli**, che non è stata candidata nelle liste del PD nelle ultime elezioni regionali nonostante sia stata più volte consigliera circoscrizionale e Vice presidente e presidente del Consiglio comunale di Roma. Per la Laurelli la scarsa presenza delle donne nelle assemblee elettive dipende da diverse ragioni e tutte portano all'esclusione delle donne dalle Istituzioni. Nonostante qualche partito politico abbia regole di parità nel proprio statuto (es. PD), in realtà, secondo la Laurelli, ogni volta si deroga alla regola ed il numero di donne candidate è sempre ben al di sotto del 50%. Di questa bassa percentuale fanno parte spesso donne scelte da uomini come candidate "finte" che non avendo un seguito elettorale, non possono fare concorrenza a uomini che devono essere eletti per decisioni di cordate e di apparati: «prendiamo la lista dei candidati alle ultime regionali del Lazio e vediamo il risultato in voti delle donne candidate per vedere che la quasi totalità è composta da persone che non hanno fatto la campagna elettorale o che non hanno ottenuto neanche il voto della propria famiglia. La lista del PD per esempio, aveva solo una candidata già assessora e pochissime (2 o 3) donne con qualche contatto con gli elettori. E infatti non è stata eletta neanche una donna, nemmeno l'assessora uscente. Le donne non votano le donne e su questi ci dobbiamo interrogare per verificare come le donne, una volta elette, svolgono pienamente un ruolo di rappresentanza delle altre donne. Anche il sistema elettorale con la preferenza unica, essendo estremamente selettivo, penalizza le donne perché al momento della scelta gli elettori e le elettrici, scelgono un uomo anche perché i candidati uomini vengono ritenuti più forti e con maggiori probabilità di farcela. Bisogna modificare le leggi elettorali ed istituire l'obbligo della preferenza doppia, una per ciascun genere, con lo stesso sistema adottato per le recenti elezioni regionali della Campania, che hanno dato un risultato numerico che indica una possibile inversione di tendenza».

Secondo **Antonella Panetta**, sociologa e Membro della Commissione Pari Opportunità della regionale delle cooperative del Lazio, del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Roma e del Comitato esecutivo del Comitato Nazionale per le Pari Opportunità della Lega Nazionale cooperative e Mutue, le ragioni per le quali il numero delle donne elette alle ultime elezioni è eccessivamente esiguo sono molteplici: il sistema elettorale è senz'altro uno dei motivi ma anche il modo e il tempo in cui viene fatta l'attività politica sono determinanti per selezionare e decimare/ridurre la presenza delle donne in politica. Afferma la Panetta «i tempi lunghissimi, le modalità con cui sono stabilite le trattative, gli equilibri preesistenti riconosciuti ai politici di professione di qualunque partito sono elementi che escludono le donne. Le donne impegnate nella politica si adeguano a linguaggi, priorità, tempi e accordi stabiliti dalla maggioranza maschile. Vengono premiate con la cooptazione e inserite nelle liste elettorali. È risaputo che le donne del resto non votano le donne, non lo fanno perché spesso sono meno note e conosciute, le ritengono meno informate e meno capaci di mediare...». La conseguenza della scarsa presenza delle donne in politica è un impoverimento dei contenuti sia dei programmi politici, sia delle azioni ritenute prioritarie dall'agenda politica: «non vi sono infatti azioni di sistema, programmi, risorse da consentire all'Italia la possibilità di raggiungere gli obiettivi che gli altri paesi Europei hanno permesso di conquistare opportunità, innovatività di offerte di servizi alla prima infanzia, incrementare l'occupazione femminile e di crescita delle donne nei processi decisionali sia politici sia Istituzionali. Solo con una lobby e una profonda alleanza tra le due categorie, femminile e giovanile, è possibile modificare l'attuale asfittico assetto della politica italiana».

Per **Eva D'Onofrio** presidente di "Femminile plurale", organizzazione femminile della UIR e membro della Consulta femminile, un ruolo lo gioca in primo luogo proprio la difficoltà che molte donne sentono quando si tratta di scegliere di "mettersi in gioco". Per quel che riguarda le specificità della politica, si aggiunga inoltre l'elemento della scarsa attrattività per le donne di un ambiente in cui sembra prevalere lo scontro sull'azione politica. Il timore di non essere all'altezza e la limitata attrattività di un mondo politico in cui prevale lo scontro, incido-

no sul numero e sullo spessore delle donne che decidono di candidarsi, con il risultato che finiscono per autoescludersi molte donne che potrebbero invece essere delle validissime rappresentanti dei propri elettori. Il fatto poi che poche donne vengano elette può essere legato al fatto che nella nostra cultura sia ancora forte l'immagine dell'uomo politico come "role model" mentre non si è ancora creato un modello di leadership politica per le donne.

Secondo **Patrizia Germini**, vicepresidente della Consulta regionale femminile del Lazio e coordinatrice regionale CNIF Lazio-Confesercenti, se è indubbio che il metodo con cui si contano i voti determina la qualità della politica, tuttavia il fattore principale della sottopresenza femminile è una mancata valorizzazione del ruolo femminile nei contesti istituzionali così come nella società civile dovuta a fattori culturali, di protezionismo maschile, di una assoluta mancanza di visione "gender oriented" in questo caso dei partiti per i quali le norme di riequilibrio della rappresentanza vengono spesso subite e non promosse in termini concreti.

Per la consigliera di parità della Provincia di Roma **Franca Cipriani** non si può ignorare che oramai è molto diffuso un senso di insofferenza per la politica, o meglio per chi l'interpreta e che questo allontana i soggetti, prima di tutto le donne, che parteciperebbero volentieri alla vita pubblica se questa avesse delle altre caratteristiche. La conseguenza è che diminuisce così il vivaio al quale attingere per la promozione di quadri femminili e «le pochissime che resistono, forti di percorsi importanti per qualità e quantità precedenti, rimangono schiacciate dalle logiche prevalenti di promozione e scelta delle candidature». In particolare, «le donne soggetto nuovo e in crescita che si sta affermando attraverso le proprie competenze e professionalità, non accedono e, sembra, non hanno voglia di accedere ad una carriera in un mondo così ostile e chiuso nelle sue logiche». Evidenzia la Consigliera di parità che: «solo per inciso, potrei anche fare un riferimento alla attualità politica, che vede un ulteriore imbarbarimento nelle scelte, legato a logiche che premiano prima di ogni altra cosa l'avvenenza e l'appartenenza al mondo dell'immagine "corpo della donna". Mondo che poco ha a che vedere con l'impegno e il lavoro politico. Ecco

quindi perché, nonostante i pregevoli risultati faticosamente ottenuti, di introduzione di meccanismi di riequilibrio della presenza di genere, nei sistemi elettorali, i risultati delle ultime elezioni amministrative hanno registrato lo scarso risultato che conosciamo».

3. *Il secondo quesito*

Le scelte operate dai partiti quanto alle candidature femminili presentate alle ultime elezioni hanno risposto, a suo avviso, all'esigenza di garantire il principio di "pari opportunità"? Oppure si è trattato di scelte che hanno risposto a logiche diverse da quelle dell'effettiva attuazione del principio della parità di accesso alle cariche elettive?

Con il secondo quesito si è tentato, come è evidente, di far emergere le effettive modalità di scelta delle candidature da parte dei singoli partiti. Come si è già evidenziato è questo infatti uno snodo cruciale della moderna democrazia rappresentativa e, evidentemente, della rappresentanza di genere poiché è indubbio che i risultati elettorali a favore o meno delle donne candidate dipendano in larga misura, oltre che, come già evidenziato, da meccanismi elettorali più o meno *women friendly*, anche dalle modalità di selezione delle candidature e dall'appoggio fornito dai partiti di appartenenza durante la campagna elettorale.

Per **Chiara Colosimo**, anche se si può fare di meglio, la presenza di *under 30* in Consiglio Regionale è rappresentativa «senza dimenticare che oltre agli intenti di facciata i partiti devono avere più coraggio nel lanciare giovani donne e giovani militanti in generale, ovviamente senza ridurre tutto a un sistema di quote: la selezione va fatta sul merito e non su questioni di età o genere».

Secondo **Annalisa D'Aguzzo** la scelta operata dal PDL nei suoi confronti non è certo stata "riempitiva". Pur non essendo stata candidata nel proporzionale l'onorevole ha infatti una storia di vittorie alle spalle che hanno condotto alla candidatura.

Per **Alessandra Mandarelli**, che non ha partecipato alle scelte operate dai vertici del partito e ritiene quindi di non poter esprimere un giudizio in merito, la scelta fatta a suo favore si è basata sulla stima personale della Polverini nei suoi confronti. Anche in questo caso la Presidente Polverini ha ritenuto di avvalersi dell'esperienza politica maturata dall'onorevole Mandarelli.

Il Presidente **Abbruzzese** non fa riferimento alle candidature e alle modalità di scelta del partito ma evidenzia come la scarsa rappresentanza femminile sia un fatto comune a tutti gli schieramenti politici e che quindi «rappresenta una criticità endemica del sistema». Per tale ragione, secondo il Presidente occorre intervenire a monte e non a valle per agevolare ed incentivare la partecipazione femminile alla vita politica.

In parte diversa la posizione espressa sul punto dalle consigliere intervistate in Provincia di Roma. Secondo la Presidente **Maturani** nelle ultime elezioni non c'è stata una decisione del PD contro le donne. Si è mantenuto un equilibrio nella rappresentanza anche se va evidenziato come le donne siano state elette tutte a Roma mentre nelle liste provinciali è mancato un dato di parità. In realtà il problema delle candidature femminili si pone in particolare laddove c'è la preferenza poiché le donne hanno meno strumenti di relazione e, fatto non trascurabile, devono imporre nei partiti la volontà di fare politica occupandosi di qualunque tema, superando cioè la relazione complicata che hanno con il potere.

Secondo **Flavia Leuci** le scelte dei partiti hanno risposto ad esigenze diverse da quelle di garantire la pari opportunità: nelle liste del PD c'è la regola dell'alternanza ma spesso le donne vengono messe a scopo "riempitivo". Per far eleggere una donna sarebbe sufficiente, ad esempio nei casi in cui c'è un candidato per ogni partito, presentare una donna nei collegi migliori dove l'elettore vota il partito.

Per il Presidente del Consiglio Comunale di Roma on. **Marco Pomarici** le scelte operate dal partito di appartenenza sono state evidentemente compiute nell'ottica di dare attuazione effettiva al principio di pari opportunità. Le liste hanno infatti sempre rispettato il principio di

pari opportunità e le tre consigliere elette nel Consiglio comunale di Roma ricoprono tutte ruoli di rilievo.

A Rieti, il Presidente del Consiglio comunale **Gianni Turina** riconosce come troppo spesso i partiti utilizzino criteri incomprensibili nella scelte delle candidature. Tuttavia nel caso delle ultime elezioni comunali le tre donne scelte dal PDL sono state selezionate per far parte della lista secondo criteri assolutamente condivisibili.

Di ben diverso avviso è invece **Antonella Giannantoni**, unica donna eletta nel Consiglio comunale di Rieti, per la quale le scelte vengono apparentemente fatte per garantire il principio di pari opportunità ma in realtà i partiti decidono in senso contrario. Le donne vengono spesso inserite per riempire le liste senza avere poi l'appoggio del partito nel corso della campagna elettorale.

Anche nel secondo municipio di Roma la consigliera **Anna Marcon** evidenzia come le scelte dei partiti, anche quando la candidatura femminile non manca, non è stata nel senso di favorire l'elezione di una donna. Sulla stessa linea indubbiamente la posizione di **Antonella Cantaro** secondo la quale le scelte operate dai partiti non hanno risposto all'esigenza di attuare il principio di pari opportunità. Oltre alla scelta delle candidature c'è poi l'aspetto cruciale del sostegno alle candidate e quando in un partito come il PD manca la trasversalità anche il sostegno viene a mancare.

Anche per **Federica De Pasquale**, per il PDL il problema non è essere candidate ma essere elette. Le donne non hanno gli stessi strumenti economici degli uomini, fondamentali in una campagna elettorale, né hanno la visibilità mediatica che hanno gli uomini.

La **Laurelli** evidenzia come non ci sia stato, da parte dei partiti, nessun interesse per il rispetto del principio di pari opportunità, nella scelta delle candidate, per gran parte prive di spessore e soprattutto senza alcun seguito elettorale, quindi oggettivamente deboli. Questo ha fatto sì che siano stati eletti quasi solo uomini non sempre capaci. Per la prima volta

il PD che è un grande partito perché elegge tanti consiglieri, in Regione Lazio ha avuto eletti solo uomini.

Una posizione sostanzialmente concorde sul punto è quella espressa dalle rappresentanti sindacali. Per **Claudia Bella** della CGIL il tema della rappresentanza femminile, infatti, non è stato tenuto in conto dai partiti rispetto alle tante esigenze che devono essere equilibrate nella scelta delle candidature.

Anche **Elisabetta Falcone** della CISL evidenzia come non basti inserire le donne nelle liste poiché manca poi un'indicazione di voto a loro favore da parte degli stessi partiti. Si può inoltre ipotizzare che i partiti pur presentando delle candidature femminili non le supportino poi adeguatamente in campagna elettorale.

Per **Rossella Giangrazi** della UIL la scelta delle candidature da parte dei partiti ha risposto a logiche diverse da quelle dell'affermazione del principio di pari opportunità: «chi sceglie è chi ha il potere di scegliere. Sono gli uomini, gli apparati che perseverano nell'esclusione delle donne».

Costanza di Lella dell'UGL evidenzia poi come spesso la carriera politica ha bisogno di investimenti anche economici che potrebbero essere difficili da sostenere da parte delle donne. Inoltre i “tempi politici” sono difficili da conciliare con la cura della famiglia.

Anche nel mondo del lavoro sembra emergere una posizione non distante da quelle già rilevate. Per **Antonella Panetta** «nella scelta delle candidature chi decide sono i cosiddetti “capibastoni” che oltre a essere uomini devono garantire gli equilibri delle loro correnti mentre la questione delle pari opportunità è estranea a queste logiche».

Per la **D'Onofrio** non ci troviamo in una situazione in cui si sceglie da una base di candidati, uomini e donne numericamente simili e con caratteristiche di leadership simili. Dunque le pari opportunità rischiano di essere una forzatura. Anche la **Germi** reputa infine che non si sia trattato di applicare la pari opportunità ma le scelte dei partiti hanno risposto a logiche diverse.

Per **Franca Cipriani** c'è un'analisi distorta del perché le donne non vogliono essere candidate e prevalgono così le cosiddette "candidature di servizio". Si tratta di donne che prestano la loro appartenenza al genere per rispettare una norma di legge e in alcuni casi un'indicazione interna di partito. «Sono candidature che non hanno il "permesso" neanche di chiedere il voto ai propri familiari o amici intimi e che quindi hanno una risposta di consenso elettorale risibile e umiliante. In altri momenti della storia delle donne, questo tipo di disponibilità veniva chiesta a soggetti femminili autorevoli e importanti proprio perché punto di riferimento di largo consenso elettorale motivato dalla testimonianza di impegno su importanti battaglie legate ai problemi delle donne e del Paese. Pur sapendo di concorrere in ambiti territoriali che non le avrebbero portate all'elezione affermavano l'importante valore dell'inclusione delle problematiche femminili all'interno del lavoro delle istituzioni. Nelle ultime elezioni invece questo valore, che si può riassumere nel rispetto del principio delle "pari opportunità", non solo non è stato garantito, ma non è stato tenuto in nessun conto».

4. *Il terzo quesito*

Quali reputa possano essere gli strumenti più idonei per consentire alle donne di essere elette? Quali sono le possibili "leve" per sbloccare questa situazione di "stallo"?

Questa terza domanda ha la finalità di individuare le possibili soluzioni al problema, che quasi nessuno sembra negare, di una sottorappresentanza femminile nelle cariche istituzionali.

A questa domanda il Presidente **Abbruzzese** ha risposto che è la politica che deve trovare soluzioni poiché «è impensabile che sia un sistema elettorale a correggere le distorsioni intrinseche alle dinamiche politiche e partitiche». Secondo l'Onorevole **Mandarelli** «certi steccati sessisti o la difesa a tutti i costi delle quote rosa andrebbero superati con i criteri della meritocrazia e dell'impegno». Per l'Onorevole **D'Aguanno** non sono sufficienti i meccanismi elettorali ma bisogna agire dal basso cercando di far crescere un vivaio di donne partendo

dalle sedi locali, Comune e Provincia, dove le donne hanno modo di conquistarsi voti e crescere. L'onorevole **Chiara Colosimo** oltre a ricordare il ruolo dei partiti e ad auspicare che proprio questi dimostrino un maggior coraggio nel candidare giovani donne e giovani militanti in generale afferma di non credere che alla base delle preferenze ci sia una scelta ideologica. «Le preferenze corrispondono piuttosto alla reale presenza nel territorio e alla capacità di un individuo di dare risposte serie e concrete alla cittadinanza. Credo quindi che il dato possa essere uno sprono, per tutte quelle donne che vivono attivamente la società, a sperimentarsi e a lanciarsi nell'esperienza politica».

Nella Provincia di Roma anche **Giuseppina Maturani**, Presidente del Consiglio provinciale riconosce il fatto che le regole, come le quote sono importanti, ma non rappresentano l'unico fattore di cambiamento che va ricercato soprattutto nel dialogo e nel sostegno reciproco delle donne che devono essere sempre più coinvolte su questioni concrete. Secondo **Flavia Leuci** al di là delle regole sono comunque gli uomini che fanno le liste e questo evidentemente è un fatto concreto che al di là delle proclamazioni di principio anche dei partiti impedisce di attuare fino in fondo il principio di pari rappresentanza nei confronti del quale lo stesso PD è indubbiamente molto sensibile. Una soluzione potrebbe essere quella di candidare nel collegio un uomo e una donna.

Nel Comune il Presidente **Marco Pomarici** si dichiara contrario alle quote rosa che trova «quasi offensive nei confronti delle donne che non devono essere trattate come specie protetta ma realmente alla pari». Sono le donne quindi che devono avere fiducia nella politica e nelle istituzioni avvicinandosi e partecipando in gran numero.

Per **Gianni Turina** il problema della pari rappresentanza è un problema culturale ma i cambiamenti sono ormai sensibili. Non bisogna tuttavia arrivare al punto di travalicare i limiti che lo stesso principio impone. Di ben altro avviso, sempre nel comune di Rieti, la consigliera comunale **Antonella Giannantoni** per la quale infatti «è indubbio che nelle piccole città il "nuovo" e quindi le donne, fa fatica ad emergere: in un quadro quale quello attuale in cui la politica sembra aver

perso il suo ruolo perché l'obbiettivo non è quello di fare qualcosa per gli altri ma solo qualcosa per se stessi è evidente che le donne, in particolare quelle donne che vogliono ridare alla politica il ruolo che le spetterebbe, non sono ben viste».

Passando alle realtà municipali **Anna Marcon**, consigliera del II municipio, ritiene indispensabile una legge elettorale che preveda quote rosa. Inoltre manca un senso di solidarietà femminile che può tuttavia crescere iniziando ad operare proprio dalle scuole per diffondere una cultura della parità.

Per **Antonella Cantaro** è fondamentale una riforma del sistema elettorale che introduca, ad esempio, la doppia preferenza. Il problema rimane tuttavia quello di farsi conoscere che è tanto più difficile e oneroso quanto più grande è il collegio. Qualche perplessità in questo senso la Cantaro lo nutre proprio per il meccanismo delle preferenze mentre ritiene fondamentale il ruolo di mediazione svolto dal gruppo dirigente dei partiti. Anche **Federica De Pasquale** del PDL evidenzia la centralità della campagna elettorale. Afferma in particolare che ciò che conta soprattutto è consentire alle donne di partire almeno alla pari nel fare la campagna elettorale: dal punto di vista economico, organizzativo e per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi di informazione.

Secondo **Luisa Laurelli** occorre fare la riforma elettorale ed istituire la preferenza doppia uomo-donna con la sanzione rappresentata dal far "cadere" la seconda preferenza espressa se di un candidato dello stesso sesso (vedi Regione Campania). Inoltre, «bisogna cambiare le dirigenti donne dei partiti che spesso dimenticano la funzione di rappresentanza che dovrebbe essere il loro primo dovere, anche per promuovere il ricambio generazionale e la crescita delle donne nei partiti. Credo sia inoltre arrivato il momento di aprire una vertenza con i vertici dei partiti, per far sapere che se non si rispettano i principi di parità realmente e se non si fanno azioni di parità per promuovere la rappresentanza delle donne nelle Istituzioni, noi donne rinunciamo al voto e lo facciamo con iniziative pubbliche, quindi a viso scoperto. Forse solo così si potrà contrattare la quantità e la qualità

delle donne da candidare: si vuole perdere metà dell'elettorato o si cambia finalmente registro? Infine, auspicando l'intervento sanzionatorio delle Istituzioni europee, che non può valere solo per aumentare l'età pensionabile delle donne a 65 anni in cambio di niente in termini di servizi per alleviare il lavoro di cura, occorre isolare, emarginare le donne dei partiti che sono asservite agli uomini al comando».

Per la rappresentante sindacale **Claudia Bella** sicuramente si può agire sui sistemi elettorali ma altrettanto importante è un maggior protagonismo delle donne in politica. Per **Elisabetta Falcone** «la reale parità è un discorso pratico». C'è cioè un parallelismo tra parità lavorativa, che in Italia ancora non c'è, e pari opportunità in politica. È necessario quindi fare una politica familiare che crei una parità reale e diffondere una cultura della parità. È cioè indispensabile, a detta della Falcone, che assieme alle istituzioni venga concertata una politica che riconosca il ruolo delle donne in famiglia per fare in modo che partiti, associazioni, sindacati tengano conto che avere una donna al proprio interno significa darsi una diversa organizzazione. Anche per **Rossella Giangrazi** non si può prescindere dal sistema elettorale di riferimento e in particolare le proposte di cambiamento normativo dovrebbero riguardare tre ambiti: il sistema elettorale, la selezione delle candidature e le misure di sostegno alle candidate. **Costanza di Lella** ritiene che l'introduzione di correttivi nelle leggi elettorali, per consentire alle donne di recuperare un gap di partenza, sia un "male" in qualche modo necessario per consentire alle donne di essere presenti in politica. Ciò non toglie, tuttavia, che sarebbe auspicabile che «le donne si affermassero perché valide e non perché imprigionate in quote o doppie preferenze distinte per genere».

Secondo **Antonella Panetta** «le donne hanno la necessità di ritrovare la solidarietà tra di loro, di assumersi la responsabilità, di diventare protagoniste anche delle scelte e decisioni che riguardano loro non solo all'interno delle relazioni e della famiglia, ma anche nella società e nella politica». Per far questo hanno bisogno quindi della solidarietà degli uomini. Per la **D'onofrio** è importante «creare un vivaio di donne, formarle alla leadership, renderle numericamente e qualitativamente rile-

vanti per i momenti in cui si gioca la partita delle candidature». Potrebbe trattarsi di «un processo non velocissimo ma che potrebbe cambiare la situazione in modo significativo». Secondo **Patrizia Germini** le leve per sbloccare la situazione di stallo della rappresentanza femminile sono diverse: dalla cultura sulla quale agire e dalla presa in carico del problema da parte delle donne fino ad interventi che riguardano il sistema elettorale, sanzioni nei confronti dei partiti che non rispettano le azioni di pari opportunità, all'irricevibilità delle liste elettorali.

Per la Consigliera di parità della Provincia di Roma **Franca Cipriani**, infine, bisogna continuare a chiedere e sperimentare tutti i possibili strumenti normativi all'interno delle leggi elettorali. «Interessante è la sperimentazione messa in atto dalla regione Campania che ha introdotto la possibilità di una doppia preferenza purché di genere diverso. Inoltre il fatto che la Corte Costituzionale abbia riconosciuto la validità della scelta crea un importante precedente procedurale». Secondo la consigliera però «un vero passo in avanti sarà possibile solo se l'iniziativa femminile si concentrerà con maggiore forza e determinazione sulla costruzione dell'*empowerment* delle donne: quindi maggiore occupazione, migliore carriera, uguale salario, legittima competitività. Ma anche così la forza delle donne non si potrà esprimere fino in fondo se non si sceglierà di mettere in rete tutte queste risorse con una scelta chiara, forte e autorevole».

Qualche riflessione conclusiva

L'analisi condotta in merito alla situazione della parità di accesso alle cariche elettive nel Lazio ci consente a questo punto di fare alcune brevi osservazioni conclusive. È evidente che nella Regione Lazio, al pari di quanto avviene nelle restanti Regioni e a livello nazionale, esiste un problema di forte sottorappresentanza femminile nelle assemblee elettive e negli organi di governo in tutti i diversi livelli territoriali. Anche se è possibile parlare di una situazione “romana” nel complesso meno grave di quella presente nel resto delle Province e dei comuni capoluogo di Provincia che si sono esaminati, la presenza delle donne nei Consigli e nelle Giunte rimane comunque ancora piuttosto esigua. Non si può negare che proprio il quadro costituzionale in materia di parità di accesso consenta di parlare di un “cammino” delle pari opportunità che è stato sicuramente intrapreso, ma che non ha ancora condotto le Regioni ad approfittare pienamente delle possibilità offerte dalla normativa costituzionale, mantenendo quindi nella legislazione elettorale regionale un atteggiamento piuttosto tiepido quanto alla previsione di strumenti volti a rimuovere effettivamente gli ostacoli che impediscono il raggiungimento della parità dei sessi in politica. Molto ancora si può fare in questo campo e, come si è provveduto ad esaminare, l'indirizzo prescelto dal legislatore campano con l'introduzione della doppia preferenza di genere è sicuramente in grado di migliorare la situazione di attuale sottorappresentanza femminile, costituendo quindi un modello al quale guardare con favore. Le leggi elettorali per i comuni e le provincie ancora nulla prevedono in tema di parità di accesso alle cariche elettive e quindi, anche per questi livelli territoriali di governo, la legislazione elettorale rappresenta un fertile terreno per la “sperimentazione” di nuovi modelli di intervento a favore della rappresentanza delle donne.

È indubbio tuttavia che se la legislazione elettorale e la previsione di meccanismi che favoriscono la rappresentanza di genere appaiono fondamentali per raggiungere il risultato della pari rappresentanza che la stessa Costituzione sollecita, tuttavia questi non sono da soli sufficienti ad affermare una compiuta democrazia paritaria nel nostro Paese. Come è risultato evidente anche dalle interviste svolte, il raggiungimento della pari rappresentanza in politica non potrà che discendere infatti da un insieme di fattori. Fondamentale in questo senso è l'autoregolamentazione dei partiti, alcuni dei quali hanno già intrapreso questa strada attraverso la previsione di strumenti di pari rappresentanza all'interno degli organi di partito e nella scelta delle candidature, ma che ancora applicano queste regole con molte difficoltà e spesso con non poche contraddizioni. Inoltre, non può negarsi che più in generale pesi un approccio culturale ancora distante dall'accogliere pienamente l'idea della piena parità dei sessi. Una parità cioè che deve avere come base irrinunciabile la valorizzazione della differenza di genere, risorsa indispensabile e necessaria allo sviluppo sociale ed economico del paese. Se si vuole promuovere lo sviluppo equo per entrambi i generi, tenendo conto della reale situazione degli uomini e delle donne e ottenere la presenza femminile nelle sedi decisionali, non si può infatti non porre la priorità della "conciliazione" fra tempi di vita e tempi di lavoro e della rielaborazione in chiave di genere delle politiche di organizzazione del lavoro, dei tempi e degli orari delle città.

In definitiva, realizzare la parità di accesso alle cariche elettive significa consentire alle donne di accedere a queste cariche da una stessa linea di partenza, eliminando tutto ciò che impedisce il pieno raggiungimento della parità. In questa prospettiva è quindi necessario che tutti i fattori evidenziati – strumenti elettorali, autoregolamentazione dei partiti, misure anche legislative che consentano di aiutare le donne nella gestione dei "tempi di vita e di lavoro" e, più in generale, un nuovo approccio culturale – agiscano in sinergia attivando un processo circolare necessario a consentire che la parità di genere in politica, oggi ancora lontana, possa realizzarsi senza produrre un appiattimento delle differenze di genere, ma consentendo a ciascuno, partendo dalle

rispettive identità, di offrire il proprio contributo alla politica. Soprattutto, consentendo alle donne di salvaguardare la propria identità, intervenendo positivamente nella vita politica e nella società senza che, al contrario, per accedere ai luoghi decisionali, sia necessario negare le proprie specificità, adattandosi cioè a modalità maschili di gestione del potere.

Bibliografia

- ACCORNERO L., BELLA G., DEL MEDICO S. (a cura di), *Donne, politica e istituzioni: approfondimenti sull'essere donna oggi nelle organizzazioni e nella realtà politica*, Milano, 2008.
- BARTOLE S., *Una dichiarazione di illegittimità consequenziale qualificata dalla speciale importanza della materia*, in *Le Regioni*, 1996.
- BIFULCO R. (a cura di), *Gli Statuti di seconda generazione*, Torino, 2006.
- BIN R., *Un passo avanti verso i nuovi Statuti regionali*, in *Le Regioni*, 4/2004, p. 909 ss.
- BIN R., BRUNELLI G., PUGIOTTO A., VERONESI P. (a cura di), *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, Torino, 2003.
- BRUNELLI G., *Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell'illegittimità consequenziale in due recenti pronunce costituzionali)*, in *Giur. Cost.*, 1995, p. 3272 ss.
- BRUNELLI G., *Un "ombrello" costituzionale per le azioni positive elettorali*, in *Quad. Cost.*, 3/2002, p. 615 ss.
- BRUNELLI G., *Un overruling in tema di norme elettorali antidiscriminatorie*, in *Le Regioni*, 5/2003, p. 902 ss.
- BRUNELLI G., *Donne e politica*, Bologna, 2006.
- BRUNELLI G., *Pari opportunità elettorali e ruolo delle Regioni*, in *forum quaderni costituzionali*, 8/2005.
- CAFAGNA L., *La grande slavina*, Venezia, 1993.
- CAGNATTO M.R., OCCHIALINI C., *Donne e politica nel Lazio (aggiornamento). La presenza delle donne negli organi elettivi della Regione Lazio, degli enti locali dopo le ultime elezioni del 28-29 aprile 2010*. Roma, 20 maggio 2010. Università di Roma 3 - Gender Interuniversity observatory.
- CAIELLI M., *La nuova legge elettorale della regione Campania: a sostegno della costituzionalità delle norme di promozione della democrazia paritaria*, in *federalismi.it*, 16/2009.

- CALIFANO L., *Corte e Parlamento in sintonia sulle "pari opportunità"*, in *Quad. Cost.*, 2003, p. 366.
- CALIFANO L. (a cura di), *Donne, politica e processi decisionali*, Torino, 2004.
- CALIFANO L., *L'assenso "coerente" della Consulta alla preferenza di genere*, in *Quad. cost.*, 2/2010, p. 404 ss.
- CARAVITA B., *Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale*, Torino, 2009.
- CARAVITA B. (a cura di), *Roma capitale. Gli effetti della riforma sul sistema delle autonomie territoriali del Lazio*, Roma, 2010.
- CARETTI P., TARLI BARBIERI G., *Diritto regionale*, Torino, 2009.
- CARETTI P. (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali*, Torino, 2006.
- CARLASSARE L., *La parità di accesso delle donne alle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco*, in *Giur. Cost.*, 1/2003, p. 364 ss.
- CARLASSARE L., *La sent. n. 2 del 2004 tra forma di governo e forma di stato*, in *Le Regioni*, 4/2004, p. 920 ss.
- CARLASSARE L., *L'integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni* in CARLASSARE L., DI BLASI A., GIAMPIERETTI M. (a cura di), *La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni*, Padova, 2002, p. 22 ss.
- CARLI M., CARPANI G., SINISCALCHI A. (a cura di), *I nuovi Statuti delle Regioni. Problemi e prospettive*, Bologna, 2006.
- CARTABIA M., *Il principio della parità tra uomini e donne nell'art. 117, 7° comma*, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), *Regioni ed enti locali nel titolo V*, Torino, 2001, p. 109 ss.
- CASSETTI L., *La parità tra uomini e donne nelle consultazioni elettorali: l'attuazione degli articoli 117, comma 7 e 51 della Costituzione*, in B. CARAVITA, *La legge quadro per le elezioni regionali*, Milano, 2004.
- CATELANI E., *Statuti regionali e tutela del principio delle pari opportunità: prime leggi regionali di attuazione*, in *federalismi.it*, n. 7/2010.
- CHIAPPETTI A., *La Costituzione vivente italiana*, Torino, 2011.
- CHIARA G., *La "pari opportunità" elettorale dei sessi nella riforma degli statuti regionali speciali*, in *Giur. Cost.*, 2001, p. 839 ss.
- COSULICH M., *Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali*, Padova, 2008.

- D'AMICO M., CONCARO A., *Donne e istituzioni politiche. Analisi critica e materiali di approfondimento*, Torino, 2006.
- D'ATENA A., *I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria*, Milano, 2008.
- DEFFENU A., *Parità dei sessi in politica e controllo della Corte: un revirement circondato da limiti e precauzioni*, in *Le Regioni*, 5/2003, p. 918.
- DE SIERVO U., *La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali*, in *Giur. Cost.*, 1995.
- DI COSIMO A. (a cura di), *Statuti atto II. Le Regioni e la nuova stagione statutaria*, Macerata, 2007.
- FERRI G., *Le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e la "preferenza di genere" in Campania*, in *Le Regioni*, 4/2010, p. 902 ss.
- GRILLI DI CORTONA P., PASQUINO P. (a cura di), *Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee*, Bologna, 2008.
- LIPPOLIS V., *I partiti politici nell'esperienza repubblicana*, in *Rass. Parl.*, 2003.
- MABELLINI S., *Equilibrio dei sessi e rappresentanza politica: un revirement della Corte*, in *Giur. Cost.*, 1/2003, p. 372 ss.
- MARTINES T., RUGGERI A., SALAZAR C., *Lineamenti di diritto regionale*, Milano, 2005.
- MIDIRI M., sub. Art. 51, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2008.
- MONTALTI M., *La rappresentanza dei sessi in politica diviene "rappresentanza protetta": tra riforme e interpretazione costituzionale*, in *Le Regioni*, 2-3/2003, p. 491 ss.
- MORRONE A., *Sistema elettorale e prorogatio degli organi regionali*, in *Le Regioni*, 6/2003, p. 1269 ss.
- NICOTRA I., *La legge della Valle D'Aosta sulla "parità" passa indenne l'esame della Corte*, in *Quad. cost.*, 2003, p. 367.
- OLIVETTI M., *Nuovi Statuti e forma di governo delle Regioni. Verso le Costituzioni regionali?*, Bologna, 2002.
- PASTORE F., RAGONE S., *Voto di preferenza e rappresentanza di genere nella legislazione elettorale regionale*, in, *Amministrazione in cammino*, 2009.
- PINELLI C., *Discipline e controlli sulla democrazia interna dei partiti*, Padova, 1984.
- RAVERAIRA M., *"Preferenza di genere": azione positiva o norma antidiscriminatoria?*, in *federalismi.it*, 3/2010.

- RIDOLA P., *Partiti politici*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982.
- RODOMONTE M.G., STERPA A., *Le elezioni nella Regione Lazio: un complesso mosaico di norme, giudizi e scelte politiche*, in *federalismi.it*, 6/2010.
- ROSSI E., *I partiti politici*, Roma-Bari, 2007.
- ROSSI E., *Legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (parità dei sessi)* in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2006, p. 443 ss.
- RUGGERI A., *Autonomia statutaria e forma di governo regionale: i "paletti" della Consulta (e una riflessione finale)*, in *federalismi.it*, n. 6/2004.
- SALZA I., *le regole sulla partecipazione delle donne in politica: dalle cosiddette "quote rosa" al rinnovato quadro costituzionale*, in *Rassegna parlamentare*, 1/2008.
- SANNONER V., *Le Carte statutarie dopo la riforma del titolo V della Costituzione*, Bari, 2006.
- STERPA A., *Un nuovo sistema elettorale per la Regione Lazio: ipotesi di lavoro*, in *federalismi.it*, 18/2008.
- STERPA A., *Il numero dei consiglieri regionali tra giudice amministrativo e Corte costituzionale*, in *Il Foro amministrativo*, 9, 2010, p. 3052 ss.
- TORRETTA P., *I diritti alle pari opportunità: uno sguardo alla legislazione regionale*, in *federalismi.it*, n. 3/2009.
- UPI, *Assemblea delle elette e delle amministratrici provinciali, I numeri della rappresentanza femminile nelle province*, Catania, 18 ottobre 2010.
- VOLPI M., *Quale autonomia statutaria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004?*, in *federalismi.it*, n. 4/2004.

ALLEGATI

Statuti di Regione, province e comuni

STATUTO DELLA REGIONE LAZIO

Art. 19

(Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte settanta consiglieri e il Presidente della Regione.
2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. **La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.**
3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.
4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 42

(Nomina e revoca dei componenti della Giunta)

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo.

2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 45

(Composizione e durata in carica)

1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a sedici, di cui uno è nominato Vicepresidente. **Nella composizione della Giunta deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici.**

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

3. Le indennità e le forme di previdenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta sono stabilite dalla legge regionale.

4. Il Presidente della Regione e la Giunta durano in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

5. Fino alla nomina dei componenti della nuova Giunta, il Presidente della Regione neoeletto esercita anche le funzioni di competenza della Giunta limitatamente all'ordinaria amministrazione.

6. La Giunta dimissionaria ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dell'articolo 43, comma 2, dell'articolo 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

STATUTO PROVINCIA DI ROMA

Art. 31

Composizione

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quanto previsto per legge.

2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, **assicurando almeno un terzo delle nomine a ciascuno dei due sessi.**

3. Agli Assessori si applicano le medesime disposizioni legislative e regolamentari relative alla pubblicità della situazione patrimoniale e dei redditi dei Consiglieri provinciali.

STATUTO PROVINCIA DI RIETI

Art. 6

Pari opportunità

La Provincia, pur all'interno di un orientamento di fondo teso a far esprimere in modo adeguato le potenzialità di entrambi i sessi, intende valorizzare la diversità e la ricchezza delle esperienze femminili anche attraverso progetti di azioni positive, specie nel campo del lavoro, per garantire oggettive condizioni di pari opportunità incoraggia la presenza femminile nelle organizzazioni dell'ente anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro e dei servizi al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e favorire il riequilibrio delle responsabilità tra i sessi.

Art. 39

Definizione e Composizione della Giunta

La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Presidente al governo della Provincia e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un massimo di 8 Assessori, fra cui un Vice Presidente, nominati dallo stesso Presidente. La composizione della Giunta viene comunicata dal Presidente della Provincia al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Le variazioni nella composizione della Giunta, verificatesi per qualsiasi causa nel corso del mandato amministrativo, vengono comunicate al Consiglio dal Presidente della Provincia nella prima seduta successiva all'atto della stessa che sancisce la variazione comunque intervenuta.

Gli Assessori possono essere nominati fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità valgono in tal caso le norme stabilite dalla Legge ai sensi del Capo II, in particolare degli artt. 64 e 67 del T.U.E.L..

La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale.

Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista.

Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto ad intervenire nella discussione secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

STATUTO PROVINCIA DI VITERBO

Art. 9

Pari Opportunità

1. La Provincia persegue la pari opportunità tra donne e uomini, in ogni campo della vita sociale e civile anche attraverso la valorizzazione del consigliere di parità.
2. Istituisce la consulta provinciale per le pari opportunità al fine di operare un'azione di informazione, formazione e qualificazione professionale delle donne.

Art. 23

Giunta Provinciale

1. La Giunta, è l'organo che collabora con il Presidente della Provincia nel governo dell'Ente e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Provinciale. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, svolge azioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti, rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente della Provincia.
3. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la convoca e la presiede e da non più di otto assessori. Gli assessori sono nominati dal Presidente, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

STATUTO PROVINCIA DI FROSINONE

Art. 35

Giunta

1. La Giunta è l'organo che collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e nell'assunzione degli atti ed iniziative alla stessa attribuite dalla Legge.
2. È composta dal Presidente che la presiede e da dieci membri.

3. Il Presidente nomina i componenti la Giunta, tra cui un Vice Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
4. Il Presidente può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 56

Pari opportunità

1. La Provincia assume il criterio della rappresentanza di sesso ed il principio delle pari opportunità tra uomo e donna nella composizione e nell'individuazione delle Commissioni, degli Organi e del proprio assetto organizzativo.
2. L'Amministrazione Provinciale nell'organizzazione del lavoro, nella determinazione delle modalità di funzionamento delle proprie articolazioni, nelle deliberazioni in tema di personale, nel conferimento degli incarichi di direzione si astiene da atti o attività che provochino effetti diversi, a secondo del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento economico e retributivo.
3. I controlli sul rispetto della normativa sulle azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna sono da ricondursi nell'ambito delle relazioni sindacali dell'Ente.
4. Le infrazioni rilevate debbono essere contestate al Presidente della Provincia, il quale ne verifica la fondatezza con apposito atto motivato.

STATUTO PROVINCIA DI LATINA

Art. 4

Uguaglianza e pari opportunità

1. Al fine di favorire le pari dignità tra cittadini e cittadine e consentire ad entrambi i sessi di esprimere compiutamente le rispettive potenzialità, la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e in esecuzione delle leggi nazionali, regionali, delle direttive della comunità europea e in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 3 della Costituzione, promuove politiche per le pari opportunità e piani di azioni positive a favore delle donne per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono una reale parità e favorisce la piena e paritaria espressione dei tempi di vita di ognuno.
2. Abrogato.
3. La Provincia, per quanto di sua competenza, valorizza la presenza femminile nell'organizzazione e nella gestione della vita sociale, culturale, economica e politica.

Art. 4-bis

Presenza di entrambi i sessi negli organismi della Provincia

1. Nella composizione della giunta, delle commissioni consiliari, delle commissioni tecnico-consultive e degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni, partecipati, controllati o dipendenti dalla Provincia, deve essere promossa, ove possibile, la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
2. La Provincia, nell'organizzazione del lavoro, nelle determinazioni delle modalità di funzionamento degli uffici e dei servizi, nei provvedimenti in tema di personale, nel conferimento degli incarichi di direzione, si astiene da atti o attività che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti di dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento economico e retributivo.
3. Abrogato.

Art. 4-ter

Centro pari opportunità

1. È istituito il centro pari opportunità, che gode di autonomia funzionale, così come definita nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che coordina le azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna e ne verifica l'attuazione.
2. Abrogato.
3. Abrogato.

Art. 15

Giunta provinciale

1. La Giunta è organo di governo della Provincia e collabora con il Presidente.
2. La Giunta compie tutti gli atti di governo non riservati dalle leggi al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente della Provincia o dagli organi di decentramento collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e a sei e non superiore a dieci, di cui uno con funzioni di vice Presidente.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Abrogato.

8. Abrogato.
9. Abrogato.
10. Abrogato.
11. Abrogato.
12. Abrogato.

STATUTO COMUNE DI ROMA

Art. 5

Principio della Pari Opportunità in Tema di Nomine

1. Nei casi in cui il Sindaco ed il Consiglio Comunale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco ed il Consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità, e a darne adeguata diffusione.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 7, sono stabilite le modalità per una adeguata pubblicità preventiva dell'incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto. La Commissione delle Elette, di cui all'articolo 23, promuove la presentazione di candidature femminili.
3. Nel nominare i componenti della Giunta Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

STATUTO COMUNE DI FROSINONE

Art. 28

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e di un numero di Assessori, compreso il vice Sindaco, non superiore a 10, aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. Nella composizione dei membri della giunta – ove possibile – è assicurata la pari opportunità tra uomo e donna ed è promossa la presenza di entrambi i sessi a cura del Sindaco, che li nomina.

Art. 41

Pari opportunità

1. Negli Organi del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti è promossa la presenza di entrambi i sessi per garantire le pari opportunità.

STATUTO COMUNE DI LATINA

Art. 30

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero massimo di 12 Assessori aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore. (comma sostituito)

2. Ove si verifichi la contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le loro funzioni sono esercitate temporaneamente ed eccezionalmente dall'Assessore Anziano.

3. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine di presentazione dei componenti della Giunta al Consiglio Comunale.

STATUTO COMUNE DI RIETI

Art. 23

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

3. Gli assessori cessano dall'incarico per dimissioni, revoca, decadenza, con le modalità previste dal regolamento.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

STATUTO COMUNE DI VITERBO

Art. 3

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) Promuove, di norma, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organismi collegiali, nonché negli enti, nelle aziende ed istituzioni dipendenti dal comune.

Art. 18

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi dal presente Statuto e dai regolamenti comunali e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 10 ed è nominata con le modalità di cui al successivo comma

omissis

4. Il Vice Sindaco o gli assessori componenti la Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e sono immediatamente investiti dell'ufficio in forza del decreto di nomina. La nomina è comunicata dal Sindaco al

Consiglio Comunale nella seduta di insediamento. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Omissis

Statuti dei partiti e rappresentanza di genere

STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO
Modificato dall'Assemblea Nazionale
21, 22 Maggio 2010

CAPO I

Principi e soggetti della democrazia interna

Art. 1

(Principi della democrazia interna)

- 1. Il Partito Democratico è un partito federale costituito da elettori ed iscritti, fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.**
2. Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
3. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
4. Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell'Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.
5. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l'autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera

dell'iniziativa economica privata e la sfera dell'azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell'indirizzo politico.

6. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e **riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere**, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.

Omissis

Art. 9

(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea nazionale)

Omissis

7. Ai fini dell'elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l'alternanza di genere...

Omissis

Articolo 19.

(Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative)

1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della Conferenza dei Segretari regionali.

2. Il Regolamento, di cui al comma 1, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

- a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
- b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
- c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
- d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;

- f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
- g) la pubblicità della procedura di selezione.

Omissis

CODICE ETICO
DEL PARTITO DEMOCRATICO
Approvato dall'Assemblea Costituente
il 16 febbraio 2008

2. Principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi

Omissis

1. Le donne e gli uomini del Partito Democratico assicurano l'uguaglianza di genere, nel segno del rispetto e della piena partecipazione politica delle donne. Adottano tempi, modalità e stile della loro attività politica che tengano conto delle responsabilità lavorative, professionali, familiari delle persone. Assumono la democrazia paritaria come criterio di comportamento nel partito, negli organismi collegiali e in quelli monocratici, come elemento di valutazione delle decisioni prese e delle attività svolte. Per questo, gli organi nazionali del Partito Democratico sono tenuti a verificare costantemente il rispetto delle previsioni statutarie in ordine alla parità di genere e a quanto sopra previsto.

Omissis

MANIFESTO DEI VALORI
DEL PARTITO DEMOCRATICO
Approvato il 16 febbraio 2008

1. Le ragioni del Partito Democratico

Omissis

La libertà delle *donne* sta cambiando il mondo. Le donne si collocano al centro del ripensamento profondo che è in atto e che riguarda i modi in cui si sviluppano le società umane. Esse impongono un cambiamento radicale nelle relazioni tra le persone. Tuttavia sono oggetto di reazioni feroci, di violenze sessuali, di violazioni del corpo. Contro tutto ciò noi abbiamo il dovere di

combattere. Anche in Italia la presenza delle donne nel lavoro e nella vita civile ha rappresentato una parte rilevante della crescita economica e culturale e ha condizionato la nostra modernizzazione. **È tempo quindi di superare gravi ritardi e di aprire le porte alle donne dando loro non solo gli stessi diritti ma anche le stesse opportunità in tutti i campi, compresa la politica.** L'Italia non è giusta né forte se impedisce alla metà del Paese di esprimere al meglio i propri talenti. Le donne sono le prime interessate al rinnovamento della politica.

Perciò il Partito Democratico sarà coerente rispetto alla grande novità con cui si è presentato al Paese: il 50 per cento di donne nelle sue assemblee costituenti nazionali e regionali.

Omissis

STATUTO DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Approvato il 29 marzo 2009 dal 1° Congresso Nazionale

TITOLO I - FINALITÀ E PARTECIPAZIONE

Art. 1

Il Popolo della Libertà

Il Popolo della Libertà è un movimento di donne e uomini che credono nella libertà e vogliono rimanere liberi, e si riconoscono nei valori del Partito dei Popoli Europei: la dignità della persona, le centralità della famiglia, la libertà e la responsabilità, l'uguaglianza, la giustizia, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà. Il Popolo della Libertà è nato dalla libertà, nella libertà e per la libertà, perché l'Italia, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà e di unità nazionale, sia sempre più moderna, libera, giusta, prospera, autenticamente solidale.

Il Popolo della Libertà riconosce e promuove la più ampia partecipazione popolare alla vita pubblica, sociale e nelle istituzioni; **garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica;** esalta il riconoscimento del merito e rifiuta discriminazioni personali e sociali di qualunque natura.

CARTA DEI VALORI (PDL)
26 marzo 2009

Crediamo che sia dovere fondamentale, sia della società che dello Stato, aiutare coloro che non raggiungono questo obiettivo.

Noi pensiamo in particolare che siano necessarie forti azioni positive per assicurare l'effettiva parità tra uomo e donna, per accrescere l'accesso

delle donne all'istruzione, al lavoro e ai posti di più alta responsabilità nel mondo pubblico e privato.

Una maggiore eguaglianza effettiva tra uomo e donna renderà il nostro Paese non solo più giusto ma anche più prospero.

STATUTO DEL PARTITO POLITICO
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO

Art. 57

(Composizione)

Il Consiglio nazionale è composto:

- a) dal Segretario Politico;
- b) da tutti i parlamentari nazionali ed europei e da 250 non Parlamentari eletti, tra gli iscritti, dal Congresso nazionale nei modi previsti dall'apposito regolamento; nonché da 25 donne e 25 giovani (al di sotto di 35 anni), eletti con metodo proporzionale dal Consiglio Nazionale.
- c) dai Segretari regionali;
- d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito;
- e) dai soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di Presidente del Consiglio nazionale.
- f) I Capigruppo Consiliari regionali dell'UDC.
- g) Fanno parte, inoltre, del Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che siano:
 - componenti della Giunta esecutiva;
 - direttore del quotidiano e del settimanale del Partito;
 - presidenti in carica dei collegi dei probiviri della commissione centrale per le garanzie statutarie;
 - soci fondatori;
 - Ministri o sottosegretari;
 - Presidenti, vicepresidenti, ex presidenti ed ex vicepresidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
 - Il Presidente Nazionale dell'Associazione "Libertas";
 - Ex Parlamentari;
 - Consiglieri Regionali.
 - 15 donne rappresentative di diverse regioni.

STATUTO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA –
SINISTRA EUROPEA
(approvato al VII Congresso - Chianciano 24-27 luglio 2008)

Preambolo

... perseguono il superamento del capitalismo **e del patriarcato** come condizione per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, **nella piena valorizzazione della differenza di genere**, dei percorsi politici di emancipazione e **di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dell'identità e dell'orientamento sessuali**; ...

Art. 4

Omissis

2. I tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa debbono tenere conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo particolare, delle donne, dei lavoratori e delle persone anziane.

Art. 24

1. Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea luogo di incontro di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere.
2. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento.
3. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.

Art. 28

1. Le donne comuniste si riuniscono ogni anno in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere.
2. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e si articola a livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati politici.

Art. 30

1. Il congresso è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.
2. Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso.
3. I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.

4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello regionale.

5. Il Partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo del percorso della rifondazione. Le delegazioni dei circoli ai congressi federali e quelle delle federazioni ai congressi nazionali e regionali devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, di donne e di uomini, salvo che la presenza di genere sul totale degli iscritti lo renda impossibile.

6. La stessa regola vale per le conferenze di partito.

7. I comitati politici eletti dai congressi devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, tra la presenza di donne e quella di uomini. Analoga regola vale per la formazione dei comitati direttivi di circolo e federazione, per la direzione nazionale, per le segreterie.

Art. 67

1. La definizione delle candidature relative a ogni livello della rappresentanza istituzionale deve rifarsi all'obiettivo di eleggere donne e uomini in termini il più possibile paritari.

Omissis

STATUTO DI SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ

Art. 1

Omissis

1. SEL, ispirandosi ai principi della Costituzione, è impegnata a rimuovere ogni ostacolo alla piena partecipazione politica delle donne nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive. SEL promuove altresì la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica

2. SEL rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'identità e orientamento di genere, l'orientamento sessuale, nazionalità e l'appartenenza ai popoli riconosciuti dall'Onu.

Omissis

ITALIA DEI VALORI - STATUTO NAZIONALE

Art. 3

Finalità del partito

L'Italia dei Valori è un partito politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, di elaborazione, di confronto democratico, un po' Movimento e un po' partito organizzato, al riparo dalle pastoie tanto del modello di partito ideologico, quanto di quello di mero comitato elettorale.

Il partito può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta – che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Presidente (ovvero da suoi delegati).

Il partito si riconosce nell'insieme delle grandi culture riformiste del novecento: la cultura cattolica della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell'economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza alle quali i **grandi movimenti** ambientalisti, **delle donne** e dei giovani hanno dato un contributo essenziale.

L'Italia dei Valori vuole integrare i tradizionali valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: **pari opportunità**, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo;

Obiettivi primari del partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo di una sana economia di mercato, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri.

L'Italia dei Valori auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del commercio, ma anche su interventi correttivi per renderle più favorevoli ai soggetti più deboli, specie nei paesi e nelle aree territoriali povere ed arretrate, favorendo un'equa ripartizione delle risorse. Alla globalizzazione dei mercati deve corrispondere una reale libera concorrenza e soprattutto la globalizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Art. 14

L'Assemblea Nazionale degli Eletti

Omissis

Nella scelta delle candidature e nella formazione delle liste deve essere assicurato laddove possibile il coinvolgimento degli aderenti nel rispetto dell'equilibrio

dell'equa rappresentanza fra i sessi con almeno il 30% di ciascun genere. Si deve inoltre tenere conto del radicamento territoriale dei candidati.

STATUTO LA DESTRA

Art. 1

Simbolo e principi fondamentali

Omissis

I principi fondamentali del Movimento sono quelli della tradizione culturale e storica del popolo italiano: il rispetto della concezione spirituale della vita; il rifiuto di ogni forma di materialismo e relativismo etico rivendicando le comuni radici cristiane; la libertà delle istituzioni rappresentative, elette a suffragio universale e diretto; la partecipazione dei cittadini, libera e garantita attraverso i più ampi strumenti di coinvolgimento democratico, aderendo pienamente ai principi e alle norme che regolano la vita democratica della nazione; la integrità e la tutela dell'interesse Nazionale nell'assoluto rispetto della collocazione occidentale ed europea, rivendicando le radici cristiane della nostra civiltà; le autonomie territoriali che si attuano attraverso la sussidiarietà sia verticale che orizzontale mediante l'effettiva istituzionalizzazione di un sistema di decentramento fiscale equo e solidale; la salvaguardia dell'ambiente, i valori della solidarietà sociale, del primato del diritto naturale, della tutela della famiglia, della maternità e dei minori e della **pari opportunità tra i sessi**.

Art. 9

Il Segretario provinciale e la Direzione Provinciale

Omissis

Presso ogni federazione è altresì istituito una direzione composta almeno da dieci componenti con **una rappresentanza di genere di norma pari almeno al 30%**, secondo le modalità del regolamento stabilito dal Comitato Centrale nominato dal segretario provinciale con il rispetto delle minoranze, nel caso di candidature alternative per la presidenza provinciale, a cui va riservato almeno il 20% dei componenti.

Art. 10

Il Segretario regionale ed il coordinamento regionale

Omissis

Presso ogni Regione è altresì istituito un esecutivo composto da almeno dieci componenti, con una **rappresentanza di genere di norma pari almeno al 30%** con le modalità stabilite nel regolamento approvato dal Comitato Centrale.

Omissis

Art. 11

Congresso nazionale

Omissis

Sono delegati di diritto al Congresso Nazionale i membri del comitato centrale, il Presidente ed i componenti del Comitato Etico, i segretari regionali ed i parlamentari europei, nazionali e i deputati e consiglieri regionali, i componenti della direzione nazionale di Gioventù Italiana nel numero massimo di cinquanta; componenti l'Ufficio Nazionale del Dipartimento Nazionale Donne e le coordinatrici regionali nel numero massimo di cinquanta, sei rappresentanti degli Italiani all'estero indicati dal Segretario Nazionale del Partito.

Omissis

Art. 12

Il Comitato centrale

Il Comitato centrale è composto dai membri dell'Esecutivo Nazionale e da 400 componenti eletti dal Congresso nazionale in liste collegate al candidato segretario nazionale con l'espressione di cinque preferenze, salvo che nel caso di presentazione di un'unica lista, con una rappresentanza di genere pari di norma al 30% secondo le modalità stabilite nel regolamento del Comitato Centrale e dura in carica tre anni. È facoltà del segretario nazionale del partito cooptare, nel suo mandato, fino a 50 membri.

Omissis

Art. 16

L'Esecutivo Politico Nazionale

Il Segretario Nazionale, sentito il Presidente, nomina e presiede l'esecutivo politico nazionale composto dal Presidente del Movimento, dai Vice Segretari Nazionali, se nominati, dal Segretario amministrativo nazionale, dal Presidente del Comitato Etico, dal responsabile giovanile, dalla responsabile del dipartimento nazionale Donne, dai parlamentari nazionali ed europei e consiglieri regionali iscritti al Movimento, dai responsabili di dipartimento e da componenti nominati dal Segretario Nazionale

Omissis

Art. 17

L'Ufficio Politico

L'Ufficio Politico è composto dal Presidente del Partito, dal Segretario Nazionale, dal Segretario Nazionale Amministrativo, dai responsabili dei dipartimenti organizzativo ed elettorale dalla responsabile del dipartimento nazionale donne, dal rappresentante giovanile e da componenti nominati dal Segretario Nazionale.

L'Ufficio Politico viene riunito dal Segretario del Partito ed ha funzioni consultive e di supporto all'azione politica del Segretario degli altri Organi del Partito.

Art. 18

Il Dipartimento Nazionale donne

È costituito il Dipartimento nazionale donne Il Dipartimento è composto da una responsabile nazionale, nominata dal Segretario del Movimento d'intesa con il Presidente, dall'ufficio nazionale nominato dalla responsabile nazionale composto da trenta componenti e dai coordinamenti regionali e provinciali.

Le responsabili dei coordinamenti regionali e provinciali sono nominate, su proposta dei Segretari Regionali e Provinciali del Movimento, dalla responsabile nazionale da cui dipendono funzionalmente per l'attuazione delle linee politiche del dipartimento.



VIA DELLA MERCEDE, 52 - 00187 ROMA
TEL. 06.6796513 - FAX 06.69925241
EMAIL: CONSULTA.FEMMINILE@REGIONE.LAZIO.IT
WWW.CONSIGLIO.REGIONE.LAZIO.IT

Finito di stampare nel mese di marzo 2011 con tecnologia *print on demand* presso il Centro Stampa
"Nuova Cultura" p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - www.nuovacultura.it

[Int_9788861346345_09MCI]

La presenza femminile nei luoghi della rappresentanza politica è stata oggetto di una crescente attenzione nel nostro Paese testimoniata, in particolare, da recenti modifiche costituzionali e dalle previsioni contenute nelle leggi elettorali e negli Statuti regionali successivi alla modifica del titolo V, parte II della Costituzione. Tali novità consentono quindi di affermare che sia stato ormai intrapreso un "cammino" per la rimozione degli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito la parità di accesso alle cariche elettive. Tuttavia, non può negarsi che la sottorappresentanza femminile continui ad essere un problema evidente nel nostro Paese. Il volume, partendo dall'analisi della situazione della rappresentanza femminile in particolare nel territorio della Regione Lazio, cerca di dare risposta all'interrogativo se le novità introdotte a livello normativo siano da sole sufficienti a superare la distanza che separa oggi l'Italia dagli altri Paesi europei sotto il profilo della parità di genere. A tal fine, ad una ricognizione puntuale e ad un'analisi critica del dato normativo di riferimento e della giurisprudenza costituzionale sul tema, il volume affianca: un'analisi quantitativa della presenza femminile nelle assemblee elettive e negli organi di governo nella Regione Lazio, nelle province e nei cinque comuni capoluogo di provincia laziali nonché in alcuni municipi romani; l'esame dei sistemi elettorali presenti in ogni livello di governo; un'analisi degli Statuti dei singoli partiti, al fine di comprendere se la selezione delle candidature avvenga con "metodo democratico" e se abbia come riferimento il principio di parità di genere; un certo numero di interviste a soggetti che rivestono un ruolo cruciale per la ricerca (donne elette nel Lazio, rappresentanti sindacali e di partito ecc...) nel tentativo di disvelare i meccanismi effettivi di scelta delle candidature da parte dei diversi schieramenti politici. L'analisi così condotta mostra, in definitiva, che per giungere all'obiettivo della pari rappresentanza, che la stessa Costituzione sollecita, è indubbiamente fondamentale l'introduzione di meccanismi in grado di favorire la pari rappresentanza, in particolare nella legislazione elettorale (come il caso della Regione Campania dimostra). Tuttavia questi non sono da soli sufficienti a raggiungere una democrazia paritaria nel nostro Paese per la quale è certamente necessaria un'azione sinergica di tutti i fattori che sono esaminati - misure normative che favoriscono la rappresentanza di genere, autoregolazione dei partiti e, più in generale un nuovo approccio "culturale" - che, attivando un processo circolare, potranno infine consentire una piena affermazione della pari rappresentanza politica.

ISBN 978-88-6134-634-5



9 788861 346345